

CLIX.

TORNATA DI GIOVEDÌ 6 LUGLIO 1893

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANARDELLI.

INDICE.

Commemorazione del ministro EULA . . .	Pag. 6134
Disegno di legge: Istituti di emissione (<i>Seguito della discussione</i>)	6137
Oratori:	
AGNINI	6190
APRILE	6171
BERIO	6185
BUTTINI	6150
CALVI	6160
CAVALLINI	6165
CHIMIRRI	6166
COCCO-ORTU, <i>relatore</i>	6160
	6170-73-82-84
COLAJANNI NAPOLEONE	6152
	6159-71-74
CUCCHI	6153
CURIONI	6157-87
DE FELICE-GIUFFRIDA	6150
	6175-79
FERRARIS MAGGIORINO	6145
	6161-82-88-89-91
FILI-ASTOLFONE	6168
FLORENA	6169
FRASCARA	6141-60
GARAVETTI	6165
GIANOLIO	6160
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	6172
	6173-81-87-89-91-92
GRIMALDI, <i>ministro del tesoro</i>	6138
	6157-61-62-74-78
GRIPPO	6151-67
LACAVALA, <i>ministro di agricoltura e commercio</i>	6159
	6162-68-72-86
LUCIANI	6175
LUPORINI	6191
LUZZATTI LUIGI	6154-60
LUZZATTO RICCARDO	6147
	6159-81-82
MARTINI GIOVANNI	6160-75
NICOLOSI	6164
	6172-73
PALIZZOLO	6164
PANDOLFI	6173
ROSSI LUIGI	6138-60
SANGUINETTI	6155-57
SAPORITO	6146
SCIACCA DELLA SCALA	6172
	6180-86-87
SONNINO	6140-80
TECCHIO	6191-93
TORTAROLO	6144

La seduta comincia al tocco.

Quartieri, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Fortunato, segretario, legge il seguente sunto di una

Petizione.

5204. La Camera di commercio ed arti di Reggio Calabria espone alcune considerazioni in merito al disegno di legge relativo al servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina.

Osservazioni sull'ordine del giorno.

Levi. Chiedo di parlare.

Presidente. A proposito di che?

Levi. Per le interrogazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Levi. Sono dolente d'importunare la Camera e l'onorevole nostro presidente, il quale con tanta diligenza e abnegazione dirige queste sedute così faticose, ma non posso a meno di richiamare la sua attenzione circa l'argomento delle interrogazioni.

Faccio osservare che da parecchi giorni trovasi nell'ordine del giorno una mia interrogazione diretta al ministro della guerra, e che per anco non si è potuta svolgere.

Ebbene io dichiaro che se, prima che si chiudano i nostri lavori, non avrò ottenuta risposta, presenterò una mozione od un'interpellanza in proposito.

Presidente. Dalle sue osservazioni mi accorgo che Ella non fu presente alla fine della seduta di ieri, quando la Camera deliberò che non si svolgessero le interrogazioni nella seduta odierna.

Giolitti, presidente del Consiglio. Io so che il mio collega il ministro della guerra, desiderava rispondere a questa interrogazione dell'onorevole Levi; ma di fronte ad una questione molto più grave (perchè le interrogazioni non sono che uno scambio d'idee e lasciano il tempo che trovano) io dovei pregare la Camera di differire lo svolgimento delle interrogazioni medesime.

Dichiaro, però, di non avere alcuna difficoltà di fare un'eccezione domani, specialmente se si tratta d'interrogazioni che hanno un carattere generale.

Levi. Ringrazio l'onorevole ministro, e prendo atto della sua dichiarazione.

Commemorazione del ministro Eula.

Giolitti, presidente del Consiglio. Col più profondo dolore annunzio alla Camera che ieri, a Resina, presso Napoli, morì il senatore Lorenzo Eula, ministro di grazia e giustizia. Per profondità di dottrina, per integrità di carattere, per elevatezza di mente, e per semplicità di vita, Egli era il tipo perfetto del magistrato, e godeva presso la magistratura italiana una così alta estimazione, che egli poté raggiungere la più alta carica nella carriera stessa, senza destare mai sentimenti d'invidia in alcuno, perchè tutti riconoscevano in lui il magistrato integro, l'uomo di carattere superiore. Non dico di più, perchè a me, che mi onorai di avere Lorenzo Eula fra gli amici più sinceri, a me cui egli fu maestro nei primi passi della mia carriera, la sua perdita riesce tanto dolorosa, che mi sarebbe impossibile aggiungere altre parole.

Annunzio solamente che il Ministero, in considerazione degli eminenti servizi resi alla patria da Lorenzo Eula, ha deliberato che i suoi funerali, che avranno luogo domani nella città di Roma, siano fatti a spese dello Stato. (*Bene!*)

Presidente. Onorevoli colleghi! Sono certo di avere concordi tutti voi, facendo eco alle parole commosse dell'onorevole presidente del Consiglio, esprimendo con profonda mestizia, pari alla conoscenza egualmente profonda delle virtù dell'estinto, i sentimenti di deso-

lato compianto per la perdita dell'illustre ministro che la Camera, or sono pochi giorni, aveva salutato con singolare reverenza e simpatia, quando, fino dalle prime e brevi parole pronunciate fra noi, aveva dimostrato quanto senso di equità, quanta autorità, quanta rettitudine fossero in lui, quanto bene dalla sua opera potesse ripromettersi la giustizia del nostro paese.

E la giustizia Lorenzo Eula aveva per lunghissimi anni ammirabilmente servito come magistrato. Magistrato che, primo nella gerarchia, non era certamente secondo ad alcuno per il complesso delle difficili doti necessarie all'ufficio di rendere giustizia, il più nobile ufficio che sia riserbato all'umanità.

Dell'Eula come magistrato, tutto può a buon diritto vantarsi: l'operosità, lo zelo, la specchiata rettitudine, la dottrina, la perspicacia, la penetrazione, la prontezza, la consumata esperienza; ma a me parve sempre che in grado veramente singolarissimo egli possedesse quella *mens conscia recti*, la quale, più della vastità dell'ingegno, della sottigliezza, dell'acume, della profondità della dottrina, è l'attributo fra tutti desiderabile per un magistrato. (*Bene! Bravo!*) Egli sentiva intimamente in sé stesso quelle regole eterne del giusto e dell'equo, nella cui applicazione consiste l'opera dei grandi giureconsulti. (*Approvazioni.*)

Come capo de' più alti Collegi giudiziarii, egli vi manteneva l'ordine, l'armonia, l'attività, la solerzia, la regolarità in virtù della più incontrastata autorità: autorità non ottenuta per la superiorità della posizione, per ragione di timore o d'impero, ma per il rispetto a tutti ispirato, per l'ascendente morale di un grande animo e di un potente intelletto.

In mezzo a così singolare altezza, tanto più risplendevano la sua modestia, la sua affabilità, la sua bontà espansiva ed affettuosa.

Ma il dire tutti i suoi meriti e i fasti della sua vita, male si addice a questa prima ora di costernatrice tristezza. Mi basti, come compendio di quanto deve dirsi di lui, affermare colla piena sicurezza d'essere nel vero, che la perdita di Lorenzo Eula sarà assai lungamente sentita e pianta, e che la memoria del suo nome resterà mai sempre fra i più fulgidi titoli di gloria della patria magistratura. (*Applausi generali.*)

Parecchi colleghi hanno chiesto facoltà di parlare.

Come la Camera sa, per consuetudine, non si fanno qui le commemorazioni degli onorevoli senatori. Ma trattandosi che i ministri hanno seggio e nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, e che la commemorazione fu perciò fatta anche nella Camera per il ministro Saint-Bon, così mi credo in debito di dare facoltà di parlare a quelli che l'hanno chiesta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Delvecchio.

Delvecchio. Io comprendo ed apprezzo il sentimento che mosse la Camera a limitare il numero e la durata delle commemorazioni dei personaggi non appartenenti a questa Assemblea, e dell'opera dei quali il destino viene privando la patria nostra; e mentre alla regola stabilita mi attengo chiedo venia alla Camera, se attento ad intervenire nella funebre commemorazione di Lorenzo Eula, come rappresentante del paese nel quale egli nacque e del quale fu ornamento e gloria.

Ringraziando il nostro illustre presidente delle parole nobilissime con cui egli ricordò pur dianzi le virtù civili e l'alto intelletto del mio concittadino, intendo dire una parola sola per esprimere il senso di cordoglio delle popolazioni in mezzo alle quali Lorenzo Eula è nato.

Egli era grandemente amato dai suoi concittadini: ed ogni anno, nella modesta casetta paterna, si beava della loro compagnia là sull'esteso altipiano dell'Ellero e del Pesio, di fronte all'imponente panorama delle Alpi e sotto il ridente colle di Santa Lucia.

Santa Lucia! Soave nome, che la canzone del pescatore napoletano gli fece forse arrivare dolcemente all'orecchio, nel supremo istante; Santa Lucia che per lui univa la terra lontana che lo vide nascere, la terra che lo vedeva morire! (*Viva commozione! — Bravo!*) Mondovì e Napoli, nord e sud che gli rappresentavano la grande patria per cui ha fortemente operato. (*Bene!*)

Sia il compianto delle genti italiane di conforto alla famiglia sua adorata, al fratello suo dilettezzissimo, e di conforto anche ai miei concittadini i quali per Lorenzo Eula hanno avuto un grande affetto, ed ora avranno un culto non perituro. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo.

Daneo. A nome dei rappresentanti di Torino che vide Lorenzo Eula compiere gli studi e le prime prove del valore suo, e lo vide ed ammirò quando grado a grado asurgeva alle più alte cariche della magistratura; che lo amò quale suo figlio e se ne inorgogli così da chiamarlo fra i suoi rappresentanti nel Consiglio comunale, io rimpiango la perdita di tanto uomo. Egli era fra noi una figura amata e carissima di cittadino e di magistrato che, all'acutezza dell'ingegno e alla tempra adamantina del carattere, all'esercizio di tutte le civiche virtù, congiungeva antiche e forti convinzioni liberali, fatte in lui sangue del suo sangue e carne della sua carne, si da rispondere appieno al sentimento profondo delle popolazioni nostre che per la libertà e per la patria hanno un culto profondo.

E delle sue convinzioni liberalissime, opposte ad ogni legame imposto dalla coscienza nel campo civile, religioso, politico, egli in ogni occasione, anche quando meno propizi a queste convinzioni spiravano i tempi, fu sempre aperto proclamatore ed apostolo. Ed a lui qui, primo magistrato in questa Roma, alla quale egli aveva, come tutte le popolazioni delle nostre terre subalpine, aspirato da tanti anni augurandola capitale del Regno, a lui volavano i voti e gli auguri di quelle popolazioni stesse, quando, dopo tanti precedenti rifiuti, assunse il carico del Ministero della giustizia. E quando lo seppero infermo, dal cuore gli auguravano che la tremenda prova fisica fosse vinta e superata da una fibra, che si sperava ancora, come l'animo, robusta. I voti non ebbero esaudimento, gli auguri furono fallaci. Alla sua tomba sale l'espressione del compianto profondo, del cordoglio vero e sentito di tutti quelli che lo conobbero, e, conoscendolo, l'amarono; e che lo ricordano, cortese, buono, modesto anche negli altissimi gradi, rimasto, ben può dirsi, sanamente popolano sempre nelle consuetudini, nello spirito, nei sentimenti. Rimanga sempre negli animi nostri il suo ricordo ed il suo esempio.

Io davanti a questa tomba aperta, so di rappresentare tutte le popolazioni piemontesi; ed a nome di Torino e dei suoi rappresentanti mi unisco al cordoglio della intera nazione ed alle onoranze che a lui si vorranno tributare dalla Camera. Io so che Eula non può, non deve essere commemorato, oggi spe-

cialmente, con inutile sospensione di seduta, ma con l'aver nel lavoro parlamentare presente questa nobile, buona e ad un tempo severa figura, che rimarrà nella memoria di tutti i rappresentanti della nazione.

Egli assunse, benchè già fisicamente affranto, la carica offertagli, come l'esercizio di un dovere, appunto perchè, anche altissimo magistrato, sentiva vivamente di essere uomo politico nell'alto e nobile significato della parola: e come tale volle, in un momento non facile, prestare l'opera sua allorchando era richiesta in nome di quei principii ai quali egli aveva consacrato tanta parte della sua nobile vita. E l'ufficio assunto per sentimento di dovere, fu l'ultimo della sua vita: ei vi morì come muore un capitano nel suo posto di combattimento. Onore a lui! (*Benissimo! Bravissimo!*)

Presidente. L'onorevole Sacchi ha facoltà di parlare.

Sacchi. Esprimo a nome anche degli amici miei di questa parte della Camera, il grave cordoglio che sentiamo per la morte dell'onorevole Eula.

La sua nomina a guardasigilli era stata salutata in Italia non soltanto col plauso della magistratura e del fôro, ma, ciò che è più difficile ad avverarsi, col plauso di tutti i partiti. Sentiva ognuno il grande affidamento di perfetta imparzialità che da lui proveniva, mentre è ben certo che di tutte le doti, le quali devono accompagnare l'amministrazione della giustizia, una è assolutamente necessaria e può tener luogo d'altre, la imparzialità. (*Bene!*)

Non ebbi con lui alcun rapporto personale mai, fuorchè quello d'aver molte volte perorato innanzi alla Corte di cassazione regolatrice per la mia regione ch'egli resse per tanti anni, innanzi di essere chiamato alla più elevata carica del Regno.

Perciò io stesso sperimentai a beneficio mio l'alta virtù di quel magistrato, dinanzi al quale i più modesti patroni si sentivano francati dalla parità di trattamento che usava ai più grandi maestri della curia italiana. (*Bene!*) E fu lui che in una notevole occasione rivendicò il diritto del magistrato alla più completa indipendenza, facendo ben meritato elogio di imparzialità ad un altro guardasigilli, sotto il cui Governo poteva pur dirsi che niun magistrato mai aveva a temere. (*Bene!*)

Non frequenti volte usava l'onorevole Eula stendere sentenze; ma diligentissimo a presiedere, di ogni disputa si interessava: e l'acuta vista del giureconsulto consumato e geniale gli faceva afferrare tosto il nodo della questione. Dopochè una controversia aveva prodotto oscitanze nella giureprudenza allora assumeva la relazione e stendeva quelle sentenze che, pur generate da vasta dottrina e profonda conoscenza della pratica giudiziaria, erano, senza ingombranti citazioni, brevissime nell'eloquio, serrate nell'argomentazione, persuasive nella decisione.

Egli combattè in Senato l'unificazione della Cassazione penale; ma quando fu vuoto il seggio della Cassazione romana divenuto il più elevato dei tribunali, gli occhi di tutta Italia si volsero a Lorenzo Eula come al più degno di occuparlo.

Nessun migliore elogio può pronunziarsi di lui che questo: vegga il Governo che chi sarà chiamato a succedergli a primo presidente della Corte suprema romana, sia degno di occupare il seggio che fu onorato dal nome di Lorenzo Eula. (*Benissimo! Bravo! — Approvazioni!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Falconi.

Falconi. Io non posso che associarmi alle nobili parole pronunziate dal presidente della Camera e dal presidente del Consiglio e dagli onorevoli colleghi in onore di Lorenzo Eula, che fu mio maestro e mio superiore, e in cui ho ammirato sempre l'uomo dotto, coscienzioso, indipendente in tutta l'estensione del termine. Io non saprei aggiungere altro: ma a nome della magistratura so di poter dire, che nel cordoglio in cui ci gitta la grave perdita, la memoria di Lorenzo Eula ci sarà sempre di esempio e di sprone a seguire la retta via. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

Marcora. Nei verbali della Commissione di revisione e di coordinamento del nuovo Codice penale, al quale è indiscutibilmente legato il nome dell'illustre nostro presidente, risplende ad ogni pagina l'opera acuta ed eminentemente liberale di Lorenzo Eula. Ultimo fra i componenti di quella Commissione, onorato dalla fiducia e dall'affetto di lui, mi si permetta di associarmi alle lodi che ne hanno tessuto i precedenti oratori, e di esprimere il mio vivo rammarico, come amico.

come cittadino e come giurista per la deploratissima perdita sua, la quale priva indubbiamente il paese di un preziosissimo, illuminato fautore delle ulteriori indispensabili riforme delle nostre leggi civili, della procedura e degli ordinamenti della giustizia. (*Approvazioni*).

Presidente. Come i nostri onorevoli colleghi hanno udito, vi saranno domani in Roma alle otto e mezzo antimeridiane i funerali del compianto ministro Eula.

Estrarrò quindi a sorte i nomi dei deputati i quali, insieme con gli altri che ad essi vorranno unirsi, rappresenteranno la Camera alle funebri onoranze.

(*Segue il sorteggio*).

La Commissione ufficiale per assistere ai funerali del compianto ministro Eula rimane composta degli onorevoli Lucchini, Bonacossa, Spirito Beniamino, Daneo, Buttini, Marazio Annibale, Giorgini, Aggio e Mestica.

Ercole. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Ercole. Mi duole di non essermi trovato presente in principio di seduta, perchè avrei volentieri parlato anch'io in onore di Lorenzo Eula che fu mio collega, nell'ufficio dell'avvocato generale in Piemonte conte Sclopis.

Io non ripeterò ciò che dicevano di lui lo Sclopis, il Vigliani e il Siccardi e mi basterà ricordare che tutti gli presagivano splendida carriera nella magistratura.

Ho domandato ai colleghi se si era posta innanzi qualche proposta, come quella fatta per il Saint-Bon il 27 novembre 1892 e mi hanno detto di no. Quindi mi permetto di proporre che, come si fece pel compianto Saint-Bon, si mandino condoglianze alla famiglia di Lorenzo Eula, e si abbruni il seggio della Presidenza. (*Movimenti di approvazione*).

Presidente. Pongo a partito la proposta dell'onorevole Ercole; chi l'approva voglia alzarsi.

(*È approvata*).

Seguito della discussione sul disegno di legge: Riordinamento degli Istituti d'emissione.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione intorno al disegno di legge: riordinamento degli Istituti d'emissione.

La discussione rimase ieri interrotta al-

l'articolo 12 del quale è stata proposta ora una nuova dizione di cui dò lettura:

« Art. 12. Gli Istituti di emissione non possono fare operazioni diverse dalle seguenti:

1° sconto a non più di quattro mesi:

di cambiali munite di due o più firme di persone o ditte notoriamente solvibili;

di buoni del tesoro;

di note di pegno emesse da società di magazzini generali legalmente costituiti e da depositi franchi;

di cedole di titoli sui quali l'istituto può fare anticipazioni.

2° Anticipazioni a non più di sei mesi:

sopra titoli del debito pubblico dello Stato e buoni del tesoro;

sopra titoli garantiti dallo Stato o dei quali lo Stato abbia garantiti gli interessi sia direttamente, sia per mezzo di sovvenzioni, vincolate espressamente al pagamento degli interessi degli stessi titoli;

sopra cartelle degli istituti di credito fondiario;

sopra titoli pagabili in oro emessi o garantiti da Stati esteri.

« Per i titoli del debito pubblico dello Stato e i buoni del tesoro a lunga scadenza le anticipazioni possono farsi fino ai quattro quinti del loro valore di borsa e non oltre. Per i buoni del tesoro ordinari possono farsi sopra l'intero loro valore. Tutti gli altri titoli anzidetti non possono essere valutati al di sopra dei tre quarti del loro valore di Borsa, e in ogni caso mai al di sopra del valore nominale. Per i buoni del tesoro a lunga scadenza restano ferme le disposizioni dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1892 (N. 111).

sopra valute d'oro e d'argento, tanto nazionali quanto estere, al corso legale, e sopra verghe d'oro;

sopra sete gregge e lavorate in organzini ed in trame e sopra verghe di argento valutate non oltre i due terzi del loro valore;

sopra fedi di deposito dei magazzini generali legalmente costituiti e dei depositi franchi, e sopra ordini in derrate o in zolfi per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

sopra certificati di deposito di spiriti e di cognac esistenti nei magazzini istituiti secondo gli articoli 29 e 30 della legge 29 agosto 1889 (n. 6358) e secondo l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1891 (n. 696), per non

più di metà del valore dell'alcool e cognac depositati.

« Il Banco di Napoli potrà continuare le anticipazioni per le sue operazioni come Monte di pietà.

3° Compra e vendita a contanti per proprio conto di tratte e assegni sull'estero e di cambiali sull'estero munite di due o più firme notoriamente solvibili, a scadenza non maggiore di tre mesi, pagabili in oro. Queste operazioni però, finchè dura il corso legale, non possono, senza autorizzazione del ministro del tesoro, estendersi oltre il limite di quanto occorra agli Istituti stessi per rifornirsi della riserva metallica, o per soddisfare agli ordini eventuali del tesoro.

« I titoli, valori e mobili che sono per natura diversi da quelli indicati sopra, pervenuti a un Istituto per il fatto di un suo credito, debbono essere liquidati entro due anni. Gli Istituti possono accettare pure ipoteche o beni immobili per crediti in sofferenza, ma debbono liquidare tali operazioni entro il termine di tre anni.

« Gli Istituti possono inoltre tenere una scorta di rendita italiana per un valore corrente che non ecceda:

per la Banca d'Italia . . .	L. 70,000,000
per il Banco di Napoli . . .	» 21,000,000
per il Banco di Sicilia . . .	» 4,000,000

« Gli Istituti d'emissione possono ricevere depositi in conto corrente fruttifero. Nel caso però che la cifra di tali conti correnti superasse:

per la Banca d'Italia . . .	L. 130,000,000
per il Banco di Napoli . . .	» 40,000,000
per il Banco di Sicilia . . .	» 12,000,000

l'Istituto dovrà ridurre la circolazione dei tre quarti della somma eccedente.

« La misura dell'interesse dei conti correnti fruttiferi non può in nessun caso superare la metà della ragione dello sconto durante tre anni dalla attuazione della presente legge, ed il terzo negli anni successivi.

« È vietato agli Istituti di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario. Potranno solamente condurre a termine le operazioni già in corso al 1° luglio 1893.

« È pure vietata ogni operazione in conto corrente allo scoperto, sia al momento dell'impianto del conto, sia posteriormente.

« Gli Istituti di emissione possono assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette. »

Grimaldi, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grimaldi, ministro del tesoro. Nel formulare questo nuovo articolo, la Commissione il Governo hanno esaminato tutti gli emendamenti, che all'articolo medesimo si riferivano, ed hanno accettato in tutto o in parte, come si vede dal nuovo testo, gli emendamenti proposti dall'onorevole Guicciardini, dagli onorevoli Rossi e Mussi, modificandone la dizione, ma conservandone il concetto; hanno esaminato gli altri presentati dall'onorevole Sonnino, dall'onorevole Giovanelli, dall'onorevole Curioni, ed in gran parte anche quelli presentati dall'onorevole Castorina e dall'onorevole Colajanni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi Luigi.

Rossi Luigi. I miei amici Marcora, Sacchi, Mussi ed io abbiamo presentato due emendamenti all'articolo 12, intorno ai quali debbo esporre poche considerazioni; o, per dir meglio, intorno ad uno solo di essi, perchè l'altro già è stato accettato nel nuovo testo dell'articolo, ed è quello che si riferiva alla compra di tratte, assegni e cambiali sull'estero. È chiara la ragione di questo emendamento. La compra di questi titoli è il mezzo con cui gli Istituti possono rifornirsi le casse di oro, ed è quindi una operazione che rientra necessariamente tra quelle di Istituti che debbono avere una riserva di oro. Solamente si domandava che codesta operazione fosse limitata al bisogno del rifacimento della riserva metallica, perchè altrimenti, mentre vi è l'aggio in casa e non vi è la probabilità di vederlo cessare, l'operazione avrebbe dato luogo a speculazioni, le quali debbono necessariamente essere estranee agli Istituti di emissione. L'emendamento è stato sostanzialmente accettato, e ne vado, per questo, ben lieto.

Il secondo emendamento, concerne una questione più grave. Di questo mi duole che il Ministero e la Commissione abbiano accettato soltanto una piccolissima parte, e sento, allo stato delle cose, il dovere d'insistervi. Si tratta dei depositi in conto corrente fruttifero. Il mio emendamento è stato preparato

sul vecchio testo del Ministero. Il disegno ministeriale diceva:

« Gli Istituti di emissione possono ricevere depositi in conto corrente fruttifero. In questo caso la circolazione dei biglietti deve essere ristretta di un importo corrispondente almeno ai due terzi della somma rappresentata da questi depositi, e la misura dell'interesse riguardante i depositi medesimi non può in nessun caso superare il quarto della ragione dello sconto. »

Tale era il disegno ministeriale.

La Commissione lo variò, e anche in questo caso variò male; perchè si distaccò da quei principii rigidi e severi che, a parer nostro, devono disciplinare tutta la materia e le operazioni che concernono gli Istituti di emissione.

La Commissione disse:

« Gli Istituti d'emissione possono ricevere depositi in conto corrente fruttifero. Nel caso però che la cifra di tali conti correnti superasse:

per la Banca d'Italia	130,000,000
per il Banco di Napoli	40,000,000
per il Banco di Sicilia	12,000,000

l'Istituto dovrà ridurre la circolazione dei tre quarti della somma eccedente.

« La misura dell'interesse dei conti correnti fruttiferi non può in nessun caso superare la metà della ragione dello sconto. »

È intorno a questo punto, che io non credo di poter accettare neppure la meno rigida misura che è stata proposta nell'articolo di cui ha dato lettura testè l'onorevole presidente.

E in poche parole mi spiego.

In condizioni normali, gli Istituti di emissione non hanno convenienza di accettare depositi ad interesse, perchè essi dispongono del biglietto. Nè la Banca d'Inghilterra, nè quella di Francia accettano depositi ad interesse. I depositi che sono fatti alla Banca di Inghilterra ed a quella di Francia rimangono infruttiferi. Da noi si dice che la circolazione è insufficiente al bisogno; che la stessa emissione è in parte immobilizzata; e da ciò si deduce non soltanto la convenienza, ma perfino la necessità, da parte degli Istituti di emissione, di accettare depositi in conto corrente fruttifero.

La questione, onorevoli colleghi, è gravissima, ed interessa non soltanto gli Istituti d'emissione, ma tutto l'ordinamento del credito.

Il principio elementare, fondamentale di economia politica, della divisione del lavoro, deve essere applicato, a parer nostro, anche a questa materia.

Io domando ai miei colleghi: quale è lo strumento naturale dell'Istituto di emissione? Il biglietto: mentre lo strumento d'azione dell'Istituto di credito ordinario è il deposito a conto corrente fruttifero.

È diverso il mezzo. Ed è diverso anche lo scopo.

Qual'è lo scopo dell'Istituto di credito ordinario? Quello di aiutare direttamente ed immediatamente l'agricoltura, l'industria, il commercio, e quello di avviare gli affari.

Lo scopo dell'Istituto d'emissione è quello invece d'intervenire nel commercio per anticipare danaro agli affari già fatti, già preparati dall'iniziativa privata, e col danaro versato dall'istituto ordinario. Ora, la confusione tra queste due diverse funzioni danneggia, a parer nostro, tanto l'Istituto di emissione, quanto l'Istituto di credito ordinario.

L'avere gli Istituti di emissione aperti gli sportelli ai depositi a conto corrente fruttifero, fu una delle ragioni per cui si avventurarono in operazioni disastrose, nelle immobilizzazioni specialmente, e si è arrivati al punto che dobbiamo porre riparo ad un male imminente.

Sono danneggiati anche gl'Istituti ordinari, poichè l'istrumento dell'Istituto ordinario è appunto, come dissi, il deposito a conto corrente fruttifero.

Io vorrei pregare la Camera di volermi permettere qualche cifra. Io sono sempre brevissimo, e tanto più oggi lo sarò.

In Italia, i depositi a conto corrente fruttifero ammontano, complessivamente, avuto riguardo alle statistiche del 1891, a meno di tre miliardi, di cui un miliardo solo appartiene agl'Istituti di credito ordinario.

In Inghilterra (e non è colpa mia se è sempre là che dobbiamo cercare la pietra di paragone non solamente per le questioni politiche, ma anche per quelle economiche) fatta eccezione delle Banche scozzesi e delle Banche d'Irlanda, i depositi fatti nelle Banche ordinarie libere ammontano a nove miliardi di lire: e i depositi fatti alla Banca d'Inghilterra ammontano a meno di 35 milioni. Cosicchè, mentre da noi il risparmio accorre agli Istituti liberi in proporzione di un terzo,

in Inghilterra questa proporzione è più che del cento per uno.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, a me pare saviissimo il doppio freno imposto dal disegno ministeriale; freno nel limite del capitale, freno nel limite dell'interesse. Imperocchè sarebbe assurdo che noi ci affaticassimo intorno ad un progetto destinato a ravvivare l'economia del paese, perchè poi, con una disposizione legislativa, preparassimo ulteriori rovine.

Quindi non credo di potere accettare il temperamento oggi proposto, e credo di dovere insistere nel mio emendamento.

Aggiungo altre due osservazioni, non di sostanza, ma di pura opportunità, e che sento il dovere di porre innanzi, perchè ho dovuto convincermi che gli argomenti di opportunità, forse più di quelli di sostanza, hanno qui dentro importanza peculiare.

La prima osservazione è questa: che i Banchi meridionali nulla hanno a temere dalla misura che noi abbiamo proposta, perchè nei Banchi meridionali vi è la sezione del risparmio, e quindi a quell'operazione cui si chiude uno sportello da una parte, si apre uno sportello dall'altra. L'altra osservazione è che solo scopo nostro è d'impedire la concorrenza della Banca d'Italia a danno delle Banche cooperative, specialmente dell'Alta Italia, concorrenza che io non esito a chiamare sleale, e che si accorda a quello Istituto colla disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 12.

Ecco perchè io, ritornando al testo più meditato e più savio del progetto ministeriale, faccio una proposta che spero di vedere accolta, non soltanto perchè ragionevole, ma anco perchè non parte da questi banchi, ma è partita da quello dei ministri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grippo.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini. Rinunzio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Non sono d'accordo con l'onorevole Rossi perchè trovo opportuno il concetto della Commissione e tenderei anzi ad allargarlo.

La gravità della nostra situazione presente dipende dall'abuso del credito e dall'aver fatto poggiare tutte le operazioni dei nostri Istituti sul solo biglietto, mentre bi-

sognerebbe invece render loro possibile di fare il credito al pubblico servendosi in gran parte del capitale effettivo del pubblico stesso, come accade in tutti gli altri paesi.

Nella Banca d'Inghilterra per esempio i depositi dei privati sono superiori alla somma degli sconti... *(Interruzione dell'onorevole Rossi).*

Presidente. Non facciano conversazioni.

Sonnino Sidney . . . e non solo presso la Banca d'Inghilterra, ma anche presso gli Istituti minori di emissione; e non soltanto in Inghilterra, ma in Francia, in Russia, a Nuova York, in Spagna, in Germania, il portafoglio è servito quasi esclusivamente dai depositi. Soltanto in Austria, dove vige il corso forzoso, e in due piccoli paesi, come il Belgio e l'Olanda, troviamo la somma dei depositi in conto corrente inferiore di molto alla cifra del portafoglio.

Io credo che, se noi vogliamo uscire dal sistema di fare il credito solo sulle promesse e sulla base della carta moneta e non sul capitale effettivo, non risaneremo mai la nostra circolazione.

Sarebbe un beneficio per tutti se le operazioni di sconto si facessero col capitale del pubblico che viene a depositarsi alle Banche, e che il biglietto rappresentasse soltanto la moneta metallica esistente nei forzieri delle Banche stesse o servisse di riserva per i momenti di bisogni straordinari ed eccezionali di credito, o di subitanee domande di ritiro dei depositi.

Io capisco che come misura di prudenza, la legge richieda di fronte alla cifra dei depositi una qualche riduzione del limite della circolazione, appunto per obbligare gli Istituti a tenere una riserva di biglietti per i casi di richieste straordinarie di rimborsi; ma anche qui non bisogna eccedere, perchè richiedere i tre quarti come fa ora l'articolo della Commissione, equivale quasi al vietare senz'altro i depositi in conto corrente.

E lasciando stare, se volete, gli altri paesi, teniamo conto delle condizioni di fatto del nostro.

Si parla del Banco di Napoli. Ma, onorevole Rossi, il Banco di Napoli ha per 40 milioni di depositi al 2 per cento netto, ciò che vuol dire 2.26 a 2.27 per cento; se ad un tratto l'obbligate a ridurre il saggio d'interesse di questi depositi, non potrà andare avanti e dovrà forzatamente eccedere nella circolazione. E notate che è già quasi alla cifra massima

della circolazione consentitagli; quindi non dovete fare una legge in termini tali, che praticamente non sia possibile per il Banco di non violarne le prescrizioni.

Rossi Luigi. E le Casse di risparmio?

Sonnino Sidney. Ma che c'entrano le Casse di risparmio, che hanno tutt'altro servizio e tutt'altre funzioni, e diverse cautele e regolamenti di quelli che non ha e non deve avere l'Istituto di emissione?

Credo che dobbiamo col rendere possibile con le dovute cautele al Banco di Napoli l'espansione del servizio dei conti correnti, dargli modo di disinteressarsi sempre più dall'emissione, col fondare le sue operazioni sui capitali che la fiducia del pubblico gli affida. È questo il solo modo con cui potremo giungere a salvare quell'Istituto, pur restringendone di fatto la circolazione.

Ma qui si parla, mi si dice, dei soli conti correnti fruttiferi.

Sia pure; ma il pericolo che può eventualmente presentare per un Istituto il servizio dei conti correnti non sta nel frutto che dà sui depositi, sta nella esigibilità a vista dei depositi stessi, e nella conseguente possibilità di domande straordinarie e subitane di rimborsi per parte del pubblico. Il frutto anzi ci fornisce una garanzia contro il pericolo.

Nella relazione del commendatore Orsini sulla Banca Nazionale, quando viene a parlare dei depositi a contanti (a pagina 493) e trova la cifra ingente di 109 milioni, dice appunto che di questa non vi è da preoccuparsi, perchè i depositi non potendo essere ritirati che a scadenza e previa disdetta, l'Istituto ha sempre agio di apparecchiarsi a questi rimborsi senza perturbare la propria economia, nè l'andamento delle sue operazioni ordinarie.

Difatti la concessione del frutto, per quanto questo sia mite, rende possibile l'imposizione di un termine di preavviso pel rimborso e così garantisce l'Istituto da ogni eccessiva e subitanea sorpresa.

Ma v'è di più; i depositi fruttiferi non si ritirano con la stessa facoltà dei non fruttiferi, perchè il frutto non viene concesso nel primo o nei primi giorni del deposito; onde il depositante ci pensa a ritirarli senza una buona ragione per poi riportarli. Invece i capitali non fruttiferi alla più piccola minaccia vengono ritirati.

Dunque io credo che questa dei conti

correnti non sia una funzione pericolosa, ma anzi sia utile per gli Istituti d'emissione e per l'economia del paese in generale, perchè facilita la formazione dei capitali e il loro impiego utile negli affari commerciali.

Nè la concessione di un mite interesse dell'uno e dell'uno e mezzo per cento può creare una rovinosa concorrenza agli Istituti di credito ordinari.

Quanto agli Istituti di emissione è molto meglio che essi tengano in riserva i loro biglietti ed operino per quanto possibile sopra capitali effettivi.

L'esperienza degli altri paesi ci conforta a questo e l'esperienza nostra ci mostra i pericoli di fare altrimenti. Credo che molte difficoltà si sarebbero evitate se si fosse potuto allargare il servizio dei depositi e quello degli assegni o *chèques* che si è sempre cercato di frenare nel nostro paese, abusando invece dei biglietti.

L'onorevole Rossi trova che lo scopo degli Istituti è quello di emettere biglietti; io dico anzi ch'essi debbano frenare quanto è più possibile l'emissione.

Rossi Luigi. Ho detto che è il mezzo.

Sonnino Sidney. Il biglietto dev'essere il mezzo di ripararsi nei momenti di pericolo e di straordinarie domande di credito; nei tempi ordinari il biglietto dovrebbe essere soltanto il rappresentativo della moneta metallica o il mezzo per facilitare agli Istituti di compiere la loro funzione di intermediari tra il pubblico che ha capitali da impiegare e il pubblico che cerca capitali per impiegarli... (*Interruzioni*).

Questa è l'opinione mia: mi rincresce che non sia la sua.

Inoltre credo pericoloso, se vogliamo che i Banchi meridionali stiano nei termini della legge, il frenare eccessivamente il servizio dei depositi.

Rossi Luigi. Io non ho detto che il biglietto sia il fine, lo scopo, ho detto che è il mezzo con cui gl'Istituti adempiono alle loro funzioni; e non ci vuole nemmeno tutta l'intelligenza dell'onorevole Sonnino per capire che il mezzo è diverso dallo scopo e viceversa.

Sonnino Sidney. Ho detto che era lo strumento naturale degl'Istituti di emissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Frascara.

Frascara. È la prima volta che prendo a

parlare intorno a questo disegno di legge. Mi consentiranno quindi gli onorevoli colleghi qualche momento, per esporre le ragioni per le quali ho dato voti favorevoli circa le principali questioni risolte negli articoli precedenti, per le quali in massima sono favorevole al disegno di legge, e per le quali, salvo alcune osservazioni, come quelle che sto per esporre, voterò anche gli altri articoli.

Dichiaro subito che non sono entusiasta di questo disegno di legge, perchè avrei consentito nell'opinione di altri colleghi, che hanno così bene svolto le loro idee in questa Camera, intorno alla istituzione di una Banca Unica per azioni. Io credo che se si fosse riusciti a quell'ideale, sarebbe stato assai meglio, perchè l'avere un Istituto completamente sano con capitali nuovi e integri, con circolazione corretta, indipendente da tutti gli errori del passato, avrebbe costituito una forza di incalcolabile valore pel credito del paese, specialmente in questi momenti, nei quali la questione monetaria è così grave in tutto il mondo.

Ma se quello era un ideale, a cui avrei aspirato, mi sono pur reso conto delle enormi difficoltà che si sarebbero incontrate per la liquidazione degli Istituti esistenti. Sarebbe stata una specie di liquidazione degli azionisti, dei debitori e dei creditori delle Banche, e si può dire di quasi tutto il paese, perchè le nostre Banche di emissione racchiudono in sé stesse quasi tutta la vita economica nazionale. Prima di proclamare la liquidazione di Istituti che pure vivevano di una vita più o meno attiva, ed avevano credito nel paese ed all'estero, tutti converranno che bisognava andare molto cauti.

E qui mi piace confutare una opinione messa innanzi dall'onorevole Vacchelli nel suo importante discorso.

Egli diceva: con questa legge, non fate che arrecare beneficio agli azionisti della Banca Nazionale; tanto ciò è vero che dopo che questo disegno di legge è stato presentato, le azioni di quell'Istituto sono rialzate di trecento lire.

Ora questo è un errore di fatto. Le azioni della Banca Nazionale son rimaste al prezzo che avevano quando fu presentato il disegno di legge, se pure non sono diminuite di qualche punto. E son d'avviso che qualunque provvedimento di proroga fosse stato presentato, le azioni avrebbero conservata la stessa

posizione. Il *plusvalore* sul capitale versato, rappresenta, secondo me, niente altro che il credito di cui gode ancora quell'Istituto, malgrado le perdite incontrate.

Ed è appunto l'esistenza di questo credito che mi persuase che sarebbe stato errore il voler liquidare sia la Banca Nazionale, sia gli altri Istituti.

La fusione con le Banche toscane non è una liquidazione: anzi è un approfittare del valore che hanno questi Istituti, per attuare il concetto, che si può discutere, e fu discusso, della fusione di tutti insieme in un unico Istituto per azioni.

Gli stabilimenti di credito sono come le fabbriche, gli opifici. Fino a che la manifattura è in esercizio, essa ha un valore e rappresenta una attività. Chiudetela, ed essa non servirà più a nulla. Così, ponete una banca in liquidazione, e liquiderete non solo le sue attività e passività ma anche il valore economico, il credito che essa rappresenta.

Un'altra ragione, per la quale credo che si debba votare la legge, è che bisogna, a mio avviso, porre termine alla presente situazione di cose, poichè all'estero si osserva e si dice che l'Italia non sa togliersi dalle difficoltà, che non ha il coraggio di uscirne altro che con proroghe, e nel dubbio che le cose possano rimanere nello stato precario in cui si trovano, il nostro credito viene depresso dai nostri nemici. Se non si uscisse dalla presente situazione, si correrebbe grave rischio di cadere sconfitti nella terribile lotta che si combatte per la circolazione monetaria.

Credo che le mie impressioni e lo stato dell'animo mio segnino il *diapason* delle disposizioni dell'Assemblea e della maggioranza. È una maggioranza che vota la legge come un *pis aller*, in mancanza di meglio. e di ciò abbiamo potuto persuaderci nel corso della discussione.

Ma, se in massima sono favorevole al disegno di legge, credo che, pur non facendo opera perfetta, la si debba in alcuni punti assolutamente migliorare. A mio avviso, ripeto, bisogna salvare alcuni caposaldi, che sono necessari per avere una buona circolazione. Fra questi, pare a me vi sia quello di proibire assolutamente i conti correnti fruttiferi agli Istituti di emissione. Mi rincresce di essere in ciò, di opinione diversa da quella dell'onorevole Sonnino: ma io credo che l'Istituto di emissione non debba attirare capitali

ad interesse. Esso deve fare lo sconto delle cambiali che rappresentano operazioni commerciali compiute, e deve specialmente soddisfare ai bisogni della circolazione della ricchezza, più che a quelli della produzione. Ma allora mi direte: chi deve pensare alla produzione? Io ritengo precisamente che, per riguardo alla produzione della ricchezza, specialmente agricola, gli Istituti di emissione debbono astenersi da tutte le speculazioni che presentano un rischio, ed attenersi a quelle che assicurano la massima rapidità della operazione bancaria.

Le operazioni dirette a promuovere la produzione devono essere specialmente affidate all'iniziativa privata, a quegli Istituti di credito ordinario, (Banche popolari, Banche cooperative od Istituti locali) i quali sono meglio in grado di apprezzare e valutare le operazioni aleatorie e a lunga scadenza.

L'errore appunto dei nostri Istituti di emissione (*Segni di approvazione dell'onorevole Luzzatti Luigi*) (e mi piace di avere in ciò l'assenso dell'onorevole Luzzatti) è stato quello di gettarsi in operazioni che presentavano alee straordinarie. (*Interruzione dell'onorevole Sonnino*).

Faccio osservare all'onorevole Sonnino, che m'interrompe, che è provato da una statistica dei conti correnti fruttiferi della Banca Nazionale, che prima del 1883 ed anche fino al 1889 quei conti correnti rappresentavano quasi un nonnulla per l'Istituto; ma quando cominciò l'eccesso di circolazione, cominciò anche l'eccesso dei conti correnti fruttiferi. E dopo il 1890 questi conti fruttiferi si elevarono a grado a grado fino a 114 milioni, cifra alla quale, se non erro, si trovano al presente.

Credo poi che gli Istituti di emissione debbano astenersi da queste operazioni di conti correnti fruttiferi anche per non creare una concorrenza esiziale tra essi e tutte le Banche di credito ordinario.

È impossibile che queste Banche resistano; perchè come volete che non abbia preponderanza soverchia il credito di un Istituto il quale ha rapporti continui con lo Stato, ha il privilegio dell'emissione, ha una massa di attività molto maggiore di qualunque Banca privata, ha una facilità di trasmissione di fondi come nessuno Istituto ordinario può avere; il quale, per ultimo, gode, per mezzo del biglietto, di una tale pubblicità che un

Istituto privato non potrebbe ottenere nemmeno con gravissimo sacrificio?

Ecco le ragioni per le quali la Banca di emissione, anche senza volerlo, col solo aprire i suoi sportelli ai conti fruttiferi, anche a bassissimo interesse, esercita una concorrenza assorbente contro gli altri Istituti. (*Bene!*)

Ed allora che cosa vedrete? Vedrete, in un paese povero, come l'Italia, accumularsi risparmi nelle casse degli Istituti di emissione e restarvi giacenti senza potere essere destinati ad alcuna industria, mentre gli Istituti di credito ordinario, i quali non possono trarre danaro che dai conti correnti fruttiferi, non riusciranno ad averne.

Or come venite a parlarci di aiuti all'iniziativa privata, di stimoli alle industrie e soprattutto di miglioramenti agricoli, quando non date agli Istituti che dovrebbero adempiere queste funzioni il mezzo di aver danaro?

Volete che vadano sempre a battere alle porte delle Banche di emissione e a domandare in grazia qualche milione, tanto per far fronte ai loro impegni?

Se poi consideriamo le conseguenze che possono venire agli Istituti di emissione, dalla facoltà di aprire conti correnti fruttiferi troveremo un altro argomento e potentissimo contro di essa.

Supponete che venga un momento di panico, come quelli de' quali pur troppo avete recenti esempi. I depositanti si affolleranno agli sportelli e i conti correnti verranno tosto ritirati; essi rappresentano un pericolo peggiore del biglietto. Il detentore del biglietto sa di avere una certa garanzia nel corso legale; ma il correntista non ha nessuna garanzia e, appena verrà la scadenza del suo deposito, correrà a ritirarlo. E succederà quello che si è verificato pur troppo per la Banca Romana. (*Interruzione dell'onorevole Sonnino*).

Ricordo all'onorevole Sonnino che è stata proposta in questa Camera una mozione per biasimare il Governo appunto perchè aveva lasciato pagare i conti correnti fruttiferi della Banca Romana. E perchè il Governo fece così? Perchè l'agire diversamente avrebbe provocato il fallimento della Banca Romana.

Ed io debbo dire che in questo argomento il Ministero ha dimostrato quella prontezza e quell'energia che sono necessarie nei momenti eccezionali, perchè, se quando avvenne la catastrofe della Banca Romana, il Governo non avesse voluto e saputo assumere la re-

sponsabilità di lasciar rimborsare i conti correnti, avremmo visto chiudersi gli sportelli della Banca, e nessuno può calcolare quali sarebbero state le conseguenze del disastro.

Finisco queste brevi osservazioni col raccomandare al Ministero di voler prendere in benevola attenzione il mio emendamento. Dico francamente che non m'illudo di vederlo accettato, perchè so che è già stato concordato un articolo fra Ministero e Commissione, nel quale di esso non si tiene conto; ma ad ogni modo dichiaro, che voterò per quell'emendamento che meno si discosterà da quello che io ho proposto, e che con piacere voterei pel capoverso dell'articolo quale era stato proposto dal Governo, e che a me pare molto migliore e molto più efficace di quello della Commissione. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tortarolo.

Tortarolo. All'articolo 12 della legge molti miei amici ed io abbiamo proposto un emendamento che si distacca molto dalla disposizione proposta dalla Commissione parlamentare, e si accosta invece al progetto originario del Ministero.

Sono mosso ora a portare davanti alla Camera una questione nella quale so di avere concordi molti di voi; se pure son veri i telegrammi che in questi ultimi giorni moltissimi fra noi abbiamo ricevuto da una gran parte dei centri maggiori e minori dell'Italia settentrionale e dell'Italia media.

L'annuncio che si voglia dare facoltà agli Istituti di emissione di ricevere depositi fruttiferi ad un tasso relativamente alto ha colpito sì fortemente il paese che un vero movimento insurrezionale economico si manifestò là dove il sistema dei depositi fruttiferi è meglio organizzato e più diffuso.

Voi sapete che, a fianco degli Istituti di emissione, vi sono Istituti minori di sconto e di deposito, quali la Banca generale, in Roma, la Cassa di Risparmio a Milano a Torino l'Istituto di San Paolo, a Venezia la Banca veneta. In tutti i centri grandi o piccoli di attività commerciale esistono codesti Istituti di sconto e funzionano egregiamente, soprattutto a vantaggio del piccolo commercio. Imperocchè gli Istituti di emissione non possono porsi a contatto immediato col commercio minore; il quale costituisce la clientela naturale degli Istituti di sconto e trova in questi ultimi un efficace ed utile interme-

diario verso i grandi Istituti di emissione. Chi esercita lo sconto e riceve conti correnti, depositando presso questi tutta la carta-valore che dal piccolo commercio è riuscito a raccogliere, serve, direi quasi, di cuscinetto di sicurezza, serve di garanzia e di alimento fecondo, alle operazioni maggiori dei grandi Istituti di emissione.

Ora, vi dico la verità, non sentirei una sì grande apprensione se si trattasse soltanto di compromettere i maggiori Istituti di sconto i quali avendo una forza di resistenza veramente grande potranno, senza soccombere, tener fermo in una lotta la cui asprezza è limitata a tre anni; ma qui si tratta di ben altro.

Non vi è città per quanto piccola nell'Alta Italia, nella Media ed anche nel Mezzogiorno, dove quel risparmio accumulato, che si potrebbe chiamare il risparmio del piccolo commercio, non abbia saputo creare piccoli istituti che corrono sotto il nome di Banche popolari, ed assumono, non di rado, la forma cooperativa.

Queste Banche, che sono cresciute prospere in Italia, costituiscono un giusto titolo di orgoglio per il nostro paese e sono modello di buona organizzazione del credito. Voi sapete che vennero qua commissari ufficiali esteri per studiarle e per trapiantarle in altri paesi.

La Banca popolare è in Italia il banchiere e nello stesso tempo il cassiere del piccolo commercio e della piccola industria, ed ivi essa trova una estesa e veramente numerosissima clientela.

Ma vi è di più; quando il risparmio accumulato è divenuto abbastanza considerevole, esso assume una forma diversa: e coloro stessi che hanno cominciato col mettere il loro danaro in deposito, finiscono col diventare azionisti della Banca popolare.

Il ministro di agricoltura e commercio può dare informazioni sopra i capitali investiti in questa forma. Io avrei potuto anche procurarmele per dare alle mie parole un'autorità che forse non hanno, perchè non ho provveduto a corredarle con la dimostrazione delle cifre statistiche. Ma quando si rifletta che le sole Casse di risparmio postali accumulano più di 300 milioni non crederete esagerato che io calcoli a circa mezzo miliardo i depositi raccolti dalle Banche popolari.

Ora, l'articolo 12 della legge dispone che

gli Istituti d'emissione potranno ricevere in deposito fruttifero qualsiasi risparmio; che gli Istituti d'emissione avranno facoltà di pagare sopra i depositi ricevuti, un tasso che sul principio è molto elevato. Quali saranno le conseguenze della applicazione di questo articolo? È facile comprenderle.

L'Istituto d'emissione, cui è fatta facoltà di lucrare l'interesse corrispondente a cento lire ogni volta che ne impiega sole quaranta; e ciò a motivo del rapporto che vi è tra la riserva metallica e la sua circolazione, può largheggiare nell'interesse che darà ai suoi depositanti; mentre le banche popolari non potendo fare altrettanto, dovranno chiudere gli sportelli. Ora, io comprendo tutte le necessità che costringono ognuno di noi a fare molte transazioni sui propri convincimenti dottrinali per riuscire a condurre in porto questa legge, ma ritengo che i vantaggi che deriveranno dal riordinamento degli Istituti d'emissione, se pur saranno quali vengono pronosticati, non compenseranno mai il disordine, la perdita, la ingiustizia che deriverebbe dalla soppressione delle Banche popolari.

Comprendo che si debbano fare sacrifici per il riordinamento del credito, ma non intendo che degl'Istituti d'emissione si debba fare un idolo così mostruoso, che alla sua rapacità insaziabile si abbia a sacrificare qualunque altro sia pur grande interesse

Faccio un'altra osservazione.

È vero che con l'articolo modificato dal Governo si pone un limite di tre anni alla troppo alta e pericolosa misura dell'interesse sui depositi che defluiscono nelle casse degli Istituti d'emissione; ma, se gli Istituti lo vorranno, in tre anni avranno spazzato il terreno da tutti i concorrenti, e quindi tutto il risparmio nazionale si sarà riversato nella Banca d'Italia, nei banchi di Napoli e di Sicilia ben prima che siano passati i tre anni. Perché ciò non accada occorrerà una gran forza di moderazione da parte di questi Istituti: nè sarà merito vostro; chè colla legge avrete assicurato loro il mezzo di conseguire l'assoluto monopolio del credito in tutta Italia.

Ed allora io vi domando: chi oserà opporsi a qualsiasi pretesa venga avanzata da questi Istituti? Io che pur amo i Governi forti e potenti, non voglio concorrere a preparare una condizione di cose simile!

Quindi, non solo io, ed i firmatari del-

l'ordine del giorno, ma molti altri colleghi che si sono associati a noi posteriormente alla sua presentazione, non potremo approvare l'articolo del Governo.

Noi abbiamo riconosciuto che la presente legge richiede, da noi che intendiamo approvarla, molto sacrificio di convinzioni dottrinali, molta abnegazione di spirito, grande serenità di giudizio.

Ma se l'opportunità, la quale non è altro che la sintesi ultima di tutte le cause influenti, può giustificare transazioni che si allontanano largamente dalle nostre massime dottrinali, dichiariamo che, fra le cause influenti, non soggiaceremo a quella delle gare di prevalenza dei partiti politici. (*Approvazioni*).

Nella posizione di cose che sarà apprezzata da ognuno secondo i propri criteri, noi abbiamo però il diritto ed il dovere di fare un'ultima dichiarazione.

Modesti gregari nel partito cui abbiamo l'onore di appartenere, se in occasione dell'articolo 12, fossimo posti nell'alternativa di veder sacrificati grandi interessi del paese, o di vedere sacrificata la prevalenza del nostro partito, non esiteremo nella scelta: noi voteremo contro l'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris Maggiorino.

Ferraris Maggiorino. Comincerò a fare una piccolissima osservazione di forma. Io non sarei alieno dall'accettare l'alinea il quale dice:

« Gli Istituti possono accettare pure ipoteche o beni immobili a garanzia di crediti dubbi o in sofferenza, ma debbono liquidare tali operazioni entro il termine di tre anni » ma desidererei che vi fosse aggiunto che i suddetti crediti dubbi, passeranno immediatamente in sofferenza; altrimenti, con questo articolo, non faremmo altro che autorizzare gli Istituti di emissione a fare operazioni immobiliari.

Credo quindi, che la Commissione non avrà difficoltà di accettare questa piccola aggiunta la quale esprime e completa il suo pensiero.

Quanto ai conti correnti dichiaro francamente che essi sarebbero stati una difesa indispensabile per i banchi del Mezzogiorno se avessero avuto vigore le disposizioni del primitivo articolo 5 sulla riscontrata: ma, essendo state mutate quelle disposizioni io

sono disposto ad accogliere sui conti correnti le proposte del Governo od altre analoghe, restando ben inteso sempre libera la Cassa di risparmio annessa agli Istituti di emissione, inquantochè sono d'avviso che i conti correnti siano un pericolo per le banche che emettono biglietti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saporito.

Saporito. Secondo me la Commissione aveva peggiorato non poco questo articolo avendovi introdotto l'autorizzazione agli Istituti di fare operazioni sopra le proprie azioni...

Grimaldi, ministro del tesoro. Ma mai più.

Saporito. ... ed avendoli autorizzati a ricevere depositi in conto corrente fruttiferi.

Oggi però tanto il Governo che la Commissione lo peggiorano ancora di più elevando la durata degli sconti a quattro mesi; autorizzando anche delle anticipazioni a sei mesi, e permettendo le anticipazioni sopra i certificati di deposito di spiriti e di cognac esistenti nei magazzini istituiti dalla legge 29 agosto 1889 e 4 dicembre 1891.

L'autorizzazione agli Istituti a fare operazioni sulle proprie azioni non si può concedere, e pare che il ministro Grimaldi sia d'accordo con me...

Grimaldi, ministro del tesoro. Ma c'è il Codice di commercio.

Saporito. Allora perchè avevate messa la proibizione nel vostro articolo di legge? Potevate non parlarne. Ora è necessario che voi facciate delle esplicite dichiarazioni.

Sulla quistione dei depositi in conto corrente fruttiferi io con dispiacere non mi trovo d'accordo col mio amico Sonnino, come non lo era ieri sulla questione della riscontrata e non avrei nulla ad aggiungere a quanto hanno detto l'onorevole Rossi ed altri colleghi che hanno parlato prima di me.

Questa disposizione è un vero errore economico. I depositi produttivi d'interessi sono il motore delle Banche che non hanno la facoltà di emettere dei biglietti; sono lo strumento della loro professione.

Per le Banche, alle quali la facoltà di emissione permette di attingere *gratis* delle risorse nella circolazione, i conti correnti ad interessi sono inutili.

Se essi sono meno costosi dei biglietti, questi spariscono come in Scozia, dove la circolazione fiduciaria è di lire 150 milioni circa, di fronte a più di due miliardi di de-

positi; e come anche in Svezia e negli Stati Uniti d'America. Se al contrario gl'interessi serviti ai conti correnti sono superiori alle spese di circolazione, allora le Banche non accettano i depositi.

La funzione delle Banche di emissione, per ciò che riguarda i conti correnti è quella di ricevere i fondi d'esercizio dei commercianti e farli circolare per mezzo delle girate. Non deve da loro aspettarsi altro servizio; questo è assai importante per compensare la leggera perdita d'interessi che subiscono i depositanti.

Nè la Francia, nè l'Inghilterra, nè la Germania, per non citare che questi tre soli grandi paesi, servono interessi di conti correnti. Autorizzando una Banca di emissione a ricevere depositi in conto corrente fruttifero, si pone nella necessità di impiegare i depositi, che dovrebbero essere sempre disponibili, ed essere ritirati su di un semplice *chèque* qualunque ne sia l'ammontare. E qui sta l'inconveniente di questa inopportuna proposta della Commissione.

E poi c'è una gravissima ragione contro i conti correnti fruttiferi la quale è stata già accennata dall'onorevole Rossi, una ragione che avrebbe dovuto avere molto peso sull'animo del Governo e della Commissione: voi permettete che le Banche di emissione facciano la concorrenza alle Banche ordinarie quando dopo aver loro accordato il privilegio della emissione ed una circolazione così forte (alla Banca d'Italia di 800 milioni, alle altre Banche da 3 a 400 milioni) le concedete anche la facoltà di aprire conti correnti fruttiferi.

Con questa facoltà voi recate grave offesa agli interessi degli altri Istituti di credito, voi recate grave ferita alla libertà del credito.

Veniamo all'altra questione dello sconto a 4 mesi. Perchè avete voluto elevare il termine dello sconto da 3 a 4 mesi? Tutti sappiamo che il portafoglio di un Istituto di emissione deve essere realizzabile a breve scadenza; e presso le principali Banche di emissione di Europa la scadenza non è al di là dei tre mesi. Perchè volete riempire i portafogli degl'Istituti di emissione con cambiali a lunga scadenza? Avete voluto contentare i toscani? Ma allora dite che fate una legge per contentare i deputati della vostra maggioranza e non una legge d'interesse generale; dite che fate una legge per soddisfare interessi particolari.

Egregio ministro del tesoro, se fuori d'Italia sarà letta questa legge in cui si permettono agl'Istituti di emissione sconti di cambiali sino a quattro mesi, si riderà della nostra ingenuità; si dirà che noi non comprendiamo nulla, nè d'Istituti di emissione, nè di tutto ciò che riguarda una buona circolazione fiduciaria.

E insieme a quello dello sconto, avete prolungato anche il termine per le anticipazioni portandolo a sei mesi.

Io avevo biasimato il termine di quattro mesi per la notissima ragione che gli Istituti devono avere sempre un portafoglio di pronta realizzazione, sia in rapporto alle cambiali che in rapporto a titoli sui quali essi fanno anticipazioni e voi ora portate questo termine a sei mesi, mentre si sa già che le operazioni di anticipazioni si possono rinnovare tacitamente!

Quali criteri seguite voi nel fare questa legge?

E perchè permettete alle Banche di emissione le anticipazioni su cartelle fondiari? Non sapete che le operazioni di credito fondiario si sono fatte, particolarmente dal Banco di Napoli, con poca accortezza e con nessuna serietà? Non sapete che i beni ipotecati sono stati stimati tre, quattro volte di più del loro valore reale e che i beni passati a quell'Istituto per mancati pagamenti dei debitori, rappresentano quasi il quarto del valore per il quale furono dati in ipoteca?

Trovo anche inopportuna la disposizione con la quale si permettono anticipazioni sopra sete gregge e lavorate in organzini ed in trame.

Un Istituto di emissione non è un grande magazzino, la sua funzione è quella di scontare la carta e non di condizionare le sete. Le sete sono una mercanzia *warrantabile*: la Banca sconterà i *warrants* di seta. È tutto ciò che si possa pretendere.

Non trovo poi termini per biasimare a sufficienza le anticipazioni sopra certificati di deposito di spiriti e *cognac*!

Come potete pretendere che Istituti di emissione debbano anticipare sopra certificati di deposito di spiriti e di *cognac*, cioè di merci che oggi possono valere cento e domani dieci? Sopra certificati di deposito di merci che non sono sempre realizzabili?

Onorevole ministro del tesoro, permettete mi dica che voi avete voluto sodi-

sfare tutti i capricci dei deputati, tutti gli interessi e i pregiudizi delle varie località, ma che non avete pensato agli interessi degli Istituti in rapporto alle funzioni della circolazione fiduciaria.

Voi non fate una legge di riordinamento di Istituti di emissione. Voi regalate al paese un'accozzaglia di disposizioni che non hanno base in alcun buon criterio, ma nel capriccio e nei vari interessi particolari.

Per correggere gli enormi errori che presenta questo articolo del disegno di legge ho proposto vari emendamenti: non li ho proposti con la speranza di vederli accolti; ma per adempiere ad un dovere e protestare contro questo strano modo di fare leggi che hanno così grande importanza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatto Riccardo.

Luzzatto Riccardo. Io ho presentato una proposta perchè sia ripristinato il terzo paragrafo dell'articolo 12 del disegno di legge del Ministero.

Dirò brevemente le ragioni di questa mia proposta. Tre sono le variazioni che la Commissione ha introdotto in questa parte del disegno ministeriale.

La prima consiste nell'autorizzazione data agli Istituti di emissione di tenere una scorta di rendita italiana; mentre di questa facoltà nel progetto ministeriale non si parlava.

La seconda nella soppressione della disposizione che era stata proposta dal Ministero, con la quale si vietava agli Istituti di emissione di fare operazioni sulle proprie azioni.

La terza infine in una maggiore larghezza che la Commissione concede in riguardo ai depositi.

Su quest'ultima hanno parlato parecchi oratori; ma sulle prime due non ho sentito ancora nessuna osservazione. Permetta quindi la Camera che io dia ragione assai sommaria del perchè io, che pur non sono ministeriale, convenga con quanto il Ministero proponeva.

Trovo strano che la Commissione abbia voluto correggere il disegno di legge ministeriale nel senso d'autorizzare gli Istituti di emissione a tenere una scorta di rendita italiana. La Commissione dice che nessuno ha mai pensato d'interdire agli Istituti questa facoltà. Ma, intendiamoci: la concessione della emissione si fa per procurare degli utili agli azionisti delle Banche, o per soddisfare un biso-

gno del Paese? Se si concede per adempiere ad un servizio pubblico, si deve impedire che esso serva di strumento a speculazioni che al Paese riescano dannose.

Lo Stato concede alle Banche di emettere carta moneta facendosi pagare l'1 per cento. Le Banche comprano della rendita dello Stato, che rende il 4 1/2 per cento, il che vuol dire che lo Stato concede ad esse un lucro del 3 1/2 per cento che non ha nessuna ragione di essere.

E pazienza se il lucro che le Banche si possono procurare in questo modo avvenisse senza danno di alcuno; ma un danno gravissimo avrete, se ammettete che le Banche possono investire il loro capitale in rendita dello Stato; perchè egli è evidente, egregi colleghi, che, se voi date a qualcheduno il diritto di fare un guadagno, esso non si farà pregare per approfittarne; anzi, umanamente parlando, esso ha l'obbligo di profittarne.

Orbene, se voi direte alle Banche: voi potete impiegare una parte dei vostri biglietti in rendita dello Stato, è naturale che lo faranno.

Ed allora, o questa parte di biglietti che verrà impiegata in rendita dello Stato sarà sottratta ai bisogni del commercio, e ne verrà un danno al commercio stesso che non avrà a sufficienza lo strumento degli scambi; e non sarà sottratta ai bisogni del commercio, ed allora avremo un eccesso di circolazione. Di qui non si sfugge. La somma impiegata in rendita, o rappresenterà una restrizione alla circolazione commerciale, se non verrà messa in circolazione la somma corrispondente a quella impiegata in rendita, o rappresenterà un eccesso se, per sopperire alla somma erogata nell'acquisto di rendita, si emetterà dell'altra carta moneta. In ogni modo un danno certo per l'economia nazionale al solo scopo di procurare un lucro alle Banche.

Ma questo danno può diventare anche più grave, può diventare un pericolo per il Governo e per lo Stato nella questione dei cambi. Quando le Banche abbiano impiegato un grosso capitale in rendita dello Stato, evidentemente esse possono trovarsi obbligate a rivenderla. Orbene, ponete il caso che la Banca si trovi in condizione di dover rivendere nel giorno in cui lo Stato invece ha bisogno di pagare debiti in oro. Ecco che la Banca contropera all'azione dello Stato e crea l'aggio

nel momento in cui lo Stato avrebbe bisogno che l'aggio non vi fosse.

Questo pericolo non è nuovo. Ne abbiamo avuto degli esempi ed in questi giorni stessi ho letto che si accusava la Banca Nazionale di procurare il ribasso della rendita per scopi suoi particolari.

Io non credo a questa accusa, ma evidentemente essa non potrebbe farsi se la Banca Nazionale non avesse investito forti somme in rendita.

La Banca Nazionale, come ogni Banca che faccia sovvenzioni sui valori, deve necessariamente avere nel suo portafogli una quantità di questi valori e tra essi anche della rendita. E se a questa rendita voi aggiungete quella che la Banca compra per speculazione, ossia per lucrare sulla differenza fra il costo annuale del biglietto e il coupon annuale della rendita, voi create uno stato di cose assolutamente pericoloso per il mercato della rendita. Questa facoltà quindi deve assolutamente respingere.

Vengo ora alla seconda osservazione; sull'articolo 12. Il Governo proponeva di dichiarare che gl'Istituti di emissione non possono fare operazioni sulle proprie azioni. La Commissione sopprime questa prescrizione.

La questione se una Banca possa fare operazioni sulle proprie azioni è tutt'altro che nuova.

Cocco-Ortu, relatore. È inutile discuterne; legga la relazione.

Luzzatto Riccardo. Non è affatto inutile discuterne. L'onorevole Cocco-Ortu, interrompomi, riconosce che queste operazioni sulle proprie azioni sono inammissibili e sarebbe infatti stato strano che l'onorevole Cocco-Ortu avesse disapprovato « lo suo maestro e lo suo autore » Zanardelli, che ha scritto l'articolo 144 del Codice di commercio, il quale proibisce espressamente queste operazioni.

Ma quando l'onorevole Cocco-Ortu e la Commissione hanno riconosciuto che questo genere di operazioni non deve essere permesso, non mi spiegano perchè abbiano soppresso il divieto espressamente fatto nel disegno di legge del Ministero.

Cocco-Ortu, relatore. Perchè l'articolo enumera le operazioni lecite e quindi implicitamente vieta quelle ch'esso non permette.

Luzzatto Riccardo. Onorevole Cocco-Ortu, potrei essere d'accordo con lei se la Banca

d' Italia, che sta per nascere, fosse retta dal Codice di commercio, perchè allora essa sarebbe colpita dal divieto stabilito nel Codice stesso; ma, onorevoli colleghi, bisogna pensare che lo statuto della Banca d' Italia dovrà essere approvato con Decreto Reale (io non amo questa situazione, per la quale il Governo contrae con un ente che non c'è e che si creerà, ma tant'è: voi avete votato che la Banca d' Italia sia creata da un Decreto Reale) e che essa è quindi qualche cosa di estraneo, di superiore al Codice di commercio; perchè questo disciplina soltanto le Banche e le Società anonime i cui atti di fondazione sieno approvati dal tribunale.

Ora quando voi la sottraete al dominio della legge generale e del tribunale per metterla sotto il dominio speciale dei Decreti Reali di là da venire, io ho diritto di chiedere che le cose sieno chiarite, ed ho il diritto di dire che era logico il Ministero quando, istituendo una Banca eccezionale con statuti eccezionali, richiamava espressamente il divieto di operazioni che gravissimi perturbamenti avrebbero potuto arrecare.

In tali condizioni, il fatto che il Ministero dica: la Banca non farà certe operazioni, e che la Commissione sopprima il divieto ha un tristissimo significato; e quindi, per togliere ogni dubbio, io preferisco che si conservi quel divieto.

E vengo ora alla terza osservazione che riguarda i depositi, che il Governo concedeva alle Banche di emissione in una certa misura e che la Commissione, con una larghezza veramente principesca, accorda in misura maggiore.

Ebbene, onorevoli colleghi, io mi conservo in questa questione completamente radicale e credo che l'autorizzazione data agli Istituti di emissione, di accettare depositi fruttiferi, non sia consona all'indole di questi Istituti ed equivalga ad una duplicazione eventuale della circolazione.

Dirò anzi di più: Voi concedete alle Banche di emettere oltre un miliardo di biglietti. Con questo miliardo, facendo operazioni a tre mesi, esse portano il capitale in circolazione a 4 miliardi dei quali deve rispondere il non grande capitale dei non floridi Istituti. Ora se a tanta espansione di affari aggiungete anche quella maggiore cui la Banca è di necessità spinta dai depositi cui deve corrispondere interesse, e pei quali per con-

seguenza deve cercare impieghi è chiaro che gli affari delle Banche andranno assai oltre i 4 miliardi.

Voi comprendete a qual rischio si espone con ciò tutto l'organismo bancario che noi creiamo e come il capitale effettivo non corrisponderebbe più alla immensa circolazione che noi verremmo ad autorizzare con questa concessione di depositi.

Io non istarò qui a dimostrare i pericoli che una simile condizione di cose presenterebbe; domando solo: è concepibile, senza almeno prescrivere una ragionevole riduzione nella ragione dell'interesse, è concepibile, dato anche il migliore ordinamento bancario, che si permetta una tale estensione nelle operazioni delle Banche? È poi concepibile quando si pensa allo stato, dirò così, di imperfezione, nel quale si trovano le nostre Banche?

All'onorevole Sonnino, il quale si dimostrava favorevole alla facoltà dei depositi fruttiferi, osserverò una cosa sola, e cioè che forse mi acquieterei quando si potesse trovare il modo d'impedire che le Banche emettessero altrettanti biglietti quant'è la somma che hanno ricevuto in deposito.

Ma la legge non lo prescrive che in parte e l'onorevole Sonnino è tanto pratico di cose bancarie che deve sapere che le Banche sanno escogitare un'infinità di formule per nascondere ciò che vogliono nascondere. Il giorno che voi creerete il diritto di ricevere depositi in conto corrente, questi depositi prenderanno le forme più svariate, di maniera che la massima parte di essi non sarà colpita dalla vostra limitazione.

Termino dicendo che, qualora non fosse possibile vietare alle Banche i depositi a conto corrente, bisognerebbe almeno provvedere a ridurre la misura dell'interesse. Pensate a quello che vi ha detto una persona ben più autorevole di me, l'onorevole Tortarolo. L'Italia, se non ha sofferto quanto avrebbe potuto soffrire per effetto del corso forzoso, lo deve alle Banche popolari.

Deploro, ma fino ad un certo punto posso comprendere che si voglia una sola Banca di emissione, ma sarebbe veramente mostruoso che si volesse la fine di tutte le Banche di sconto.

Ora questa disposizione minaccia tutte le Banche di sconto, che hanno reso e possono rendere grandissimi servigi al paese.

E vengo all'ultima questione degli interessi.

Mentre il Governo voleva che gli interessi non superassero la misura di un quarto della ragione dello sconto, la Commissione l'ha elevata alla metà. Signori della Commissione, perchè un paese fiorisca è necessario che i capitali ricerchino impieghi commerciali ed industriali. È necessario che si associno al lavoro. Ebbene, voi, con questa vostra disposizione, controperate, e non fate altro che incoraggiare la usura e la pigrizia. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De-Felice.

De Felice-Giuffrida. Siccome io ho proposto un emendamento a questo articolo, ed ho chiesto anche di parlare sull'articolo medesimo, desidero sapere se debbo svolgere l'emendamento o se debbo parlare sull'articolo. Chè, se dovessi parlare sull'articolo, vi rinunzierei, avendo il Governo e la Commissione accettato di portare le anticipazioni su fedi di deposito dei magazzini generali, sopra ordini in derrate o in zolfi, da metà a due terzi del valore delle merci che rappresentano.

Se poi debbo svolgere il mio emendamento, sono agli ordini della Camera.

Presidente. No, sarà meglio che lo svolga quando saremo alla discussione del capoverso al quale il suo emendamento si riferisce; altrimenti si fa una discussione farraginosa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Buttini.

Buttini. Desidero rivolgere poche parole al ministro di agricoltura e commercio, relativamente al terzultimo capoverso di questo articolo.

Ho veduto con piacere che la Commissione ha proposto ed il Ministero ha accettato un emendamento con cui si vietano agli Istituti di emissione ulteriori operazioni di credito fondiario; ma io desidererei sapere se il Governo si sia impensierito delle rivelazioni gravi, gravissime, veramente inquietanti che la Commissione d'inchiesta ha fatto, circa allo svolgimento del Credito fondiario.

Nella relazione della inchiesta trovo osservazioni gravissime circa al modo con cui procedette questo servizio; ad esso si rimprovera difetto di energia e mancanza di vigilanza. Trovo persino questo caso: che vi sono procedure di espropriazione che durano da 17 anni, e non sono ancora finite. Trovo che vi sono dei debitori che sono in ritardo

persino di 33 semestralità. Trovo che vi sono beni che all'indomani del precetto furono messi sotto un'amministrazione la quale per anni ed anni non ha mai dato segno di vita, non ha mai versato un centesimo alle rispettive casse di Credito fondiario.

Questa è la prima osservazione sulla quale richiamo l'attenzione del ministro d'agricoltura e commercio.

Ma c'è una seconda rivelazione non meno seria ed inquietante, ed è la dissonanza aperta che spesse volte si manifesta tra la valutazione dei periti, ed il valore riconosciuto agli stabili, quando l'Istituto trovasi costretto a farli vendere.

In varie parti della relazione ricordo di aver letto che, per molte di queste perizie, non potrebbesi neppur dire che si fecero in altri tempi, perchè non poche perizie furono fatte quando la crisi già era abbastanza acuta.

Infine io trovo questo, che, specialmente là dove si parla delle condizioni del Credito fondiario presso la Banca Sicula, vengono additati al Governo inconvenienti gravissimi della legge attuale sul Credito fondiario.

Viene dimostrato con ragioni solidissime come le garanzie e le facilitazioni accordate al Credito fondiario dall'articolo 23 della legge del 1885, si siano, all'atto pratico, dimostrate insufficienti.

Or bene, io non vado oltre. Io domando solamente al Governo: si preoccupa esso di queste gravi rivelazioni della Commissione d'inchiesta? E, preoccupandosene, com'è suo dovere, si propone di presentare disposizioni di legge che completino questa materia ed affermino in modo preciso la responsabilità degli amministratori, quando concedono delle more che non hanno assolutamente ragione di essere, che sono in aperto contrasto con la natura dell'istituzione del Credito fondiario?

Il Governo intende di impedire questa specie di falsità di perizie, che non è meno grave della falsità delle perizie che hanno luogo nei giudizi civili? Il Governo intende ancora preoccuparsi della lacuna che gli stessi suoi commissari hanno domandato che sia colmata in ordine alle garanzie, alle facilitazioni accordate all'Istituto di Credito fondiario?

Io attendo dal Governo una soddisfacente risposta; perchè ne va di mezzo la solidità di una delle nostre più importanti istituzioni.

La relazione della Commissione governa-

tiva, bisogna dirlo, per chi la legge pazientemente e con riflessione, non può non produrre una certa scossa nella fiducia verso questi nostri Istituti. Ora io desidero che il Governo faccia in modo che questa scossa si arresti; perchè temo, che quando non si arrestasse, nessuno potrebbe prevederne tutta la gravità delle conseguenze. (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole Grippo ha facoltà di parlare.

Grippo. Chiedo brevi momenti di cortese attenzione al ministro di agricoltura e commercio, e al presidente del Consiglio, perchè più che svolgere le proposte di aggiunte all'articolo 12 fatte da alcuni colleghi e da me, devo rivolgere loro talune raccomandazioni e rispondere brevemente all'oratore che mi ha preceduto, per rettificare alcune sue affermazioni.

Prima di tutto dichiaro che per parte mia consento completamente alla innovazione che è portata a questo articolo 12, con la quale si vieta agli Istituti di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario. E debbo dichiarare altresì che questo che viene oggi sanzionato per legge, è già un fatto compiuto per opera di prudenti e diligenti amministratori del credito fondiario del Banco di Napoli, che hanno avuto il plauso dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio, il quale ha approvato questa specie di periodo di raccoglimento, utilissimo per far sempre più mantenere ferma la fiducia nelle cartelle fondiarie e nelle operazioni già fatte, nell'attesa di provvedimenti legislativi consigliati dalla necessità delle cose, di cui dirò tra poco.

Rispondo preliminarmente alle osservazioni fatte dall'onorevole Buttini sulle condizioni de' crediti fondiari e in ispecie del Banco di Napoli.

Egli ha citata la relazione del Regio commissario Regaldi per dir gravi quelle condizioni. Pria di tutto osservo essersi già notato nel corso della presente discussione sul progetto di legge, che mentre il commissario Regaldi si fermò con certa severità sul Credito fondiario di Napoli, il commissario Orsini tacque assolutamente delle condizioni del Credito fondiario della Banca Nazionale, eppure queste non pare siano per nulla diverse da quelle dello Istituto napolitano.

Ma indipendentemente da ciò io debbo ricordare all'egregio collega che in quella relazione del commissario Regaldi c'è una di-

chiarazione importantissima: cioè che il disagio, non gravissimo, ma certo non trascurabile, degli Istituti di credito fondiario non è la conseguenza nè di cattiva amministrazione, nè di circostanze transitorie e passeggerie, ma di fatti permanenti che trovano la loro base sia nelle leggi, le quali rendono aspre, difficili e lunghe le procedure di esecuzione e gravi le tasse di passaggio di proprietà, sia nella stessa condizione economica della proprietà, per cui il Credito fondiario fu costretto ad aggiudicarsi molte proprietà per non rimanere incapiente; e qualche volta ha dovuto ricorrere a siffatta aggiudicazione, per non permettere che le proprietà ipotecate ad esso fossero state vendute all'asta pubblica per vilissimo prezzo con la procedura speciale adoperata dall'esattore, che non era nemmeno stato pagato della tassa fondiaria.

Tutti credono, dunque, che queste non sono cause dipendenti da cattiva amministrazione, ma sono cause dipendenti dalle condizioni della crisi che ha travagliato tutta l'Italia, e da altre a cui si deve riparare urgentemente con provvedimenti legislativi, che in parte propone l'egregio commissario, ed in parte il Consiglio di amministrazione del Credito fondiario di Napoli con la relazione presentata al Comitato generale e comunicata al ministro di industria e commercio.

Non meno efficaci potranno riuscire i provvedimenti di ordine amministrativo finanziario, evitando il deplorabile fatto, che gl'Istituti di credito fondiario siano stati costretti a chiudere le case perchè l'imposta superava ogni possibile reddito.

Concludendo su questo punto, dirò che il Regio commissario non ha forse torto quando rileva la facilità con cui si sono fatti molti mutui, specialmente a Roma e a Napoli, in epoca, in cui già si affacciava minacciosa la crisi edilizia; e più ancora ha ragionevolmente deplorato certe esagerate valutazioni. Ma egli ha avuto torto di tacere o di trascurare questo fatto, che molte di quelle operazioni, specialmente le più importanti di Roma, furono fatte per scongiurare la crisi, coll'opera e col consiglio del Governo stesso, perchè il Governo del tempo volle che le operazioni fossero fatte in Roma per attenuare gli effetti della crisi edilizia, e dar lavoro alle classi operaie, battenti alle sue porte per aver pane.

E non deve far meraviglia questa ingerenza del Governo, poichè anche ieri si è vi-

sto qui votare di accordo un ordine del giorno, che raccomandava al Ministero di fare opera per indurre il Banco di Napoli a moltiplicare le sue sedi e succursali qui e là, senza considerare, che potrebbero riuscire, come altre, del tutto passive ed onerose. Falso andazzo questo del Governo nostro di spingere gl'Istituti di credito ad espandersi, ad operare, ecc., salvo poi a rovesciare sui loro amministratori la responsabilità dei funesti risultati, se le rosee speranze si tramutano in amare delusioni.

Detto tuttociò, io dichiaro di ritirare di accordo coi miei amici la proposta di aggiunta intesa ad autorizzare il Credito fondiario ad emettere cartelle corrispondenti alle sue immobilizzazioni. Vero è che questo provvedimento, che poteva parere non opportuno quando l'Istituto avesse continuato a fare operazioni di mutuo, creando un possibile rinvilimento della cartella fondiaria, non sarebbe più temibile ora che la nuova legge vieta ulteriori operazioni. Ma poichè s'impone la necessità di provvedimenti legislativi intesi a migliorare le condizioni degl'Istituti di credito fondiario, sarà più prudente esaminare in quella occasione se e quale accoglimento meriti per parte del ministro di agricoltura e commercio il nostro suggerimento.

Farò poche altre osservazioni e cesserò dallo annoiare la Camera.

Tolta agl'Istituti la facoltà di proseguire nello esercizio de' Crediti fondiari si presentano di urgente necessità due provvedimenti: l'uno inteso a regolare i rapporti giuridici e di ordinamento dell'amministrazione tra le Banche e gl'Istituti esistenti per tutti i mutui stipulati fin oggi, che si potrebbero dire operazioni di stralcio, ma che continueranno per molti altri anni, quanti ne segnano i contratti di mutuo; il secondo provvedimento riflette l'abolizione delle zone di operazione assegnate con la legge del 1890. Quanto al primo, dovrebbe essere materia di disposizione transitoria pel Banco di Napoli; di statuti per la futura Banca d'Italia.

Relativamente alle zone degli altri Istituti di Credito fondiario, che sopravviveranno, il Governo dovrebbe, avvalendosi delle facoltà che gli vengono dall'articolo 27 di quella legge, modificarle in modo da non lasciare le nostre Provincie senza la coesistenza di un altro Istituto in surrogazione del Banco di Napoli. E su ciò mi associo alle proposte

degli onorevoli Chimirri, Balenzano e Serena.

Per quello che riguarda da ultimo la proposta di aggiunta all'articolo 12 da me e da altri colleghi fatta per escludere dal calcolo delle immobilizzazioni quelle derivanti da contratti e dal Credito fondiario, poichè Governo e Commissione l'hanno accolta, trasportandola all'articolo 13 per quello che riflette esclusione de' crediti derivanti da mutui scadibili dopo il decennio, prego i ministri del tesoro e dell'agricoltura e commercio di rilevare che nella detta proposta non è esplicitamente detto, che dal calcolo delle immobilizzazioni debba essere escluso anche il credito di conto corrente, che il Banco vanta contro il Credito fondiario per effetto dei contratti di mutuo. Non si tratta di mutui d'immobilizzazione derivanti da contratti, e quindi a rigore quel conto corrente non è compreso nella formula adottata nell'articolo 13 del progetto. Ma se i ministri ci dichiarano ch'essi intendono in questa proposta doversi dir comprese anche le immobilizzazioni dipendenti dal Credito fondiario, e quindi il detto conto corrente tra il Banco e il Credito fondiario, non insisteremo oltre sulla proposta di aggiunta, che sarebbe per tal via ammessa e solo rimandata all'articolo 13. E dopo ciò non ho altro a dire, e sarò in attesa delle cortesie risposte del Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colajanni Napoleone.

Colajanni Napoleone. Ho da fare modestissime osservazioni intorno a quest'articolo, nella speranza che la Commissione ed il Ministero le vogliano accogliere.

Le osservazioni si riferiscono al seguente periodo:

« sopra fedi di deposito dei magazzini generali legalmente costituiti e dei depositi franchi, e sopra ordini in derrate o in zolfi per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano. »

Secondo il testo modificato ora dalla Commissione si arriva a concedere la metà. Ora io dico: se sulle cambiali voi date tutta la somma chiesta, perchè non dovete dare i due terzi sopra i *warrants* i quali vi rappresentano, oltre la garanzia personale di coloro che vanno a scontarli, anche il valore reale della merce? A me pare che si potrebbe dunque elevare questo limite della metà ai due

terzi se non ai tre quarti, come proponeva l'onorevole Castorina.

C'è poi un'altra modificazione relativamente allo sconto dei *warrants* per gli zolfi. Questa tende ad eliminare uno degli inconvenienti maggiori che hanno contribuito ad aggravare la crisi degli zolfi in Sicilia; perchè lo sconto delle famose lettere d'ordine sopra magazzini di particolari, ha dato luogo all'aggiotaggio più scandaloso che si sia mai immaginato e tentato. È avvenuto infatti questo: che individui i quali non hanno mai conosciuto lo zolfo e non l'hanno mai visto, hanno preso una persona e l'hanno nominata loro magazzinoiere, e su questo magazzinoiere hanno poi tratto lettere d'ordine che sono state messe in circolazione sul mercato: e questa massa di zolfo, che non esisteva, ha esercitato un'azione depressiva notevolissima sul prezzo.

L'inconveniente è stato più volte deplorato, ed ora si vorrebbe trovare un riparo; ma un freno veramente legale, credo non lo potremo adottare in modo generale.

Senonchè, là dove stanno per impiantarsi magazzini generali, abbiamo il mezzo di potere eliminare le lettere d'ordine, che servono veramente e solamente come aggiotaggio.

Lo sconto delle lettere d'ordine sugli zolfi in Sicilia, è limitato a tre piazze: Porto Empedocle, Catania e Licata; non ci sono altre piazze sulle quali si scontino queste lettere d'ordine. È impossibile, quindi, stabilito il magazzino generale in Catania, andarsene a scontare la lettera d'ordine a Giarre, dove non si scontano lettere d'ordine in genere, perchè quel luogo non si presterebbe all'aggiotaggio, non convenendo ad alcuno di andare a scaricare un quintale di zolfo là dove non non c'è convenienza per l'imbarco.

Io perciò prego il Ministero e la Commissione di volere accettare questo mio emendamento, e nello stesso tempo di volere accettare che sia concesso uno sconto di favore ai *Warrants* dei magazzini generali.

Questa sarebbe la sola concessione che l'industria nazionale degli zolfi avrebbe ricevuto in un trentennio dal Governo. E pare a me che il Governo, il quale è stato largo di favori per milioni e milioni a tante industrie malsane, a tante speculazioni morbide e criminose, come quella, ad esempio, della Tiberina, potrebbe accordare questo tenuissimo favore ai magazzini generali da istituirsi in

Sicilia, e ai quali sarebbe come un incoraggiamento.

Il ministro di agricoltura e commercio, mi piace constatarlo, sta cooperando efficacemente per la istituzione di questi magazzini; e spero che vorrà spendere qualche parola per fare accettare questo emendamento.

E vengo ad una aggiunta che vorrei fare all'ultimo comma dell'articolo, inquantochè l'emendamento presentato da me propone addirittura che sia concesso il servizio di tesoreria gratuitamente agli Istituti di emissione. Ora, se il Governo non volesse accettare questa proposta per ragioni sue, che posso forse trovare anche plausibili, potrebbe consentire in questo concetto: che qualora lo Stato volesse concedere il servizio di tesoreria agli Istituti di emissione, essi fossero obbligati ad assumerlo gratuitamente. In questo modo noi ci premuniremmo contro ogni possibile domanda di compensi, perchè il servizio di tesoreria gratuito lo fanno molti Istituti di emissione all'estero; e non si sa come non dobbiamo imporlo noi ai nostri Istituti di emissione ai quali, con questa legge, accordiamo molto più di quel che meritano.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cucchi.

Cucchi. Ho chiesto di parlare per rivolgere una preghiera agli onorevoli ministri ed al relatore della Commissione.

Ho veduto parecchi emendamenti tendenti a ridurre al quarto della ragione dello sconto (cioè a ripristinare quanto era proposto nel disegno di legge ministeriale) la misura dell'interesse sopra i depositi fruttiferi in conto corrente.

Ho visto, d'altra parte, un articolo raccomandato dalla Commissione, in cui si propone di portare questo interesse alla metà dello sconto nei primi tre anni, e al terzo negli anni successivi.

Io non so se gli onorevoli ministri e la Commissione vogliano adattarsi a ripigliare la proposta qual'era stata fatta in origine. Comunque, io ne faccio una formale, che sta di mezzo fra i vari emendamenti presentati e la proposta primitiva. Io propongo, cioè, che si voglia pur mantenere intatta la misura dell'interesse nella metà dello sconto per i primi tre anni, ma che si stabilisca poi al quarto per gli anni successivi.

So che questa proposta, fatta senza il con-

senso di altri colleghi, poichè l'ho presentata qualche momento fa, non potrebbe essere presa in considerazione. Nutro però speranza che i ministri e l'onorevole relatore vogliano essi accettarla, e possa così essere acquisita alla discussione e sottoposta ai voti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti Luigi.

Luzzatti Luigi. Sotto forma modesta, in questo articolo la Camera deve decidere intorno alla libertà del credito nel nostro paese. E la dimostrazione, senza addentrarsi in minuti particolari, è facilissima. Le Casse di risparmio, le Banche popolari, le Banche di sconto, si trovano fra le Casse di risparmio postali che danno il tre e un quarto per cento netto e le Banche di emissione, le quali col credito illimitato, alzando a capriccio l'interesse dei depositi, possono diventare centri di massimo assorbimento dei risparmi disponibili. Quale posto rimane, onorevoli colleghi, alla libertà di credito sotto la forma più modesta e più onesta, ma anche più essenziale alla vita economica di un paese, quali appunto i depositi delle Banche di sconto, delle Casse di risparmio e delle Banche cooperative? Quindi il problema è dei più gravi. Qui si tratta di deliberare se, a proposito del riordinamento degli Istituti di emissione, vogliasi lasciare la libertà a tutte le altre forme del credito. Giacchè abbiamo dichiarato il monopolio della emissione per necessità di cose che tutti riconosciamo, vuolsi ora dichiarare se debba o non debba rimaner libero il credito sotto forma di deposito o di sconto.

Ed è perciò che, dopo i discorsi degli onorevoli Rossi, Frascara, Tortarolo, Saporito, non mi addentro nella parte tecnica di questo problema per confutare le osservazioni fatte dall'onorevole Sonnino, le quali, me lo perdono, sono in contrasto con la pratica di tutti gli Istituti di emissione del mondo. E invero altra cosa è il banco-giro, cioè il deposito infruttifero fatto per alimentare il banco-giro, che è una delle operazioni principali degli Istituti di emissione, e altra cosa è il deposito fruttifero, ignoto alla Banca d'Inghilterra, alla Banca di Francia, e a tanti altri di quegli Istituti, dei quali si è fatto qui parola. In quei paesi, in ragione del monopolio rigido e crudo che si consente all'emissione, si lascia la libertà di movimento ai depositi fruttiferi che alimentano le Banche di sconto e le altre forme di credito libero. Ed è ne-

cessario far questo in Italia, come si fa negli altri paesi: altrimenti i danni saranno grandi.

Guai se nel nostro paese s'introducesse la forma della concorrenza dei depositi fruttiferi, fatta da vari Istituti; se dovessimo difendere un Istituto a colpi di rialzo dell'interesse nei depositi fruttiferi!

Se per tener fronte alle Banche di emissione, le quali alzassero la ragione degli interessi, le Casse di risparmio e le Banche popolari dovessero fare altrettanto alla loro volta, quale ne sarebbe la conseguenza? Il rincarimento di tutte le operazioni di credito: l'opposto, vale a dire, di ciò che dobbiamo tentare, cioè la diminuzione e l'abbassamento degli interessi a favore dei debitori.

Quindi io non metto dubbio intorno alla giustezza della teoria che sostengo, confermata dalla pratica. Ma qui noi dobbiamo venire ad una conclusione la quale tenga conto anche delle ragioni di fatto.

E certamente i miei amici del Mezzodi non possono attendere da me alcuna parola che suoni meno che rispettosa e affettuosa verso quel Banco di Napoli, del quale ho la coscienza, senza essere napoletano, di aver curato e difeso i legittimi interessi.

Grimaldi, ministro del tesoro. Questa volta lo rovinereste!

Luzzatti Luigi. Lo vedremo! Perchè di questa faccenda dei depositi mi consentirà la libertà d'intendermi, onorevole Grimaldi! Non mi lanci un'obbiezione prima di avere udito la mia proposta, che è una proposta di conciliazione. Non sia tanto polemico!

Grimaldi, ministro del tesoro. È inutile che mi faccia quest'osservazione.

Luzzatti Luigi. Nè bisogna credere che le Banche di emissione, esse medesime, non intendano la responsabilità dei depositi fruttiferi; tanto è vero che se voi esaminate il procedimento delle Banche di emissione in questi ultimi tempi, in Italia, voi vedrete che, preoccupate della quantità di depositi che affluivano alle loro casse, hanno cercato di moderarli con la mitigazione dell'interesse.

Quindi, in fin dei conti, le restrizioni non fanno che assecondare uno stato di cose, del quale le stesse Banche di emissione sono le prime a preoccuparsi. Un temperamento medio, che non turbi l'andamento delle cose, è necessario. Ma la mèta, a cui si deve giungere è questa: la libertà delle altre forme del cre-

dito che oggi corrono pericolo di essere sovrappresse dalle Casse di risparmio postali e dei depositi fruttiferi delle Banche di emissione. Un temperamento l'ha già accennato la Commissione.

E se il presidente della Commissione e il relatore mi ascoltano, io ne accennerò un altro, che potrebbe esser accolto e forse darci modo di accordarci in questa questione, che è interamente tecnica, e deve perdere ogni aspetto di favore o danno per i Banchi d'emissione. Consento che la somma dei depositi assegnata dalla Commissione debba essere mantenuta senza avere influenza sulla circolazione; e che quindi il Banco di Napoli debba conservare senza restrizione di circolazione, i quaranta milioni di depositi, il Banco di Sicilia i suoi dodici milioni, e la Banca d'Italia centotrenta milioni. Intorno a ciò sarebbe follia l'opporci, perchè non faremmo altro che perturbare gravemente interessi esistenti. Io credo che sia stato fatto bene a deviare dalle teorie in questo punto e a riconoscere lo stato delle cose quale è. Ma la ragione dello interesse è un'altra questione. Altra cosa è serbare la somma massima dei depositi determinata in questa maniera, altra cosa è la ragione dell'interesse. Consentirei che per due anni si potesse dare la somma massima d'interesse del 2 per cento, o giù di lì, il che si accosta molto, tenuto conto della ragione attuale dello sconto, a ciò che è; e quindi nessuna perturbazione avverrebbe con la mia proposta, perchè per due anni i depositi fruttiferi del Banco di Napoli e della Banca Nazionale potranno arrivare sino alla ragione d'interesse del due per cento, o giù di lì, la Banca Nazionale è molto al disotto adesso...

Grimaldi, ministro del tesoro. La Banca Nazionale no...

Luzzatti Luigi. Qualcuno bisogna disturbare.

Grimaldi, ministro del tesoro. Disturberemo il solo Banco di Napoli, che ne ha più.

Luzzatti Luigi. Passati due anni dall'interesse del due per cento, si andrebbe al quarto della ragione dello sconto. Intanto gli Istituti hanno tempo di preparare il loro piano e di procedere con tutta quella equità e con tutti quei temperamenti che sono necessari in questa materia. La mia proposta è meno rigida di quella fatta dagli onorevoli Tortarolo e Rossi, i quali vorrebbero il quarto della ragione dello sconto senza temperamento.

Per contro io propongo questo procedimento

equo per due anni, lasciando un interesse massimo del due per cento per due anni: passati i quali, torniamo all'applicazione di una limpida teoria che ha la sua ragione nella necessità del nostro paese e rispettiamo la libertà del credito sotto la forma di deposito e di sconti, non mettendo in aspra concorrenza le Banche d'emissione con le Casse di risparmio, le Banche di sconto e le Banche popolari.

Se questo temperamento, proposto con grande spirito di equità, sarà accolto dal Governo e dalla Commissione io me ne accontenterò; altrimenti voterò la proposta più rigida degli onorevoli Tortarolo e Rossi.

Presidente. Ora ci sarebbero altre proposte: ma per l'economia della discussione sarei di avviso che intanto il Governo e la Commissione dichiarassero il loro parere, emendamento per emendamento; altrimenti sono tante le proposte che sarebbe difficile tener di tutte un esatto conto.

Nicolosi. Anche io ho un emendamento: ma lo svolgerò quando il presidente lo crederà opportuno.

Presidente. Va bene. Intanto domando all'onorevole Berio e ai suoi colleghi, se mantengano la loro proposta.

Grippe. Firmatario con l'onorevole Berio, della proposta, dichiaro anche a suo nome di ritirarla.

Presidente. Ora cominciamo dal numero uno di questo articolo.

« Gli Istituti di emissione non possono fare operazioni diverse dalle seguenti:

- 1° sconto a non più di quattro mesi:
 - di cambiali munite di due o più firme di persone o ditte notoriamente solvibili;
 - di buoni del tesoro;
 - di note di pegno emesse da società di magazzini generali legalmente costituite e da depositi franchi;
 - di cedole di titoli sui quali l'istituto può fare anticipazioni. »

Qui vi era un emendamento dell'onorevole Guicciardini ed altri deputati.

Civelli. Avendo il Governo accettato l'emendamento da me proposto insieme con l'onorevole Guicciardini ed altri colleghi dichiaro, anche a nome di essi, di ritirarlo.

Presidente. Segue un emendamento dell'onorevole Sanguinetti. Lo mantiene?

Sanguinetti. Il ministro del tesoro nelle sue dichiarazioni sulla nuova redazione dell'arti-

colo non ha accennato ai miei emendamenti, il che vuol dire che essi furono cestinati. Ora io non posso lasciarli scendere nel cestino, senza una parola di rimpianto. Sarò brevissimo.

Se io potessi sperare che il disegno di legge passasse oggi, ritirerei tutti gli emendamenti proposti, perchè mi sono persuaso che più la Commissione studia il disegno, e più questo viene peggiorato.

Io sono ministeriale, ho votato per il Ministero e sono disposto a votare il disegno di legge nelle sue linee generali; ma, quando veggo che, con successive modificazioni, si perde di mira lo scopo che volevamo raggiungere, io intendo di esonerarmi da ogni responsabilità, per quello che, nel futuro, sarà per succedere.

È evidente, per me, che la nuova redazione dell'articolo 12 ha peggiorato la situazione delle cose. Tanto nel disegno ministeriale, quanto in quello della Commissione, lo sconto non poteva essere a più di 3 mesi; nel nuovo articolo, troviamo allargato il periodo a 4 mesi. Tanto nel disegno del Ministero, quanto in quello della Commissione, le anticipazioni, ad esempio, sulle sete, non potevano farsi che per un periodo di 4 mesi; nel nuovo articolo, troviamo allargato questo periodo a 6 mesi.

Ora, il concetto giusto del Ministero era che il riordinamento della Banca d'Italia e dei Banchi meridionali presentasse tali garanzie, che non si avessero a temere per l'avvenire gli scandali ed i pericoli che abbiamo lamentati pel passato; ed io non trovo che, con questi allargamenti successivi che fa la Commissione, si venga a raggiungere lo scopo che tutti ci proponiamo.

Uno degli appunti più gravi (ed il ministro di agricoltura e commercio lo sa, al pari di me) uno degli appunti più gravi che alcuni anni or sono furono fatti agli Istituti d'emissione, riguardava le così dette operazioni di riporto, a cui questi si dedicavano. Le operazioni di riporto dagli Istituti d'emissione si facevano dapprima apertamente e su vasta scala, come le può fare qualunque privato, o qualunque Banca ordinaria. (*Conversazioni animate*).

Prego la Camera (sarò brevissimo) di prestarmi un po' d'attenzione.

Si tratta di un argomento gravissimo. Comprendo che tutti spinge l'ora che sfugge; ed il desiderio che abbiamo di arrivare in

fondo, ed io non avrei difficoltà di tacere. (*No! no! Parli!*)

Dunque diceva che l'onorevole Lacava sa al pari di me che nel passato si era, rispetto alle operazioni di riporto, arrivati a tale punto che il Governo dovette occuparsene; ed invitava le Banche di emissione a cessare da siffatte operazioni che i loro statuti non acconsentivano.

Gli Istituti di emissione, dovendo uniformarsi agli inviti avuti, hanno abbandonate le operazioni dirette di riporto, ma per continuare a farle, sono ricorsi ad uno spediente assai facile.

L'operazione di riporto assumeva l'aspetto di un'operazione di sconto; il giocatore di Borsa insieme ai titoli da riportarsi, dava una cambiale.

Qual'era l'effetto di questo riporto mascherato? Che si continuava a fare una operazione illecita, ingrossando il portafoglio, che è quello che rappresenta i veri sussidi al commercio ed all'industria.

Ora, o signori, io non voglio entrare nella questione delle cifre.

Ma richiamo l'attenzione della Camera sul prospetto che si legge a pagina 16 della relazione della Commissione.

Il portafoglio per la Banca Nazionale è distinto in cinque categorie: effetti commerciali, agricoli, industriali, di comodo commerciale e di puro comodo. Ebbene le operazioni danno per la Banca Nazionale una somma complessiva di 314 milioni circa. Ma in questa somma lo sconto degli *effetti commerciali*, propriamente detti, figura per soli 114 milioni

Presidente. Ha finito?

Sanguinetti. No: attendevo che l'onorevole ministro del tesoro mi accordasse la sua attenzione.

Ora, o signori, con l'emendamento da me proposto io volevo raggiungere questo scopo, che le Banche di emissione, come deve essere loro ufficio, non scontino effetti di comodo, non facciano operazioni di riporto di nessuna fatta; ma si limitino a scontare veri effetti di commercio.

Mi si potrà dire, che la distinzione da me fatta non è ammessa dal nuovo Codice di commercio.

La locuzione da me proposta la desumo da un capoverso dello stesso articolo 14, là dove si parla delle cambiali estere; locuzione

che si legge tanto nel disegno della Commissione, quanto in quello del Ministero.

Ora non solo la Commissione non accetta di applicare tale locuzione alle cambiali interne, ma propone di sopprimerla rispetto alle cambiali estere. Se io non proponevo questa aggiunta al numero 1, forse sarebbe stata approvata al numero 3...

Grimaldi, *ministro del tesoro*. Niente affatto. C'è l'onorevole Curioni che aveva proposto la modificazione al numero terzo.

Curioni. Perfettamente.

Sanguinetti. Io non so, e non posso sapere quello che succede nella Commissione. Io ragiono con la mia testa.

Orbene, per me è indiscutibile che i Ban- chi di emissione non debbono scontare che carta la quale rappresenti una vera ed effettiva operazione commerciale, perchè si sa che queste cambiali alla scadenza sono pagate. Se le Banche vorranno continuare a scontare carta di comodo, evidentemente avranno un portafoglio che non sarà realizzabile a scadenza, ed allora non vi sarà alcuna garanzia per il cambio dei biglietti.

Se l'aggiunta mia non può essere inclusa nell'articolo, io mi accontenterei che l'onorevole presidente del Consiglio mi dichiarasse che questo mio concetto sarà fatto prevalere nella redazione degli statuti della Banca di Italia e nelle modificazioni che evidentemente si dovranno fare negli statuti dei Ban- chi meridionali.

Se il Ministero mi dà questa assicurazione, io dichiaro di acquietarmi e di ritirare la mia proposta. Ma se questa assicurazione non mi è data, io lascerò che essa sia posta in votazione e sia dalla Camera respinta, perchè a me importa di scagionare la mia responsabilità per ogni futura evenienza, se bene non preciseremo i doveri delle Banche.

Capisco che la mia responsabilità può essere piccola, ma a me importa che sia dichiarata prima che la legge sia votata.

Presidente. Veniamo ora all'emendamento dell'onorevole Curioni. Ha facoltà di parlare.

Curioni. Io non avrei preso a parlare per svolgere questo emendamento, se l'onorevole Sanguinetti non avesse parlato per farlo cancellare, dopo che il Governo e la Commissione l'avevano accettato.

Voci. Ma stia tranquillo, è accettato lo stesso.

Curioni. Dirò solamente due parole per confutare quello che ha detto l'onorevole Sanguinetti.

Voci dal banco della Commissione. È inutile. Se parla non l'accettiamo più.

Curioni. Allora non dirò più niente.

Presidente. L'onorevole Sanguinetti mantiene dunque il suo emendamento?

Sanguinetti. Lo mantengo, a meno che il ministro mi faccia queste dichiarazioni, cioè a dire, che nella redazione degli statuti della Banca d'Italia, e nelle modificazioni agli statuti dei Ban- chi meridionali, saranno stabilite massime tali, per cui gli Istituti di emissione nè direttamente, nè indirettamente, possano fare operazioni di riporto; per cui gli Istituti stessi debbano solamente scontare, non carta di comodo, come si faceva per il passato, e che non è realizzabile in scadenza, ma carta che rappresenti vere operazioni di commercio.

Comprendo che il mio emendamento, per le ragioni anche che disse l'onorevole Curioni, non sarà approvato; ma, lo ripeto, mi accontenterò di una dichiarazione che acquieti i miei timori.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Grimaldi, *ministro del tesoro*. Intendiamoci bene.

Questo articolo dodici è uno dei più essenziali della legge; perchè serve a determinare le sole operazioni, che, d'ora in avanti, possono fare gli Istituti d'emissione. Ed è essenziale ancora; perchè ci dimostra che molti dei danni, che si sono verificati, sono stati causati appunto da questo: che gli Istituti di emissione si sono avventurati in operazioni non consentanee all'indole loro, non ammesse dai loro Statuti, non conciliabili con le funzioni, che sono chiamati a rappresentare. Quindi, nei nuovi Statuti degli Istituti di emissione, non si può stabilire diversamente da quello che si stabilisce con questo articolo. Nell'articolo, come negli Statuti, si enunciano le operazioni permesse: e quindi tutte quelle che non sono comprese fra queste indicate dalla legge, sono assolutamente vietate.

Questo è il concetto del Governo, questo è il concetto della Commissione: ed è perciò che nè il Governo, nè la Commissione hanno accettato l'emendamento dell'onorevole Sap- rito, sostenuto anche dall'onorevole Luzzatto Riccardo: cioè che gl'Istituti non possono

fare altre operazioni sulle proprie azioni. Non si è accettato non perchè il concetto non sia giusto, ma perchè è addirittura inutile, visto che è indicato nel Codice di commercio, e visto che, non essendo questa un'operazione compresa tra quelle concesse agli Istituti di emissione, era evidentemente inutile quel divieto, il quale avrebbe poi dovuto portare anche il divieto per tutte le altre operazioni che nell'articolo 12 concordato non sono comprese.

Luzzatto Riccardo. Perchè l'aveva messo?

Grimaldi, ministro del tesoro. Nel mondo si impara. Qual'è lo scopo dell'onorevole Luzzatto? È quello comune a noi tutti, cioè, che gl'Istituti non possano, nè debbano fare certe operazioni.

In questo siamo tutti d'accordo: è questione di esprimere questo concetto; ed è perciò che nell'articolo diciamo, che gli Istituti d'emissione non possano fare operazioni diverse dalle seguenti. È perciò evidente che tutte le operazioni non indicate tra queste che la Camera approva, sono assolutamente vietate.

Luzzatto Riccardo. E le sovvenzioni?

Grimaldi, ministro del tesoro. Sono assolutamente vietate le sovvenzioni, come è vietato fare operazioni sulle proprie azioni. Ma è inutile il dirlo; anzi il dirlo potrebbe portare un danno; perchè, quando entrassimo nell'indicazione dei divieti, si dovrebbe specificare tutte le altre operazioni, che non sono consentite agli Istituti di emissione.

Io non so come spiegarmi meglio; ma la cosa mi pare evidente.

L'onorevole Sanguinetti aveva ragione di notare che in una parte dell'articolo si parlava di cambiali aventi causa commerciale ed in altra no; ma la Commissione ed il Governo hanno provveduto a questo, che era veramente un inconveniente, accettando l'emendamento dell'onorevole Curioni, e sopprimendo quella frase nella seconda parte dell'articolo. Dunque, come ora è concordato, l'articolo non presenta alcuna disarmonia.

Quale dichiarazione vuole in proposito l'onorevole Sanguinetti? Il dire: cambiali aventi causa commerciale, è un urtare contro il nostro Codice commerciale; perchè le cambiali, anche che non abbiano causa commerciale, producono sempre quei tali effetti, che il Codice di commercio determina.

Quanto agli statuti delle Banche di emis-

sione, ripeto all'onorevole Sanguinetti che il Governo, nell'approvare gli statuti medesimi, non può fare diversamente da quanto si stabilisce nell'articolo 12; perchè, se facesse diversamente, si surrogerebbe alla volontà del Parlamento, e farebbe diversamente da ciò che il Parlamento ha stabilito.

Ecco dunque le dichiarazioni chiare e precise, che mi si chiedevano. Veniamo ai conti correnti fruttiferi.

Presidente. Ne parleremo dopo.

Grimaldi, ministro del tesoro. Obbedendo all'ordine del presidente, parlerò dopo dei conti correnti fruttiferi, per i quali, sino da ora, dichiaro che il Governo mantiene la formola concordata.

Presidente. Dunque veniamo ai voti.

Metto a partito la prima parte di questo articolo, intorno al quale non ci sono emendamenti:

« Art. 12. Gli Istituti di emissione non possono fare operazioni diverse dalle seguenti:

1° sconto a non più di quattro mesi:

di cambiali munite di due o più firme di persone o ditte notoriamente solvibili;

di buoni del tesoro;

di note di pegno emesse da società di magazzini generali legalmente costituite e da depositi franchi;

di cedole di titoli sui quali l'istituto può fare anticipazioni. »

(È approvato).

Veniamo al numero 2, del quale è stata data lettura, in cui c'è un emendamento dell'onorevole Saporito. Lo mantiene o lo ritira?

Saporito. Che cosa ha risposto l'onorevole ministro? Io non ho udito.

Grimaldi, ministro del tesoro. Secondo l'antico disegno di legge del Ministero, era stabilito a non più di tre mesi lo sconto, ed a non più di quattro le anticipazioni.

Avendo accettato l'emendamento per portare lo sconto a quattro mesi, bisognava variare il prestabilito rapporto fra lo sconto e le anticipazioni; e per queste abbiamo dovuto stabilire sei mesi.

Ecco l'unica ragione, per la quale, per mantenere quest'armonia, si è allungato il termine delle anticipazioni a sei mesi.

Presidente. L'onorevole Saporito insiste?

Saporito. L'onorevole ministro non mi ha persuaso, ma ritiro il mio emendamento.

Grimaldi, ministro del tesoro. Questo è l'essenziale! (*ilarità*).

Presidente. L'onorevole Colajanni mantiene il suo emendamento.

Colajanni Napoleone. Io non ho udito alcuna risposta dell'onorevole ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

Lacava, ministro d'agricoltura e commercio. L'onorevole Colajanni col suo emendamento chiedeva due cose: 1° che sopra fedi di deposito dei magazzini generali legalmente costituiti e sopra ordini in derrate o in zolfi fossero consentite anticipazioni per non più dei due terzi del valore delle merci, che rappresentano.

E questo è già stato accettato.

Colajanni Napoleone. Non l'aveva veduto: me ne congratulo.

Lacava, ministro d'agricoltura e commercio.

2° Chiedeva che fossero accettati anche ordini in zolfo sopra magazzini privati. Ma io debbo dichiarare che questa parte non può essere accolta; i magazzini generali offrono una garanzia che non hanno i magazzini privati, e anzi, secondo quello che io so, alcuni magazzini privati non corrispondono al loro scopo. E se non corrispondono al loro scopo, non è il caso di aver fede in essi.

Siccome il Ministero usa di tutti i mezzi per diffondere la istituzione dei magazzini generali, se questi saranno impiantati, gli ordini in derrate o in zolfi saranno accettati quando si troveranno in detti magazzini.

Colajanni Napoleone. Io precisamente desidero che siano eliminati gli ordini dei magazzini privati, e che siano invece accettati soltanto ove vi sono magazzini generali.

Quindi mi trovo perfettamente d'accordo col ministro.

Presidente. Anche l'onorevole Castorina accetta?

Castorina. Perfettamente.

Presidente. L'onorevole Luzzatto insiste nella sua aggiunta?

Luzzatto Riccardo. Siccome sono tre le mie proposte, bisogna spiegarsi. Se io posso interpretare le dichiarazioni dell'onorevole Grimaldi nel senso di un impegno assoluto che il futuro Istituto della Banca d'Italia sarà formato in modo che debba osservare il dispo-

sto dell'articolo 154 del Codice di commercio, come parmi che egli abbia detto, io non ho ragione d'insistere nel volere che si voti la esclusione delle operazioni sulle proprie azioni, che pure era stata proposta dal Ministero. Mantengo però assolutamente l'emendamento proposto nel senso di escludere le operazioni di impiego in rendita.

Presidente. A questo ci verremo dopo.

Intanto voteremo il numero 2 pel quale mi pare che siamo tutti d'accordo.

« 2° Anticipazioni a non più di sei mesi:

sopra titoli del debito pubblico dello Stato e buoni del tesoro;

sopra titoli garantiti dallo Stato o dei quali lo Stato abbia garantiti gli interessi tanto direttamente, quanto per mezzo di sovvenzioni vincolate espressamente al pagamento degli interessi degli stessi titoli;

sopra cartelle degli Istituti di credito fondiario;

sopra titoli emessi o garantiti da Stati esteri pagabili in oro.

« Per i titoli del debito pubblico dello Stato ed i buoni del tesoro a lunga scadenza, le anticipazioni possono farsi fino ai quattro quinti del loro valore di borsa e non oltre. Per i buoni del tesoro ordinari possono farsi sopra l'intero loro valore. Tutti gli altri titoli anzidetti non possono essere valutati al di sopra di tre quarti del loro valore di Borsa, e in ogni caso mai al di sopra del valore nominale. Per i buoni del tesoro a lunga scadenza restano ferme le disposizioni dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1892, (n. 111).

sopra valute d'oro e d'argento, tanto nazionali quanto estere, al corso legale e sopra veghe d'oro;

sopra sete gregge e lavorate in organzini ed in trame e sopra verghe di argento valutate non oltre i due terzi del loro valore nominale;

sopra fedi di deposito dei magazzini generali legalmente costituiti e dei depositi franchi e sopra ordini in derrate o in zolfi per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

sopra certificati di deposito di spiriti e di cognac esistenti nei magazzini istituiti secondo gli articoli 29 e 30 della legge 29 agosto 1889 (n. 6358) e secondo l'articolo 9 della legge 24 dicembre 1891 (n. 696) per non più di metà del valore dell'alcool e cognac depositati.

« Il Banco di Napoli potrà continuare le anticipazioni per le sue operazioni come Monte di pietà. »

Metto a partito questo numero due.

(È approvato).

Viene ora il numero tre del quale l'onorevole Riccardo Luzzatto propone la soppressione.

L'onorevole Curioni ha proposto un emendamento.

Grimaldi, ministro del tesoro. È stato accettato.

Presidente. Così quello dell'onorevole Rossi in questa parte è stato accettato, non è vero?

Rossi Luigi. Appunto.

Presidente. Quello dell'onorevole Saporito?

Saporito. È stato già ritirato.

Presidente. L'emendamento dell'onorevole Sonnino fu pure ritirato.

Rossi Luigi. Badi però, onorevole presidente, che l'emendamento relativo ai conti correnti, lo mantengo, ma lo modifico in un senso meno rigido.

Domando cioè che la formola del quarto alinea « la misura dell'interesse dei conti correnti fruttiferi non può in nessun caso superare la metà della ragione dello sconto sino a tre anni dalla data della presente legge, ed il terzo negli anni successivi » sia modificata così:

« La misura dell'interesse dei conti correnti fruttiferi non può in nessun caso superare il due e un quarto per cento sino a due anni dalla data della presente legge, ed il quarto negli anni successivi. »

Così correggendolo, mantengo questo emendamento.

Presidente. L'onorevole Luzzatti Luigi mantiene il suo emendamento?

Luzzatti Luigi. Essendo il nostro conforme all'emendamento dell'onorevole Rossi Luigi possiamo anche unirvi a quello e rinunziare al nostro...

Presidente. Benissimo; e l'onorevole Tortarolo mantiene la sua proposta?

Tortarolo. La mantengo.

Presidente. E l'onorevole Ghigi?

Martini Giovanni. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Martini Giovanni. A nome dell'onorevole Ghigi, assente dalla Camera, avendo anch'io firmato il suo emendamento, dichiaro di ritirarlo e di associarmi con gli altri miei colleghi alla proposta Tortarolo che, nella forma, è diversa, ma è, nella sostanza, identica alla nostra.

Presidente. Onorevole Frascara, mantiene il suo emendamento?

Frascara. Non avendo udito le dichiarazioni del Governo riguardo a questo emendamento, mi associo a quello dell'onorevole Tortarolo.

Presidente. Ora viene quello dell'onorevole Calvi.

Calvi. Io avevo proposto un emendamento

identico a quello degli onorevoli Frascara, Mussi, Tortarolo, Saporito e Luzzatti... (*vivi rumori*)...

Presidente. Facciano silenzio. Diversamente non si sente (*Rumori — Conversazioni*).

Calvi... ma per amore di concordia dichiaro di unirmi a quello dell'onorevole Rossi. (*Vivi rumori — Conversazioni*).

Presidente. Sta bene. Sui primi due paragrafi, mi pare che non vi siano altri dubbi che quelli dell'onorevole Maggiorino Ferraris. Cominciamo, quindi, dal primo capoverso del numero 3.

Gianolio. Domando di parlare.

Presidente. Su che cosa?

Gianolio. Sul 2° capoverso del numero 3.

Presidente. Questo verrà in discussione dopo. Per ora limitiamoci al 1° capoverso del numero 3 che è del seguente tenore:

« Compra e vendita a contanti per proprio conto di tratte e assegni sull'estero e di cambiali sull'estero munite di due o più firme notoriamente solvibili, a scadenza non maggiore di tre mesi, pagabili in oro. Queste operazioni però, finchè dura il corso legale, non possono, senza autorizzazione del ministro del tesoro, estendersi oltre il limite di quanto occorra agli Istituti stessi per rifornirsi della riserva metallica, o per soddisfare agli ordini eventuali del tesoro. »

Pongo a partito questo capoverso.

Chi lo approva sorga.

(*È approvato*).

Veniamo al successivo capoverso:

« I titoli, valori e mobili che sono per natura diversi da quelli indicati sopra, pervenuti a un Istituto per il fatto di un suo credito, debbono essere liquidati entro due anni. Gli Istituti possono accettare pure ipoteche o beni immobili a garanzia di crediti dubbi o in sofferenza, ma debbono liquidare tali operazioni entro il termine di tre anni. »

Cocco-Ortu, relatore. Un errore materiale che è incorso nella stampa affrettata dell'articolo, potrebbe esser cagione ad equivoci. Invece di dire: *ipoteche o beni immobili a garanzia di crediti dubbi o in sofferenza*, deve dire: *o beni immobili per crediti in sofferenza*.

Presidente. Così, è soddisfatto l'onorevole Ferraris che proponeva appunto di togliere la parola *dubbi*.

Gianolio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Gianolio. Ho già fatto osservare, privatamente, al relatore la osservazione che, dicendo *a garanzia di crediti*, puramente e semplicemente, si esprime cosa contraria al concetto che ebbe la Commissione nel formulare l'articolo; perchè, quando si accettano beni

immobili, non si accettano in garanzia, ma in pagamento. Il relatore ha accettato, quindi la mia osservazione non ho più ragione d'insistere nelle mie osservazioni.

Ferraris Maggiorino. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Ferraris Maggiorino. Ringrazio anch'io il relatore di aver tolto la parola «dubbi» poichè è evidente che i beni immobili, le ipoteche non possono esser dati che per crediti in sofferenza.

Presidente. Ecco, dunque, la nuova dizione di questo secondo capoverso del numero 3:

« I titoli, valori e mobili che sono per natura diversi da quelli indicati sopra, pervenuti a un Istituto per il fatto di un suo credito, debbono essere liquidati entro due anni. Gli Istituti possono accettare pure ipoteche o beni immobili, per crediti in sofferenza, ma debbono liquidare tali operazioni entro il termine di tre anni. »

Con questa modificazione, metto a partito il secondo capoverso del numero 3.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato).

Ora viene il capoverso di cui l'onorevole Luzzatto Riccardo ha chiesto la soppressione:

« Gli Istituti possono inoltre tenere una scorta di rendita italiana per un valore corrente che non ecceda:

per la Banca d'Italia . L. 70,000,000
per il Banco di Napoli . » 21,000,000
per il Banco di Sicilia . » 4,000,000 »

L'onorevole Luzzatto Riccardo insiste sulla soppressione di questo capoverso?

Luzzatto R. Poichè la soppressione del paragrafo si ottiene votando contro, darò voto contrario a questo capoverso.

Presidente. Pongo a partito questo capoverso di cui ho dato lettura e del quale l'onorevole Luzzatto Riccardo propone la soppressione.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

Ora viene la questione dei conti fruttiferi. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Grimaldi, ministro del tesoro. Comincio da dove dovrei concludere.

Il Governo tiene fermo alla dizione che ha sottoposto al Parlamento, e che è concordata con la Commissione.

Il Governo, nel proporla, e nel pregare la Camera di accettarla, è spinto da queste considerazioni.

Prima di tutto, mi preme di osservare che, se io mostrai qualche segno d'impazienza quando parlò l'onorevole Luzzatti, ciò fu perchè egli parlò in modo diverso da quello che abbia scritto.

Il suo emendamento importava che la misura dell'interesse riguardante i depositi in conto corrente fruttifero non potrà superare il quarto della ragione dello sconto; e poi dopo, non so per qual ragione, ha proposto un'altra dizione, cioè ammette per due anni il nostro sistema, invece che per tre anni, ed ammette per il tempo successivo il quarto della ragione dello sconto, invece del terzo.

Ora mi sorprende che l'onorevole Luzzatti, il quale tante volte nel corso della discussione generale, ed in quella degli articoli, si è dimostrato giustamente paladino dei Banchi meridionali, oggi sostenga una tesi, che è loro assolutamente contraria. (*Bene!*)

Dunque io, che ieri fui definito come poco curante degli interessi dei Banchi meridionali, me ne rivalgo oggi a proposito dei conti correnti fruttiferi, intorno ai quali è inutile esaminare la teoria se questo servizio compete agli Istituti d'emissione, ovvero ripugni alla loro indole.

Le teorie hanno il contrasto nello stato di fatto.

Non accettando la proposta ministeriale, e diminuendo la ragione del saggio, il Banco di Napoli, che ha 40 milioni di conti correnti, avrebbe il dovere di restituirli subito, e questi si rivolgerebbero altrove per avere un maggior guadagno.

Ecco la conseguenza dei fatti.

Io, invece delle teoriche, preferisco i fatti.

Naturalmente questo gravissimo fatto si è imposto al Governo, ma non si poteva imporre se non per il breve periodo di tempo contemplato nella legge. E perciò, d'accordo con la Commissione, ho creduto di prendere la giusta misura. Per i tre anni, dunque, resta la metà della ragione dello sconto. Dai tre anni in poi si va al terzo.

Pareva e pare tuttora al Governo che questo sia il termine medio tra le diverse opinioni, e mai, come in questo caso, è vero l'antico adagio che *in medio stat virtus*. (*Commenti animati*).

Presidente. Dunque il Governo non accetta nessun emendamento?

Grimaldi, ministro del tesoro. Nessuno.

Presidente. Comincio dal mettere a partito il paragrafo sul quale non è proposto alcun emendamento.

« Gli Istituti d'emissione possono ricevere depositi in conto corrente fruttifero. Nel caso però che la cifra di tali conti correnti superasse:

per la Banca d'Italia	130,000,000
per il Banco di Napoli	40,000,000
per il Banco di Sicilia	12,000,000

l'Istituto dovrà ridurre la circolazione dei tre quarti della somma eccedente. »

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Rileggo il paragrafo sul quale sono stati presentati gli emendamenti:

« La misura dell'interesse dei conti correnti fruttiferi non può in nessun caso superare la metà della ragione dello sconto sino a tre anni dalla data della presente legge, ed il terzo negli anni successivi. »

Il primo emendamento, e il più largo è quello dell'onorevole Tortarolo, che è il seguente:

« *Mantenere l'antipenultimo comma del progetto ministeriale in sostituzione di quello che la Commissione propone e dopo le parole: non può in nessun caso superare il quarto della ragione dello sconto, aggiungere: e la metà nei luoghi ove non esiste alcun Istituto privato di sconto.* »

Onorevole Tortarolo, lo mantiene?

Tortarolo. Lo mantengo.

Grimaldi, ministro del tesoro. Nel dubbio di non essermi espresso bene poc'anzi, sento il dovere di dichiarare nuovamente che il Governo non accetta nessun emendamento al paragrafo come è stato formulato dalla Commissione e dal Governo.

Presidente. Metto dunque a partito l'emendamento dell'onorevole Tortarolo, di cui ho data lettura, non accettato dal Governo e dalla Commissione.

Chi lo approva si alzi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento dell'onorevole Tortarolo non è approvato).

Vengono ora gli emendamenti dell'onorevole Luzzatti Luigi e dell'onorevole Rossi Luigi, che in sostanza sono identici e suonano così:

« La misura degl'interessi dei conti correnti fruttiferi non può in nessun caso superare il due e un quarto per cento sino a due anni dalla data della presente legge ed il quarto negli anni successivi. »

Lo metto a partito.

Chi lo approva si alzi.

(Dopo prova e controprova questo emendamento non è approvato).

Pongo ora a partito il paragrafo del Ministero e della Commissione che rileggo:

« La misura dell'interesse dei conti correnti fruttiferi non può in nessun caso superare la metà della ragione dello sconto sino a tre anni dalla data della presente legge, ed il terzo negli anni successivi. »

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

Ora veniamo agli ultimi capoversi:

« È vietato agli Istituti di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario.

« È pure vietata ogni operazione in conto corrente allo scoperto, sia al momento dell'impianto del conto corrente, che posteriormente.

« Gli Istituti di emissione possono, inoltre, assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Lacava, ministro di agricoltura e commercio. Prima che si svolgano i diversi emendamenti, è necessario che io esprima le intenzioni del Governo; e qui avrò occasione di rispondere anche a quanto diceva poco fa l'onorevole Buttini.

V'è prima degli altri l'emendamento dell'onorevole Fili-Astolfone ed altri colleghi, i quali domandano che, dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge, fosse vietato agli Istituti di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario.

Comincio dal dichiarare che questa legge sugli Istituti di emissione non riguarda punto l'ordinamento del Credito fondiario; ma solamente vieta agl'Istituti d'emissione di fare nuove operazioni fondiarie.

Debbo poi osservare all'onorevole Fili-Astolfone che quando si tratta di accordare mutui di credito fondiario, gli atti occorrenti percorrono due stadi: quello che comincia con la domanda e finisce col contratto con-

dizionato e quello che intercede fra il contratto condizionato ed il definitivo.

Ora è intenzione del Governo che tutte quelle operazioni che sono in corso, per le quali è già stipulato un contratto condizionato, nonchè quelle che si potessero stipulare fino al 31 dicembre di quest'anno (perchè, come sapete, la legge andrà in vigore il 1° gennaio 1894), tutte queste operazioni possano essere ancora compiute dagli Istituti d'emissione, ai quali è annesso l'esercizio del credito fondiario.

Io credo quindi che dopo queste esplicite dichiarazioni l'onorevole Fili-Astolfone possa ritirare il suo ordine del giorno, perchè non è possibile che dopo che noi togliamo a cotevoli Istituti di emissione la facoltà di fare operazioni di credito fondiario, queste si debbano prolungare per altri due anni.

Vengo alle altre due aggiunte, proposta l'una dall'onorevole Chimirri e l'altra dall'onorevole Balenzano, ma che hanno la stessa portata.

L'onorevole Chimirri, col suo emendamento dà facoltà al Governo di autorizzare un altro Istituto ad operare in quelle Provincie, in quelle zone, ove cessano di esercitarlo i presenti Istituti, il Credito fondiario; ed in secondo luogo desidera che il Governo stesso usi di questa facoltà.

Quanto alla prima parte osservo che per l'articolo 26 della legge del 1890 sul Credito fondiario il Governo ha questa facoltà perchè l'articolo 26 dice:

« Il Governo non farà durante i termini, di cui all'articolo 4, alinea 2° e 3°, ulteriori concessioni di esercizio di credito fondiario nelle zone provviste già di speciale Istituto ».

Questo è il privilegio del Credito fondiario.

« Ma potrà provvedere a che non restino prive di Istituto locale quelle zone nelle quali oggi non ve ne fosse alcuno o nelle quali venisse a mancare in avvenire, per fusione con l'Istituto nazionale o per altro motivo l'Istituto attualmente esistente ».

Dunque il Governo ha la facoltà di poter istituire altri crediti fondiari nelle zone, che ne rimarrebbero prive per opera di questa legge.

Io posso assicurare l'onorevole Chimirri che il Governo intende di valersi di questa facoltà, e, per conseguenza, pregherei tanto lui, quanto l'onorevole Balenzano di ritirare i loro emendamenti.

Resta, infine, una proposta dell'onorevole Grippo, che vorrebbe fosse detto:

« È data facoltà al Governo del Re di autorizzare i Banchi meridionali ad emettere obbligazioni fruttifere con interesse non maggiore del 5 per cento, per la liquidazione delle immobilizzazioni, con le norme a stabilirsi con Decreto Reale, sulla proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio. »

Prima di tutto se si accordasse questa facoltà al Governo, l'autorizzazione non dovrebbe concedersi soltanto ai Banchi meridionali, ma anche alla Banca d'Italia; ma, prescindere da ciò, credo che questo sarebbe un mezzo col quale da una parte si toglierebbero le immobilizzazioni, e dall'altra si rinnoverebbero.

Quando, infatti, si creasse una obbligazione fruttifera del 5 per cento, si creerebbero tante cartelle, che verrebbero a supplire in certo modo quelle fondiarie delle quali si nega la emissione.

Oltre di che vi è l'articolo 20, nel quale si parla di un Istituto liquidatore.

Io poi, per un'altra ragione, pregherei l'onorevole Grippo a non insistere, ed è che, come dissi, questa legge non è destinata a disciplinare il credito fondiario. Del credito fondiario ci occuperemo con un'altra legge, la quale non solamente tratterà di queste immobilizzazioni, ma di tante altre cose, rilevate dall'onorevole Grippo e dall'onorevole Buttini. Con questa legge bisognerà modificare la procedura di espropriazione, la qual procedura implica molti danni nell'azione degli Istituti di credito fondiario, i quali non trovano nelle disposizioni attuali quella celerità necessaria per il passaggio della proprietà da uno ad un altro.

E qui, come diceva, prendo occasione per rispondere all'onorevole Buttini. È vero quanto Ella dice, onorevole Buttini, poichè è stato già manifestato dall'ispezione governativa il modo come sono stati esercitati gl'Istituti del credito fondiario. Certamente, la crisi generale che ha afflitto il paese ha molto influito sulle condizioni degli Istituti fondiari; perciò se, qualche volta, si è concesso facilmente il credito, si può dire che questa è l'eccezione, mentre in generale tutti i danni che lamentiamo si debbono alla crisi economica del paese. Il Governo se n'è occupato tanto che, come l'onorevole Grippo ha detto, da parte del Mini-

stero di agricoltura e commercio si sono date disposizioni perchè il credito fondiario del Banco di Napoli non avesse fatto più operazioni; e difatti non se ne fanno. Il Governo presenterà un disegno di legge circa il riordinamento del credito fondiario inteso, specialmente, ad agevolare le smobilizzazioni, e diminuire tutti i ritardi che nascono dalla procedura.

Dopo queste dichiarazioni prego gli onorevoli proponenti gli emendamenti a volerli ritirare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicolosi per isvolgere il seguente emendamento firmato anche dagli onorevoli Fili-Astolfone, Tasca Lanza, Cuccia, Contarini, Cirmeni, Reale, Figlia, Palizzolo, Pottino.

« *Al penultimo comma:*

« *Dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge è vietato agli Istituti di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario.* »

Nicolosi. Prendo atto della 2^a parte delle dichiarazioni del Governo, cioè a dire, che presenterà provvedimenti intesi a specializzare sempre meglio il *credito*, e localizzare, per l'indole sua particolarissima e tutta propria, il *fondiario*.

Però, mi rincresce di non potermi dichiarare soddisfatto della prima parte riguardante il divieto agli Istituti di emissione — di cui all'articolo 12, penultimo alinea — di fare nuove operazioni di credito fondiario.

L'onorevole ministro ha detto: noi rispetteremo le operazioni che sono in corso. E sta bene: ma che cosa intende, onorevole ministro, per le operazioni che sono in corso? Intende Ella quelle sole per le quali si è firmato il *contratto condizionato*? Ed allora vengono molto limitate le operazioni. O intenderà Ella allargare la concessione a quelle per le quali sieno state eseguite le perizie?

Conosciamo tutti, pur troppo, le lungaggini delle operazioni del Credito fondiario, e le spese e le fatiche alle quali si incorre. Ora, come possiamo noi troncane, così bruscamente, quelle operazioni sul compimento delle quali han già fatto i contraenti legittimo assegnamento, e quasi costituiscono un loro diritto acquisito? Non sarebbe giusto!

E pertanto, prendendo atto della seconda parte delle dichiarazioni del Governo, e facendo voti perchè presto venga riordinato l'Istituto del Credito fondiario (ed in vero,

sarebbe strano che noi della Sicilia dovessimo correre fino a Roma per compiere le più modeste operazioni) prego l'onorevole ministro di voler dire qualche altra parola in dilucidazione di ciò che egli intende per operazioni in corso, affinchè io vegga se debba insistere o no sull'emendamento, che insieme con altri colleghi ho avuto l'onore di presentare alla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palizzolo.

Palizzolo. Anch'io sono tra coloro che hanno sottoscritto questo emendamento. L'onorevole ministro giustifica il suo rifiuto nell'accettarlo dicendo che due sono gli stadi delle domande in corso: l'uno quando si è fatto già un contratto condizionato, l'altro quando il contratto è definitivo.

Di modo che pare che la volontà del Governo sia questa: di rispettare quelle operazioni in corso di cui siasi fatto il contratto provvisorio e quello definitivo. Ora c'è un altro stadio, onorevole signor ministro, che è importantissimo, e che non prendendolo ora in verun esame, arrecherebbe gravi danni a coloro i quali hanno fatto la domanda per avere mutui.

Mi spiego: quando qualcuno vuole fare un mutuo di credito fondiario presenta la domanda; la domanda va al Consiglio locale; il Consiglio locale l'approva, ed è allora che bisogna fare il deposito per eseguire la perizia dei fondi: è allora che si cominciano a raccogliere tutti i documenti necessari a completare la pratica. Ora dopo che fu fatto il deposito per eseguire la perizia dei fondi che si vogliono dare in ipoteca, dopo che un individuo ha speso somme non lievi per potersi procurare tutti i documenti necessari dagli archivi, dai notai e così via via, dopo aver sopportato tutte queste spese, la sua domanda va al Consiglio locale della sede, e vi resta giacente per molti mesi. Ora io domando: è colpa dell'individuo che ha fatto la domanda se il Consiglio locale non l'ha ancora approvata, e quindi non si è stipulato il contratto provvisorio?

Per queste ragioni adunque, signor ministro, per sentimento di equità, la pregherei di voler ammettere che per domande in corso s'intendano almeno quelle che già sono state autorizzate dai Consigli locali.

E poi, onorevole ministro, badi bene alle sinistre conseguenze che deriveranno dalla

quasi repentina soppressione dell'unico Istituto che sin oggi nelle Provincie siciliane ha fatto le operazioni di credito fondiario. Comprendo che si possa sopprimere un Istituto sostituendone contemporaneamente un altro, ma non vi ha alcuno fra noi il quale crederà che il credito fondiario italiano potrà domani dar principio alle sue operazioni in quelle lontane Provincie. Ed allora perchè tanto rigore contro il nostro Banco di Sicilia il quale non ha che una sola colpa, quella di avere amministrato correttamente, onestamente?

Accettando il nostro emendamento, si potrà render ragione alle domande di coloro che hanno speso somme, e somme non lievi, per ottenere mutui fondiarii.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallini.

Cavallini. Mi associo di gran cuore alle osservazioni fatte dai colleghi Palizzolo e Nicolosi. Sta bene che non si debba concedere agli Istituti di emissione di esercitare il credito fondiario quantunque diverso sia il sistema che si segue in Austria-Ungheria e in altri paesi. Però osservo alla Camera che il privare *illico et immediate* gli Istituti di emissione della facoltà di esercitare il credito fondiario equivale al togliere il beneficio del credito fondiario alle Provincie meridionali. Ormai tutti sappiamo che il nostro grande, gigantesco Istituto di credito fondiario non è assolutamente in caso di funzionare. Le pochissime operazioni da esso eseguite si possono dire cose fatte in famiglia. Tanto che esso non ha nemmeno potuto emettere una cartella di credito fondiario. Tutto ciò fu osservato minutamente anche dalla Commissione parlamentare nominata per l'esame del disegno di legge sul credito locale. Essa ha riconosciuto che l'Istituto fondiario non può assolutamente fare il servizio del credito comunale e provinciale. E non dobbiamo neanche dimenticare che quell'Istituto è opera di coloro che sono anche gli autori principali del dramma bancario che ci ha condotti ai ma' passi.

Con ragione l'onorevole Chimirri propone che nelle Provincie, ove viene a mancare per questo divieto l'Istituto locale di credito fondiario, il Governo deve autorizzare con Decreto Reale ad operarvi uno degli altri Istituti esistenti, cioè le Casse di risparmio di Milano e di Bologna, l'Opera pia di San Paolo di Torino, il Monte de' Paschi di Siena, il Banco

di San Spirito di Roma. Ma è necessario un certo lasso di tempo perchè non è possibile che gli Istituti possano fare operazioni di credito fondiario senza preparazione: due anni di proroga dobbiamo concederli.

Non ci si venga a dire che questi Istituti potranno fare cattive operazioni. La crisi fondiaria è ormai al suo apogeo e la proprietà talmente deprezzata che un Istituto che anticipi la metà del valore non farà mai cattive operazioni: forse forse troverà un qualche compenso alle gravi perdite sofferte in passato.

Garavetti. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Garavetti. M'unisco io pure alle considerazioni e raccomandazioni degli onorevoli preopinanti. Già discutendosi la legge sull'istituto fondiario feci notare la parte non buona che in essa si faceva alla Sardegna e deploravo che nell'articolo testè accennato dall'onorevole ministro si facesse una semplice facoltà al Governo di fare in modo che non restassero prive del credito fondiario quelle zone nelle quali *venisse a mancare in avvenire per la fusione coll'Istituto Nazionale, o per altro motivo l'Istituto attualmente esistente.*

Allora il ministro Miceli, rispondendo alle mie raccomandazioni, osservava che il Governo naturalmente doveva esercitare una grande influenza su questo nuovo Istituto e soggiungeva che non avrebbe mancato di far premura perchè anche la Sardegna venisse da esso Istituto beneficiata, promettendo che la Sardegna avrebbe fatto sempre parte di una delle zone in cui sarebbe stata divisa l'Italia dal punto di vista del credito fondiario ed allora avrebbe potuto ottenere benefici e dall'istituto locale della zona a cui l'isola apparterebbe e dal nuovo Istituto nazionale che naturalmente avrebbe esteso la sua azione benefica pure alla Sardegna.

In sostanza si permetteva alla Sardegna il cumulo di due benefici.

Invece con questo disegno di legge ci si toglie l'unico Istituto che abbia finora esercitato il credito fondiario nell'isola, cioè la Banca Nazionale; nè si può sperare che il posto di essa sia preso dal nuovo Istituto italiano, poichè, come benissimo osservava il mio amico e collega Cavallini, questo è nato morto; anzi a questo riguardo vorrei che il ministro di agricoltura mi desse una spiegazione.

Secondo la legge 17 luglio 1890 all'articolo 3 era stabilito che « quando la Società, per qualunque causa venisse a mancare all'obbligo della sottoscrizione e del versamento dell'ulteriore capitale prescritto, o nel termine di tre anni non raggiungesse i 50 milioni, dovesse cessare il privilegio accordato e il Governo potesse concedere l'esercizio del credito fondiario ad un altro Istituto. »

Ora la convenzione, colla quale fu costituito il credito fondiario dell'Istituto italiano ha la data del 7 febbraio 1891.

Tale convenzione fu resa legge il 6 maggio 1891, e per quanto siano trascorsi oltre due anni, non pare che l'Istituto si dia pensiero di raggiungere la quota prescritta pel capitale di 50 milioni e tanto meno il completamento fino a 100 milioni.

Egli è per ciò che vorrei una parola rassicurante dal ministro; vorrei, cioè, che il ministro mi dicesse che non solo si farà una nuova legge per provvedere alle norme procedurali che riguardano i giudizi esecutivi promossi dal Credito fondiario, ma anche una legge che affermi che il Credito fondiario in Italia dovrà esistere davvero nell'interesse generale. Perchè, posto l'insuccesso dell'Istituto italiano, io non potrei neppure rinfrancarmi nel desiderio che ha espresso l'onorevole Chimirri nel suo emendamento, cioè che siano autorizzati gli altri Istituti locali ad estendere le loro zone di azione; in quanto che, sebbene il Ministero avesse la buona volontà di adoperarsi perchè questi Istituti volessero ciò fare, essi, certamente, non lo seguirebbero.

È certo infatti che nè la Cassa di risparmio di Milano, nè l'Opera pia di San Paolo di Torino, nè il Monte dei Paschi accetterebbero di esercitare il Credito fondiario molto lungi dalle loro naturali zone e tanto meno in Sardegna.

Presidente. L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare per isvolgere il seguente emendamento:

« *Dopo le parole:*

« È vietato agli Istituti di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario:

« *Si aggiunga:*

« Nelle Provincie, ove viene a mancare per questo divieto l'Istituto locale di credito fondiario, il Governo autorizzerà con Decreto Reale ad operarvi uno degli altri Istituti esistenti, cioè le Casse di risparmio di Milano e di Bologna, l'Opera pia di San Paolo di

Torino, il Monte de' Paschi di Siena, il Banco di San Spirito di Roma, modificando a questo intento le zone rispettivamente a ciascuno di essi assegnate dalla convenzione del 4 ottobre 1865, 23 febbraio 1866 e dei Regi Decreti 1° maggio 1870 e 24 luglio 1873, n. 722 (Serie 2^a, parte supplementare). »

Chimirri. Do lode alla Commissione di aver introdotto in questo articolo una disposizione grave, ma dettata dalla necessità delle cose; quale è quella di proibire agli Istituti di emissione l'esercizio del credito fondiario. Nell'interesse degli Istituti d'emissione, non si poteva fare proposta più opportuna. Ma non posso dissimularmi che questo repentino divieto, introdotto quasi di straforo, e senza temperamenti, avrà gravi conseguenze, specialmente nelle Provincie napoletane e siciliane, rispetto alla proprietà fondiaria. Ora in quelle Provincie operano tre Istituti di credito fondiario; l'Istituto nazionale, la Banca Nazionale, il Banco di Napoli, e nell'isola il Banco di Sicilia.

Con questo divieto, tre degli Istituti che più largamente ed efficacemente distendono il credito alla proprietà fondiaria, cioè il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e la Banca Nazionale, cesseranno dalle loro operazioni.

Opererà, soltanto l'Istituto nazionale di credito fondiario.

Io non posso associarmi ai biasimi che furono mossi a codesto Istituto dall'onorevole Cavallini.

L'Istituto procede lentamente, ma cautamente. Ammonito dagli esempi e dai danni degli altri, non vuolsi biasimarlo se è oculato nel trattare e alquanto rigido nel concedere.

Se non emise le nuove obbligazioni, fece bene, perchè un Istituto di questo genere deve prima accreditarsi, e poi emettere le sue cartelle, acciò queste non trovino intoppo o poco favore sul mercato. Ma sta in fatto che il nuovo Istituto opera scarsamente nelle Provincie napoletane e siciliane. Per cui, non ci illudiamo, votando la proposta della Giunta, il credito fondiario nelle Provincie napoletane e siciliane si può dire spento. Per ovviare in qualche modo a così grave inconveniente, presentai l'aggiunta letta testè dal nostro presidente, non perchè ignorassi la disposizione dell'articolo 23 della legge del 1890, ma perchè, con quell'articolo 23 il Governo ha facoltà ed obbligo di provvedere.

Ora le conseguenze del divieto mi parvero tanto gravi da richiedere un affidamento preciso per quelle Provincie che in qualche maniera il vuoto che si fa con quest'articolo, sarà riempito.

L'onorevole ministro mi assicura che il Governo assume l'impegno di provvedere nel modo da me indicato; ed io non ho ragione di dubitare di quest'affidamento, e mi acquieto.

Raccomando, però, all'onorevole ministro di procedere il più rapidamente che sia possibile anche per temperare l'effetto sgradevole che produrrà in quelle Provincie codesta disposizione.

Bisogna che il provvedimento che noi invochiamo sia simultaneo all'attuazione di questa legge e conforme ai dettami dell'articolo 26 della legge del 1890, cioè che in ogni Provincia vi devono essere anche due Istituti, l'Istituto nazionale e un Istituto locale.

Detto questo, farò una seconda raccomandazione al ministro, che ringrazio di aver risposto con tanta cortesia e tanta premura alla nostra domanda, ed è di guardare se non convenga tener conto della proposta degli onorevoli Fili-Astolfone, Palizzolo e Nicolosi, almeno in forma di disposizione transitoria. Non si può, onorevole ministro, passare da un sistema di esagerata larghezza ad un sistema di assoluto divieto. Oggi, come dissi, nelle Provincie meridionali operano tre crediti fondiari, uno dei quali, il Banco di Napoli, larghissimamente. Con questo divieto, i due che operano più largamente vanno a cessare. Cessino, e sarà bene per gl'Istituti, ma fate che il passaggio dal vecchio al nuovo sistema avvenga senza scosse e senza danni.

Io non voglio suggerire al Governo nessun temperamento. Sia quello proposto dagli onorevoli nostri colleghi, opportunamente modificato e corretto, od altro, poco importa, ma che vi debba essere una disposizione transitoria che temperi l'asprezza di questo passaggio, lo credo assolutamente indispensabile.

Me ne rimetto al ministro ed alla Commissione, la quale avendo fatto un'opera buona, è interessata a far sì che il divieto non produca effetti disastrosi.

Non ho altro da dire. Prendendo atto delle dichiarazioni precise del Governo, ritiro la mia proposta aggiuntiva, confidando che contemporaneamente all'abolizione proclamata da questa legge sia adottato un provvedimento

per le Provincie del Mezzogiorno e siciliane che sopperisca almeno in parte al vuoto che il credito fondiario fa nell'esercizio dell'articolo che stiamo per votare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grippo che ha presentato il seguente emendamento firmato anche dagli onorevoli Balenzano, Visocchi, De Salvio, Placido, De Martino, De Nicolò, Pugliese, Torraca, Branca, Materi, Flausti, Serena, De Bernardis, Tripepi, Giusso, Casilli, Sorrentino, Falconi:

« È data facoltà al Governo del Re di autorizzare i Banchi meridionali ad emettere obbligazioni fruttifere con interesse non maggiore del 5 per cento, per la liquidazione delle immobilizzazioni, con le norme da stabilirsi con Decreto Reale, sulla proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio. »

Grippo. Dichiaro che, dopo l'assicurazione dell'onorevole ministro, che sarà presentato un progetto di modificazione alla legge sul credito fondiario, e dopo le modificazioni che sono state presentate d'accordo con la Commissione relativamente alle smobilizzazioni, non ha più ragione d'essere l'aggiunta che avevo proposto, e perciò la ritiro.

Raccomando, però, al Governo che provveda sollecitamente allo stato dell'amministrazione del Credito fondiario il giorno in cui cesserà di fare le nuove operazioni, perchè, diventato Istituto di stralcio, bisogna che regoli le sue relazioni con l'Istituto da cui è nato in ciò che riguarda le operazioni precedentemente compiute.

È mestieri, dunque, che questa materia venga disciplinata il più sollecitamente possibile, come raccomandava giustamente l'onorevole Chimirri, alle cui osservazioni completamente mi associo.

Presidente. Dunque l'onorevole Grippo e l'onorevole Chimirri hanno ritirato i loro emendamenti.

L'onorevole Balenzano aveva presentato insieme con gli onorevoli Tasca-Lanza e Serena, la seguente aggiunta:

« È autorizzato il Governo del Re a concedere per Decreto Reale l'esercizio del Credito fondiario nelle Provincie napoletane e siciliane ad uno degli Istituti esercenti il Credito fondiario in virtù della legge 17 luglio 1890. »

La mantiene?

Balenzano. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo e ritiro il mio emendamento.

Presidente. E l'onorevole Nicolosi?

Nicolosi. Aspettiamo le nuove dichiarazioni dell'onorevole ministro.

Lacava, ministro d'agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Lacava, ministro di agricoltura e commercio. Io ringrazio prima di tutti gli onorevoli Balenzano, Grippo e Chimirri di aver ritirato i loro emendamenti.

Io non ho poi che a confermare quanto prima ho detto all'onorevole Chimirri; che cioè il Governo si impegna a che al più presto possibile si provveda che per l'articolo 26 della legge sul Credito fondiario, si possano fare le operazioni fondiarie in quelle Provincie, nelle quali operavano gli Istituti attuali.

Mi associo poi a quanto ha detto l'onorevole Chimirri, circa all'Istituto fondiario italiano.

Questo Istituto procede con qualche lentezza, ma cautamente; tuttavia ha concesso sinora mutui per 17 milioni. È poca cosa, ma di questi 17 milioni molti sono per operazioni compiute in quelle località, dove gli Istituti cesserebbero; e difatti nel mezzogiorno e nelle isole di Sicilia e Sardegna ne ha fatto per 9 milioni e 99 mila lire.

Aggiungo che per quanto riguarda il Credito fondiario napoletano, è da tre anni che esso non fa più operazioni.

E vengo ora alle dichiarazioni che intendo fare agli onorevoli Nicolosi ed altri, le quali non saranno che spiegazioni un poco più larghe, di quelle che loro ho già dato. Credo che non si possa accettare quella aggiunta, perchè protrarrebbe per altri due anni l'esercizio del credito fondiario e quindi l'aumento di quelle immobilizzazioni che si vogliono con questa legge eliminare.

Ma l'onorevole Nicolosi e l'onorevole Palizzolo hanno detto: badate, vi sono tante domande in corso, e queste domande non possono essere abbandonate, poichè dopo le domande si sono fatte le perizie e si sono spesi molti danari. Come si fa per coloro che hanno fatto queste spese?

Onorevole Palizzolo, da oggi al 31 dicembre vi sono quasi sei mesi; coloro che hanno fatto domande già accettate dal Consiglio locale alle quali Ella alludeva, hanno tutto il tempo per stipulare quel tale contratto con

dizionato, che io ammettevo come fondamento dell'operazione, e quelle operazioni che alla fine dell'anno avranno i contratti condizionati possono dirsi operazioni in corso e come tali saranno compiute dall'Istituto di Credito fondiario. Ma se invece si lasciasse adito ad altre domande, comprenderete bene che da ora al 31 dicembre possono farsene fin che se ne vogliono, ed in tale caso si perpetuerebbe quel sistema che con questa legge si vuol togliere. Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone. Io ho lasciato l'libertà al collega Nicolosi di svolgere, come ha fatto, lo emendamento proposto; ora mi si consenta che io replichi alle risposte del ministro.

Debo confessare che le dichiarazioni dell'onorevole ministro non mi soddisfano punto; io le comprenderei se si trattasse di domande nuove presentate durante il tempo in cui si deve provvedere, con un ente speciale, ad organizzare quest'Istituto, ma si tratta di domande in corso e talvolta, onorevole ministro, la perdita di tempo non dipende da colui che fa la domanda, il quale ha tutto l'interesse di vederla accolta al più presto possibile, ma può dipendere anche dall'Istituto che prima di accordare il credito, richiede che le garanzie siano abbastanza sicure.

Del resto, onorevole ministro, giacchè Ella ha l'intendimento di provvedere con una legge speciale al credito fondiario, perchè non può consentire che il termine di cui all'articolo in discussione se non di due anni sia almeno di un anno?

E ciò dico perchè quando sarà presentata la legge, passerà ancora un anno prima che possa andare in esecuzione; difatti presentata a novembre, si dovrà discuterla e noi arriveremo al secondo semestre del 1894 senza che sia applicata.

Stabilendo un termine così breve, si lascia il pubblico nella condizione dolorosa dopo che gli Istituti avranno cessato le operazioni di credito fondiario, di non aver altri cui rivolgersi.

Questa sarà la condizione vera delle cose. Così il Banco di Sicilia che non solo ha funzionato e funziona bene...

Colajanni Napoleone. Il solo.

Fili-Astolfone. ...ma che è il solo che abbia funzionato bene, non potrà più fare operazioni di credito fondiario.

Ora perchè non si vuole accordare nemmeno un termine così ristretto di proroga? Perchè non accordare una facilitazione a quelle popolazioni che non sapranno a chi ricorrere, ora che le condizioni del credito pubblico sono così scosse che non c'è altro mezzo di provvedere?

Questa legge porterà i suoi frutti, e noi speriamo che essi siano buoni pel credito pubblico, ma essa non è favorevolmente accolta da tutti per le ragioni che ho espresse.

Se il sacrificio si è fatto fino a questo punto, noi pel credito fondiario, appunto, perchè si tratta di un breve termine e limitato alle domande in corso, non alle nuove che si possono fare, insistiamo nel nostro emendamento. (*Interruzione dell'onorevole Colajanni*).

Fili-Astolfone. (*Con forza*). Ognuno fa il proprio dovere secondo coscienza gli detta e l'onorevole Colajanni lo ha inteso l'altro giorno: noi non ammettiamo che qui vi sia alcuno il quale, per semplice colore politico, o per mettere in cattiva vista gli altri, osi arrogarsi il monopolio di rappresentare da sé solo la Sicilia, mentre ognuno ha il diritto ed il dovere di rappresentare, oltre il proprio collegio, l'intera nazione. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Non si riscaldi tanto, onorevole Fili-Astolfone. (*Si ride*).

Onorevole Florena, ha facoltà di parlare.

Florena. Anche io scongiuro il presidente del Consiglio e l'onorevole ministro di agricoltura di volere accettare le modificazioni ed aggiunte che si propongono per la proroga almeno di un anno alle operazioni del credito fondiario del Banco di Sicilia.

È conosciuto che il Banco di Sicilia pel suo statuto ha per missione il miglioramento del commercio, delle industrie e della agricoltura. Alle industrie e al commercio provvede il Banco, quale Istituto di emissione e di sconto con capitale proprio e separato. Al credito fondiario poi provvede un'amministrazione autonoma e con capitale e dotazione distinta e separata da quella del Banco Istituto di sconto commerciale. Il credito fondiario del Banco di Sicilia ha reso importanti servigi ai proprietari ed all'agricoltura dell'Isola; la sua cartella è quotata lire 502; è la migliore tra le cartelle di credito fondiario degli altri Istituti e ha una importanza uguale a quella del credito fondiario della Cassa di risparmio di Milano.

Che il Ministero e la Commissione vo-

gliano togliere al Banco di Sicilia, di fare operazioni di credito fondiario, veramente è cosa eccessiva e molto dannosa alla derelitta classe dei proprietari dell'Isola, perchè all'Istituto che si sopprime nulla si sostituisce per ora.

Ma, ammettendo che il Banco di Sicilia resti soltanto un Istituto per le operazioni commerciali di sconto, credo non gli si possa togliere il servizio del credito fondiario fino a quando non si venga a costituire un nuovo e grande Istituto di credito fondiario che estenda le sue operazioni in Sicilia.

Ora io chiedo che, per un anno e sino a dicembre 1894, sia mantenuta questa attribuzione al Banco di Sicilia, perchè non credo che prima di un anno potrà sorgere un nuovo e grande Istituto di credito fondiario, o che quello esistente possa accrescere notevolmente il suo capitale patrimoniale. Rimandare l'esecuzione di questa parte della legge al 1° gennaio 1895 credo sia un debito d'onore pel Ministero; molto più che il Ministero ci ha fatto intendere che si sarebbe data dilazione sino a due anni.

La crisi agraria, lo sapete, travaglia da molto tempo la Sicilia. Ora fino a quando voi nulla sostituite alla abolizione dell'Istituto, altro non fate che peggiorare le condizioni dell'agricoltura siciliana e peggiorare le condizioni abbastanza critiche dei proprietari costringendoli a ricorrere all'usura.

Io prego con tutte le forze dell'animo mio il Ministero e la Commissione di volere recedere dalla loro proposta o per lo meno di accettare il mio emendamento.

L'onorevole Colajanni colla interruzione fatta al mio collega ed amico onorevole Fili-Astolfone ha creduto di deplorare la condotta dei deputati siciliani, che hanno sinora seguito ed appoggiato il Ministero. Credo che noi abbiamo fatto il nostro dovere con coscienza serena.

Noi ci siamo impressionati della baraonda bancaria in cui da parecchi anni versa l'Italia e desideriamo, se non un ottimo, almeno un buono ordinamento bancario ed una buona e sana sistemazione della circolazione. (*Benissimo!*)

Termino con ripregare gli onorevoli Giolitti e Lacava di accettare il temperamento da me proposto a quando verrà il nuovo grande Istituto di credito fondiario allora

il Banco di Sicilia saprà raccogliere tutte le sue forze e le dedicherà alle operazioni commerciali, ma sino a quando nulla si sostituisce è errore sopprimere l'Istituto Siculo del credito fondiario.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cocco-Ortu.

Cocco-Ortu, relatore. Con gli emendamenti or ora svolti, e se la Camera li votasse, le operazioni del credito fondiario agli istituti di emissione mandate via dalla porta, col divieto proposto dalla Commissione e che trovò il plauso della Camera nella sua gran maggioranza, si vogliono far rientrare dalla finestra. (*Proteste dell'onorevole Filì-Astolfone e di altri deputati*).

Discutiamo con calma perchè la questione lo merita.

È inutile che io ripeta alla Camera le ragioni per le quali fu giudicato utile che gli Istituti di emissione non facciano d'ora in avanti le operazioni di Credito fondiario che non sono estranee all'indole dei medesimi. E bisogna persistere in tale concetto ed attuarlo senza restrizione alcuna, se vogliamo risanare la circolazione, se vogliamo che le Banche rendano buoni servizi al paese. Non si può transigere intorno alla regola che essi non debbano fare altre operazioni se non quelle che sono consone con la loro natura e con le loro funzioni. Se gli ammaestramenti dell'esperienza non servono a qualche cosa, e se quel che è avvenuto ci deve porre in guardia per l'avvenire, non dobbiamo dimenticare quale pesante fardello pesi, per effetto del Credito fondiario, sugli Istituti di emissione.

Quindi, non solamente è necessario mantenere il divieto proposto dalla Commissione, ma bisogna impedire che esso sia eluso col rendere possibile anche per breve tempo che nuovi aggravii, che nuove immobilizzazioni si aggiungano alle esistenti, anche col temperamento proposto dai nostri colleghi ed amici della Sicilia, ai quali pare di chiedere cosa di poco momento.

Infatti essi dicono: Noi non pretendiamo che si modifichi l'articolo proposto; vi sono però operazioni di Credito fondiario già avviate, lasciate che per esse continuino a provvedere gli Istituti d'emissione.

Le operazioni avviate, alle quali accennasi, possono distinguersi in due categorie.

Vi sono anzitutto quelle per le quali già

esistono i contratti condizionati, e che si possono considerare come contratti perfetti, poichè al verificarsi della condizione, l'Istituto deve consegnare il denaro. Vengono poi le altre proposte, tra le quali una diretta sostanzialmente a far sì che gli Istituti debbano continuare a fare mutui ipotecari per non deludere le speranze dei mutuatari: e ciò perchè si fecero spese per regolarizzare documenti, per perizie. Ma poichè ora altri vorrebbe che si concedessero ancora due anni durante i quali dovrebbero continuare le operazioni in questione, io prego i deputati della Sicilia che sostennero tale proposta di considerare che la proroga dell'esercizio di Credito fondiario, una volta ammessa l'eccezione al divieto, non potrebbe limitarsi al solo Banco di Sicilia e dovrebbe estendersi agli altri Istituti, presso i quali sono ugualmente in corso domande simili. E se si dovesse così continuare per due anni, ne verrebbe che noi metteremmo sulle spalle degli Istituti di emissione di tutta Italia qualche decina di milioni di nuove immobilizzazioni; ossia distruggeremmo il risultato che abbiamo voluto ottenere col divieto. E tanto maggiore sarebbe la quantità delle operazioni, quando si sapesse che il termine è prorogato a scadenza prestabilita. O dovremmo, lo chiedo ai colleghi autori della proposta, fare una disposizione speciale per un Istituto di emissione, e dire che questo solo possa fare le operazioni di Credito fondiario? Mentre parliamo di pareggiare...

Una voce. Siamo isola! (*Rumori*)

Cocco-Ortu, relatore. Ma, onorevoli colleghi, abbiate tolleranza ed ascoltate.

L'onorevole Garavetti muoveva un rimprovero alla legge, dicendo che danneggia la Sardegna perchè anch'essa, al pari della Sicilia e di qualche altra parte del Regno, resterebbe per ora senza un Istituto di credito fondiario: e disse bene. Ma ciò mostra che io abbandono le considerazioni di interesse locale, quando si ha da fare una legge nell'interesse generale del paese, e non mi preoccupo se per breve tempo la Sardegna rimane senza alcun Istituto di credito fondiario. E se le condizioni agrarie della vostra isola, onorevoli colleghi della Sicilia, sono gravi e difficili, consentite che vi dica che sono molto più difficili e molto più gravi quelle della Sardegna. (*Rumori — Interruzioni*).

Non volete udire ragioni? Si tratta di

fare una legge che deve provvedere all'interesse generale e poichè è certo che tanto la Sicilia quanto la Sardegna si avvantaggeranno il giorno in cui avremo una buona e sana circolazione, a questo grande interesse generale io credo che si possa e si debba sacrificare l'interesse di alcuni individui i quali avranno fatto la domanda e avranno dovuto spendere poche centinaia di lire per fare una perizia; poichè a questo si riducono tutte le osservazioni che finora abbiamo udite. Ora dovremmo noi sacrificare il vantaggio pubblico e dei più, il buon ordinamento degli Istituti di emissione per una considerazione di persone o di interessi d'ordine secondario? Ne lascio giudice il senno dei miei amici della Sicilia.

Aggiungo poi che alle giuste osservazioni fatte a questo proposito dal ministro di agricoltura, è difficile possano contraddire coloro i quali si contentano soltanto di una dilazione di quattro mesi per dar tempo ad esaurire le domande in corso.

Infatti questo tempo lo si ha ugualmente da oggi all'attuazione della legge: anzi da oggi al dicembre corrono sei mesi. Perciò, se non è nel vostro animo di aprire la via a nuovi affari, ad accumulare senza limiti i mutui, contentatevi della dichiarazione del ministro e che io confermo anche a nome della Commissione. Nulla anche osterebbe ad esprimere nella legge quel che è implicito.

In quanto all'altra osservazione giustissima che bisogna provvedere al credito fondiario, io sono d'accordo coi colleghi che hanno parlato in questo senso. E non soltanto occorre provvedere al Credito fondiario, ma anche al Credito agrario perchè nel nostro paese, non dobbiamo dimenticarlo

.... *Cereris sunt omnia munus.*

Ma d'altra parte bisogna pure comprendere che non possiamo provvedere ai bisogni del credito per l'agricoltura col riordinamento degli Istituti di emissione.

L'onorevole Chimirri ci ha parlato di disposizioni transitorie. La Commissione sen'era anch'essa data pensiero: ma quando si trattò di concretarle vide che saremmo andati incontro a gravi inconvenienti ed a difficoltà. Non si presentava che un solo mezzo: ed è quello indicatoci dall'onorevole Chimirri col suo emendamento: cioè di estendere l'azione degli istituti i quali continuano ad esercitare

il credito fondiario oltre le zone alle quali è ora limitato, affinchè nessuna parte del Regno ne resti priva.

Il Governo ha dichiarato che provvederà in questo senso. È certo che ciò non basta: ma come provvedimento transitorio è sufficiente ai bisogni del momento; purchè, ripeto, si pensi seriamente e presto a dare l'aiuto del capitale e del credito alla proprietà territoriale ed all'agricoltura meglio che finora non siasi fatto, ed a condizioni migliori di quelle stabilite col presente ordinamento dei crediti agrario e fondiario.

Fatte queste osservazioni, io raccomando di votare l'articolo della legge che non pregiudica alcun legittimo interesse.

Non domandiamo più di quello che si può e che si deve fare. (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole Colajanni Napoleone ha chiesto di parlare per fatto personale. Ma io non ho udito che sia stato nominato.

Colajanni Napoleone. Io non aggiungo una sola parola a favore di ciò che chiedono i miei amici isolani.

Avrei paura di guastare le loro buone ragioni, le quali, esposte da tali intercessori, sono certo che prevarranno.

Mi preme solamente di rispondere agli onorevoli Fili-Astolfone a Florena che hanno interpretato malamente una mia interruzione.

Io volevo dir questo: mi rallegro che anche voi altri, per una volta tanto, facciate qualche cosa per la Sicilia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aprile.

Aprile. Ho chiesto di parlare per una dichiarazione. Io debbo dichiarare che ho seguito il Ministero sin qui perchè ho creduto che la sua opera fosse conforme all'interesse pubblico, perchè ho creduto realmente che questa legge mirasse a risanare la circolazione ed il credito pubblico italiano. Ma quando vedo che si tratta di dilazionare di un anno un servizio pubblico, come è quello del credito fondiario nella Sicilia, e di togliere a noi per le domande in corso e per quelle, che possono venire entro l'anno qualunque aiuto del credito fondiario, tanto necessario là dove non vi sono industrie, io dichiaro che malgrado sia politicamente ministerialissimo, ove il Ministero non consenta nelle modificazioni da noi proposte voterò contro.

Presidente. Mi è stato trasmesso un altro

emendamento sottoscritto dagli onorevoli: Nicolosi, Castorina, Aprile, Palizzolo, Tasca-Lanza, Licata, La Vaccara, Omodei, Florena, Riolo, Pandolfi. Esso suona così:

Dopo le parole:

« È vietato agli Istituti di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario. »

Si aggiungono queste altre:

« Questo divieto non si applica alle operazioni per le quali la domanda abbia ottenuto prima del 30 giugno il parere favorevole della sede locale. »

Nicolosi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Nicolosi. Questo è un temperamento modestissimo. Prego Governo e Commissione di volerlo accogliere. Si tratterebbe delle operazioni in corso; non si chiede nulla di più, e ciò è conforme alle dichiarazioni del Governo.

Lacava, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Lacava, ministro d'agricoltura e commercio. L'emendamento che si proporrebbe è il seguente:

« Questo divieto non si applica alle operazioni, per le quali la domanda abbia ottenuto prima del 30 giugno (1893, ben inteso) il parere favorevole del Consiglio locale. »

Nicolosi. No, volevamo dire il 30 giugno 1894.

Lacava, ministro d'agricoltura e commercio. Se si tratta delle operazioni in corso, si deve intendere il 30 giugno 1893.

Questo è conforme alle mie dichiarazioni. Io dicevo che fino al 31 dicembre 1893 sarebbero state accettate tutte quelle operazioni, per le quali era seguito il contratto condizionato.

Ora siccome nell'emendamento si dice che debbono ritenersi per domande in corso quelle che ebbero già il parere favorevole del Consiglio locale, io non ho alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento, e credo che anche la Commissione lo accetterà.

Voci. Ma si tratta del giugno 1894!

Lacava, ministro d'agricoltura e commercio. Ma è il 1893, perchè dice « le operazioni in corso! »

Voci. 1894, 1893!

Nicolosi. Ma se si deve stabilire la data del 1893 l'emendamento è inutile.

Presidente. Basta, cominciamo dal porre a partito la prima parte del comma:

« È vietato agli Istituti di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario. »

(È approvato).

Ora viene l'aggiunta dell'onorevole Nicolosi... Desidera parlare, onorevole presidente del Consiglio?

Giolitti, presidente del Consiglio. Ecco: qui bisogna esser chiari su quello che si vuol fare. L'onorevole Nicolosi disse che voleva non interrotte le operazioni in corso. Ora per tali si intendono evidentemente, quelle in corso oggi, non quelle che saranno in corso fra un anno.

Voci. È chiaro, chiarissimo!

Giolitti, presidente del Consiglio. Evidentemente il Ministero accetta in questo senso un emendamento, perchè non intende turbare interessi che ebbero già un certo affidamento dagli Istituti.

Giacchè se ci sono domande ormai fatte e che ebbero un parere favorevole ma, mancando qualche documento necessario non ancora furono definitivamente accolte, per queste si deve fare in modo che la spesa fatta non vada perduta.

Ma evidentemente non si può accordare queste facilitazioni a domande che non sono ancora fatte e che si farebbero fra un anno.

Quindi fermarsi al 1893 è cosa giustissima, altrimenti distruggeremo ciò che noi abbiamo convenuto fino ad ora cioè che debbono essere eccettuate le sole operazioni in corso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciacca.

Sciacca. A me pare che volere stabilire che il termine debba arrivare al 30 giugno 1893 sia una cosa che rende anche più severa l'applicazione della stessa legge, la quale non potrà andare in vigore che al 1º gennaio 1894 e quindi si farebbe una restrizione su ciò che era già stabilito. L'onorevole ministro di agricoltura ha già parlato del dicembre 1893. Non è quindi possibile che, volendo ottenere un vantaggio, si abbia invece un danno.

L'onorevole presidente del Consiglio dice che la frase *domande in corso*, si riferisca alle domande ora esistenti. Ma il legislatore può benissimo stabilire che tutte le domande, che saranno in corso sino ad una determinata epoca saranno ammesse al Credito fondiario. Prego quindi il Governo di voler tener conto

di questo stato di cose e di voler concedere che siano considerate come domande in corso tutte quelle presentate fino al 30 giugno 1894.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Accogliere la sua proposta sarebbe una causa di disordini gravissimi, perchè lo stabilire che si ha un anno di tempo per fare delle domande avrebbe per conseguenza di far pervenire dei quintali di domande, che per un decennio ancora insisteranno per essere accolte.

Sarebbe un rimedio meno grave il dire che ci sono sei altri mesi di tempo per esaurire le domande in corso, anzichè lasciare un tempo abbastanza lungo per presentare delle domande, senza che queste abbiano fondamento alcuno. Se si tratta di contratti in corso la cosa è perfettamente legittima, ma dare un termine per presentare delle domande concedendo così un periodo indeterminato per il prestito, sarebbe creare uno stato di cose pericolosissimo.

Infatti l'emendamento di cui discutiamo dice così: Questo divieto non si applica alle operazioni per le quali le domande abbiano ottenuto prima del 30 giugno il parere favorevole della sede locale.

Non si dice di che anno. Evidentemente, chi ha scritto l'aggiunta, aveva in testa il 1893, perchè parlava di operazioni in corso. Io non so chi l'abbia sottoscritto; ma siccome non è determinato l'anno, evidentemente non si è sottoscritto un emendamento completo.

Presidente. Onorevole Nicolosi, che giugno è? (*ilarità*).

Nicolosi. I sottoscrittori dell'aggiunta intendevano che fossero accettate tutte quelle operazioni di cui finora sono state presentate le domande. Ma, vista l'accoglienza che questa proposta ha incontrato presso i miei onorevoli colleghi, me ne rimetto a loro.

Giolitti, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Giolitti, presidente del Consiglio. Se credono, io farò una proposta anche più larga, ma che resta nel campo delle operazioni in corso. Si potrebbe aggiungere così: « Potranno solamente condurre a termine le operazioni già in corso, al primo luglio 1893... » (*Interruzioni a sinistra*).

L'emendamento dell'onorevole Nicolosi di-

ceva che avessero già ottenuto un parere favorevole!.. Era molto meno. (*Commenti animati*).

Nicolosi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Nicolosi. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, prendo atto della proposta fatta, e ritiro l'emendamento. (*Bravo! a sinistra*).

Pandolfi. Chiedo di parlare, per fare una dichiarazione.

Presidente. Ne ha facoltà

Pandolfi. Io firmando l'aggiunta, ho creduto di concedere ancora un anno per le operazioni di credito fondiario, perciò, ora, considero la mia firma come non messa. E poichè il Ministero non concede *un anno*, io voterò contro.

Presidente. Dunque, il presidente del Consiglio formulerebbe la proposta in questo modo: « potranno solamente condurre a termine le operazioni già in corso al 1° luglio 1893. »

Voci. Ai voti!

Presidente. La Commissione accetta questa aggiunta?

Cocco-Ortu, relatore. Non posso consultare la Commissione.

Essa quindi lascia libera la Camera di votare come crede.

Presidente. Chi approva quest'aggiunta, si alzi.

(*È approvata*).

Ora viene il penultimo capoverso che dice: « È pure vietata ogni operazione in conto corrente allo scoperto, sia al momento dell'impianto del conto sia posteriormente. »

Con ciò cessa d'aver ragione d'essere lo emendamento dell'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Sta bene e lo ritiro.

Presidente. Chi approva questo penultimo capoverso, si alzi.

(*È approvato*).

Vi è ora un'aggiunta proposta dall'onorevole Martini Giovanni.

« I Comitati di sconto dovranno tenere un registro apposito per le rinnovazioni, nel quale figureranno i motivi per cui queste fossero accordate. »

Martini Giovanni. Va alla fine dell'articolo.

Presidente. L'ultimo capoverso dice così:

« Gli Istituti di emissione possono assu-

mere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette. »

Su questo punto è proposta un'altra aggiunta dall'onorevole Colajanni; che è così formulata:

« Gli Istituti di emissione assumeranno gratuitamente il servizio di tesoreria dello Stato: il Banco di Sicilia nelle Provincie della Sicilia; il Banco di Napoli nelle antiche Provincie continentali del Regno di Napoli; la Banca Toscana nelle antiche Provincie del Granducato di Toscana; e la Banca Nazionale nelle altre Provincie del Regno.

« Con apposito regolamento verranno fissati i ruoli del servizio di tesoreria dello Stato entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge. »

Colajanni Napoleone. Desidererei di sentire prima in proposito qualche dichiarazione dell'onorevole ministro del tesoro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Grimaldi, ministro del tesoro. Comincerò dal rispondere all'onorevole Martini che la questione da lui sollevata verrà posta nel regolamento, insieme a tante altre cose ed egli converrà con me che questa non può essere materia di legge.

All'onorevole Colajanni osservo che la sua proposta tenderebbe a risolvere una delle più gravi questioni, e non potrebbe essere risolta se non con una apposita legge.

L'affidare il servizio di tesoreria agli Istituti di emissione ha formato oggetto di tante discussioni e di tante proposte di legge, tra le quali ne ricordo una del compianto Sella, che produsse le sue dimissioni dal Ministero, di cui faceva parte.

Ora noi non intendiamo in questa legge risolvere questa questione. Però posso dirgli, che a noi non viene gradita l'idea di affidare il servizio di tesoreria alle Banche, e quindi, se si dovesse venire a questa discussione nello stato attuale delle cose, manifesteremmo un parere contrario.

Del resto, se un giorno la questione fosse risolta, le Banche sarebbero per legge obbligate ad assumere il servizio di tesoreria gratuitamente.

Presidente. L'onorevole Colajanni ha facoltà di parlare.

Colajanni Napoleone. Le osservazioni del ministro del tesoro hanno certamente molto peso. Però egli stesso dovrà convenire che la questione non è così semplice, come sembra a

prima vista, inquantochè noi vediamo che altrove s'impone il servizio gratuito di tesoreria come un onere alle Banche, e nella stessa Inghilterra, vi è pochissimo compenso per questo servizio.

Io vorrei che il Ministero prendesse impegno, non già di affidare questo servizio di tesoreria alle Banche, ma che qualora fosse affidato alle Banche venisse esercitato gratuitamente. E questo vorrei che fosse messo in un articolo di legge.

La mia domanda è tanto modesta, che io credo che il Ministero e la Commissione possono accettarla, perchè la questione di massima resta completamente riservata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del Tesoro.

Grimaldi, ministro del tesoro. Osservo all'onorevole Colajanni che non mi pare opportuno che in un provvedimento legislativo si contempra l'ipotesi che si debba affidare il servizio di tesoreria alle Banche, e che queste nel caso dovrebbero assumerlo gratuitamente.

Questa è tale una questione grave nell'ordine legislativo da fargli comprendere come non sia opportuno pregiudicarla, facendo una ipotesi, alla quale io per primo confesso che non mi acconcerei; specialmente perchè prima bisognerebbe pensare molto alle garanzie che dovrebbe avere lo Stato.

Ritenga pure l'onorevole Colajanni che le Banche assumerebbero molto volentieri il servizio gratuito di tesoreria. Ma ritenga anche che nulla vi è che ci possa ora consigliare ad affidarlo ad esse.

Non pregiudichiamo dunque una questione così grave, che compromette le attribuzioni più importanti dello Stato.

Rimandiamola a quando nel caso pratico se ne facesse sentire la necessità; perchè niente può impedire che con altra legge si possa attuare questa idea. In questo caso solo avrebbe luogo la discussione della proposta dell'onorevole Colajanni.

Qui si tratta di una legge, con cui cerchiamo di regolare per venti anni gli Istituti di emissione; non è una legge che tratta di questioni astratte.

Ripeto: se l'ipotesi dell'onorevole Colajanni dovesse essere accolta, dovrebbe essere oggetto di molti e lunghi studi da parte del Governo e del Parlamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

Colajanni Napoleone. Quantunque non sodifatto delle dichiarazioni del ministro, ritiro la mia proposta perchè sarebbe inutile venire ad una votazione.

Presidente. Allora veniamo alla votazione dell'ultimo comma dell'articolo 12:

« Gli Istituti di emissione possono assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette. »

(È approvato).

Ora vengono diverse aggiunte. Ce n'è una dell'onorevole Martini Giovanni.

Martini Giovanni. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Martini Giovanni. Non ho che a ringraziare l'onorevole ministro del tesoro, il quale ha promesso di tener conto della mia aggiunta quando formulerà il regolamento per l'applicazione della legge. Egli ne ha compresa subito la portata, perchè servirebbe a controllare l'opera dei Comitati di sconto, i quali spesso, sotto colore di rinnovare le cambiali, non fanno altro che dei mutui a lunga scadenza.

Presidente. Ve n'è un'altra dell'onorevole Luciani:

« Nulla sarà innovato nello statuto della nuova Banca, nelle Provincie toscane, quanto agli usi fin qui osservati negli sconti in via di rinnovo della Banca Nazionale Toscana. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

Luciani. Non presumo che quest'aggiunta entri veramente nella legge. Ho voluto solamente presentarla, perchè sia tenuto conto del concetto in essa contenuto, e per avere qualche assicurazione dall'onorevole ministro.

È noto che la Banca Toscana ha fatto ottimi affari. È noto altresì come essa sia stata la Provvidenza della Toscana. Ora era usanza che le sue cambiali venivano pagate a rate, cosicchè alla scadenza se ne faceva un rinnovo, salvo una somma, e si creava un titolo nuovo avente la data della scadenza del vecchio titolo rinnovato.

Ora io tengo molto a questo, che mi sia dichiarato che, con un regolamento, o statuto che sia, nessuna novità sarà introdotta, che turbi un sistema che, ripeto, è stato la Provvidenza della Toscana.

Dirò anzi che questo sistema non esisteva al principio della Banca Toscana, che parmi fosse nel 1844; ed anzi nel primo statuto era rigidamente vietato il rinnovo delle cambiali.

Nel 1857 quando fu fatto un nuovo statuto, siccome la direzione fiorentina a differenza di quella di Livorno, aveva introdotto questo sistema del quale si è trovata la Banca Toscana sì bene; nel nuovo statuto fu tolta l'inibizione del rinnovo parziale delle cambiali.

In questo momento non ho che da richiamare le parole di un carissimo estinto, del compianto nostro collega Mantellini, il quale in un aureo libro sulla vita della Banca Toscana diceva:

« Lo statuto della Banca Toscana non condannò nè sanzionò le totali e parziali rinnovazioni o compensazioni del titolo scaduto con titoli nuovi, rifuggendo ugualmente dal togliere con la condanna un giro sperimentato vantaggioso sì al pubblico che alla Banca e dall'ingerire con una sanzione espressa il concetto di una condizione abituale di cose.

« Le Direzioni non contravverranno dunque a precetto statutario o di regolamento deliberando in collegio sull'ammissione o rifiuto di titoli offerti in totale o parziale compensazione degli scaduti, e ciò purchè si considerino come se fossero presentati la prima volta. »

Ora a me preme una cosa sola per la tranquillità delle provincie toscane, poichè io sono qui l'eco di molte preoccupazioni che ho sentito manifestare, cioè che la fusione della Banca Toscana con la Banca d'Italia non venga a perturbare un uso antico.

Io non presumo, ripeto, che la mia proposta divenga articolo di legge, ma spero di avere un affidamento dall'onorevole ministro, nel senso espresso dal nostro rimpianto collega Mantellini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice, per isvolgere la seguente aggiunta:

« I certificati di abbonconto, per lavori eseguiti dalle Società operaie cooperative, a Municipi, a Provincie e ad altri enti morali, sono scontati a tasso di favore.

« Ad interesse ridotto viene altresì scontato il portafoglio delle Banche cooperative puramente operaie.

« De Felice-Giuffrida, Casilli, Badaloni, Merlani. »

De Felice-Giuffrida. Sono quasi sicuro che l'onorevole ministro del tesoro ed il relatore accetteranno il mio emendamento: riguarda esso

una questione assai grave ed importante, che è stata molte volte discussa in questa Camera e che da molte parti è stata considerata come un provvedimento utile al miglioramento delle classi lavoratrici.

Il mio emendamento si divide in due parti.

Nella prima si dice:

« I certificati di abbonconto per lavori eseguiti dalle Società operaie cooperative a Municipi, a Provincie e ad altri enti morali, sono scontati a tasso di favore. »

La seconda parte è questa: « ad interesseridotto viene altresì scontato il portafoglio delle Banche cooperative puramente operaie. »

È anche a nome dei miei amici Casilli, Badaloni e Merlani che mi auguro che l'onorevole ministro del tesoro voglia prendere a cuore la mia proposta.

Per la prima parte, cioè pei certificati di abbonconto per lavori eseguiti, basterebbe osservare che gl'Istituti di emissione non rischiano nulla, non compromettono nulla, non corrono alcuna alea, scontandoli. Sono il più sicuro titolo di credito che si possa dare ed intanto, se scontati, danno i capitali, che spesso mancano, alle Società cooperative.

Voi, onorevole ministro del tesoro, che parecchi provvedimenti avete presentato per venire in aiuto delle Società cooperative di produzione, avete il dovere di aiutarle, realmente, ora che la legge bancaria ve ne porge il mezzo.

Perchè, fare delle leggi che tendono a migliorarle, quando non possono essere applicate, per mancanza dei capitali occorrenti, mi sembra una irrisione, un'ironia, uno scherno.

Ma l'onorevole ministro del tesoro può osservare, che le Società cooperative di produzione sono per legge ammesse ad avere delle anticipazioni sui lavori eseguiti.

Le Società cooperative di produzione, dirà l'onorevole ministro, possono avere senza interesse l'anticipazione che voi domandate; perchè volete accordare loro un beneficio, che è meno di quello concesso dalla legge?

Mi permetta l'onorevole ministro di osservare che il suo ragionamento è esatto, partendo però dal concetto che le leggi, in Italia, sono applicate, ma... c'è un *ma* grosso e tondo il quale dice che, disgraziatamente, non è sempre così.

Qualche provvedimento buono, ne convengo, è stato adottato, ma così confuso in mezzo agl'inutili ed ai cattivi, che n'è uscito,

nell'applicazione, o guasto, o monco, o inattuabile.

Intorno agli anticipi che voi avete accordato per legge, succede, per esempio, che vi ha una Società cooperativa di produzione, la quale faccia lavori per conto del Comune, della Provincia o dello Stato.

Ora, o gl'ingegneri la vedono di mal'occhio e non eseguono rigorosamente le disposizioni della legge; o le pratiche amministrative sono lunghe e non si riesce ad ottenere gli acconti in tempo; o i Municipi e le Provincie non hanno in cassa la somma disponibile; o ci sono Amministrazioni partigiane che ritardano apposta e allora che cosa avviene? Allora si finisce, malgrado la vostra legge, per lasciare le Società senza le anticipazioni necessarie alla loro esistenza.

Ma quando le Società cooperative hanno diritto di ricorrere al credito pubblico, scontando i certificati di abbonconto, ad interesse ridotto, presso gl'Istituti di emissione, voi le avete messe in condizione, se veramente volete aiutarle, di potere resistere agli ostacoli, ai ritardi ed alle violenze.

Infatti, se hanno gli anticipi a norma di legge, tanto meglio, non hanno ragione di ricorrere al credito e di pagare un interesse anche ridotto; ma se incontrano ritardi, o difficoltà, od altro, ricorrono alla Banca ed hanno provveduto. I mezzi così non mancano.

Lo credete un di più, questo sconto? E sia, ma non è un di più inutile; serve, se non altro, ad evitare le violenze e le infrazioni di legge!

E, poi, se non guasta nulla, perchè negarlo? Zucchero non guasta bevanda!

Questo non è tutto.

La stessa legge che può invocare l'onorevole ministro del tesoro contro l'emendamento che io ed i miei amici abbiamo presentato, gli faccio riflettere che ancora non è legge dello Stato.

Essa fu da noi discussa ed approvata, ma è ancora davanti al Senato, e non possiamo dire che sarà approvata subito. Anzi è probabile che prima della legge sulle Società cooperative vada in vigore la legge sui *provvedimenti bancari*.

Dunque l'onorevole ministro mi permetta di dire che il provvedimento che io propongo s'impone.

Ma del resto non vedo perchè questo emendamento non dovrebbe essere accettato.

Quali danni, quali rischi può produrre agli Istituti di emissione, a cui noi accordiamo pure benefici considerevoli?

Sappiamo che i certificati di lavori eseguiti sono un titolo di credito così efficace che non ammette timore di rischio.

Al disopra di ogni titolo di credito, io credo possa mettersi il certificato di lavori eseguiti. Dunque, se rischio alcuno non v'è, se lo scontrarli non può arrecare danno agli Istituti di emissione, io domando all'onorevole ministro del tesoro e all'onorevole Commissione che vogliano accogliere il mio emendamento, anche per mostrare che, mentre si discutono le questioni che riguardano gli interessi del capitale e si tiene aperto il cuore a beneficio dei banchieri, un pensiero è anche rivolto, sia pure per poco, a quei disgraziati che si sacrificano a lavorare dalla mattina alla sera e non riescono a sfamarsi e a sfamare le loro famiglie. (*Rumori — Interruzioni*).

Avete parlato tanto nell'interesse dei banchieri, voi che interrompete appena vi si mostra lo spettro del lavoro, ebbene, permettete a me una parola a favore degli operai.

Voi, rappresentanti del Dio milione, difendete pure il capitalismo, che sfrutta; io, rappresentante di lavoratori, sento forte il dovere di far sentire in quest'Aula la protesta degli sfruttati!

Sulla prima parte del mio emendamento non insisto più a lungo, giacchè si ha premura di venire ai voti. Anzi, mettendo a carico dell'onorevole ministro del tesoro e dei componenti la Commissione l'ulteriore svolgimento della mia tesi, chiedo, in compenso, che sia fatta benevola accoglienza alla mia proposta.

E passo all'altra questione, relativa allo sconto ad interesse ridotto del portafoglio delle Banche cooperative puramente operaie.

Io non chiedo lo sconto di favore a beneficio di quelle Banche dette popolari, le quali spesso sono diventate Banche usura; lo chiedo a favore delle Banche cooperative puramente operaie, che hanno cominciato con l'introdurre il sistema del credito sull'onore.

Onorevoli colleghi, noi discutiamo adesso una questione gravissima, attraversiamo un momento difficile, lo so. Parlare di onore in questo momento, mentre nel paese c'è il discredito, nelle Banche lo scompiglio, in alto

il più spaventevole rovinio delle coscienze e mentre da molti pure che non avrebbero dovuto è stata violata la legge stessa dell'onore (*Rumori*) parrebbe cosa fuori di luogo. Ma se le funzioni del credito pubblico costituiscono la piaga più dolorosa della nuova Italia (*Nuovi rumori*) vi prego di non allarmarvi, chè ancora qualche cosa di sano, di onesto, di puro, rimane nelle funzioni del credito, e questo qualche cosa è il piccolo credito sull'onore fatto direttamente ai lavoratori. È con orgoglio che faccio questa constatazione!

Onorevoli colleghi, ho avuto la sfortuna di dover parlare troppo tardi, quando la Camera è stanca e i lunghi discorsi non sono tollerati. Ma io, anche brevemente, voglio aprirvi l'animo mio intorno alle Banche cooperative, le quali hanno adottato il sistema del credito sull'onore.

E appunto per non discutere a lungo, mi permetto di farvi sentire un brano della relazione, che, su questa questione, fu letta nel Congresso delle Banche popolari italiane, a Firenze.

La relazione dice così:

« Prima ad eseguire prestiti sull'onore, e mi piace ricordarlo con encomio, fu la Banca cooperativa degli operai di Napoli e se presso tutte il prestito sull'onore potesse avere il risultato che la relazione di qualche anno fa dava di quella operazione, *tutte le Banche dovrebbero mettersi a gara nell'imitarla.*

« Sopra 9,000 lire prestate, due soli debitori erano morosi, e, minacciati della pubblicazione del loro nome, accorsero a regolare la loro partita. »

Il prestito sull'onore ha dato splendidi, indiscutibili, risultati, a Bologna, a Milano, a Verona, a Padova, ad Oderzo, ovunque è stato adottato.

A Catania abbiamo la Società operaia *I figli della pace*, tra i lavoranti fornai, la quale, con successo, da circa dieci anni, esercita il prestito sull'onore.

Ecco come fa: mano mano che il capitale sociale rientra in Cassa, lo dà a prestito sull'onore, in cambiale da 100 lire ciascuna, ai soci.

Ebbene, onorevoli colleghi, è stato constatato che in 10 anni di questa funzione del credito fatto sull'onore dei lavoratori, nessuno è venuto meno, se non in circostanze eccezionali, all'obbligo suo, e la Cassa funziona più che bene.

Ma volete, come si suol dire, la prova provata? Eccovi il resoconto della Società di mutuo soccorso di Padova: numero delle domande presentate 143, accettate 143, importo dei prestiti accordati, lire 2753; interessi anticipati, lire 41.04; somma rimborsata, lire 2098; restanze attive da esigere alla scadenza, lire 655.

La *Rivista di Beneficenza e di Previdenza* constata con piacere che « nessuna domanda venne respinta e nessun ritardo nel disimpegno del proprio obbligo di onore ebbe a notarsi. »

Ma non si tratta che di piccoli crediti, direte.

Sì, perchè fatti al sarto, che ha bisogno di recapiti; al calzolaio, che si provvede di cuoia; all'ebanista, che vuol lavorare non speculare e sfruttare gli altri.

Del resto, la prova del crescente sviluppo del prestito sull'onore, la dà la *Banca popolare* di Lodi.

Guardate:

Nel 1882 fece 59 prestiti per lire 3,642.40.

Nel 1883, 150 prestiti per lire 10,616.85.

Nel 1884, 346 prestiti per lire 22,853.85.

Le operazioni andarono avanti così bene che il Direttore propose di elevare l'assegno dei prestiti sull'onore da lire 10,000 a lire 25,000. E l'assemblea generale degli azionisti accettò *ad unanimità* la proposta.

Ora, io domando al Governo, domando alla Commissione..... (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Giuffrida, tenga conto delle condizioni della Camera.

Siamo al 6 di luglio.

De Felice-Giuffrida. Ho finito. Domando al Governo, alla Commissione ed alla Camera se non credono di poter agevolare questa istituzione; istituzione santa, la quale tende a migliorare non solo le condizioni finanziarie dei lavoratori, ma anche le loro qualità morali...

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro...

De Felice-Giuffrida. Aspetti, onorevole presidente.

Presidente. Credevo che avesse finito.

De Felice-Giuffrida. Ho finito, ma per quanto possa abbreviare il mio discorso non posso lasciarlo sospeso.

Dunque io volevo dire che con questo sistema il credito non si fa a favore di quelle

speculazioni indecenti ed arrischiate, che hanno rovinato intere famiglie di lavoratori e compromesso l'onore di coloro stessi che si sono spinti di troppo oltre, attratti dalla speranza dei subiti e troppo lauti guadagni; con questo sistema diventano titoli di valore, per aver diritto al credito, l'onestà, l'operosità, la buona condotta, l'intelligenza, lo zelo... (*Rumori*) tutte cose che forse voi non comprendete... (*Gli urli soffocano la voce dell'oratore*).

Questi vostri urli provano che voi non siete che banchieri e rappresentanti di banchieri; e dimostrano con maggiore evidenza che non conoscete i lavoratori che per farli sfruttare; e che non sapete fare altrimenti il vostro dovere che concedendo tutto ai banchieri, nulla ai lavoratori!

Io...

Presidente. Ancora?

De Felice-Giuffrida. Un'ultima parola ed ho finito definitivamente.

Io vi dico: concedete, concederete qualche cosa! Se non concedete a poco a poco ciò che i lavoratori domandano per le vie legali, voi affretterete il giorno in cui se lo prenderanno in altro modo e da per loro! (*Grida — Grandi rumori*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Grimaldi, ministro del tesoro. A questo articolo 12 già abbastanza lungo si vorrebbero fare due aggiunte ancora.

L'onorevole Luciani almeno dovrà accontentarsi delle mie dichiarazioni; giacchè egli stesso ha riconosciuto che la sua proposta, cioè che « nulla sarà innovato nello statuto della nuova Banca, nelle provincie Toscane, quanto agli usi fin qui osservati negli sconti della Banca Nazionale Toscana, » veramente non può essere inserita nella legge; perchè purtroppo quell'antica pratica delle Banche toscane è stata seguita anche in tutto il resto d'Italia, e non c'è bisogno di riaffermarla nella legge.

Ad ogni modo io dichiaro che nello statuto della nuova Banca si farà ogni opera, perchè quell'uso possa essere consacrato.

L'onorevole De Felice si è riscaldato proprio a freddo, me lo permetta!

De Felice-Giuffrida. Domando di parlare.

Grimaldi, ministro del tesoro. Mi ascolti prima!... Infatti egli, apostolo delle Società cooperative, ha dimenticato che noi già ab-

biamo votato all'articolo 4 della legge questo comma:

« Però gli Istituti potranno scontare ad un tasso dell'uno per cento in meno gli effetti cambiari ceduti dalle Banche popolari, dagli Istituti di sconto e da quelli di credito agricolo. »

Dunque noi non abbiamo punto perduto di vista il suo concetto, ma lo abbiamo anzi applicato già. Certo nella legge non ci siamo fermati a far distinzioni sopra distinzioni; abbiamo detto soltanto « Banche popolari » ma in questa frase riteniamo che siano comprese tutte.

Dunque il suo desiderio, onorevole De Felice, è già diventato legge. Questo per la seconda parte della proposta.

Ma per la prima parte ricordo eziandio che fu l'onorevole Giolitti appunto, che con legge 11 luglio 1889 per primo, dopo tanti inutili sforzi, riuscì a stabilire che si potessero dare a licitazione privata appalti alle cooperative di lavoro e di produzione.

Onorevole De Felice, Ella nel suo discorso ha previsto le mie obiezioni, ed ha inteso di rispondere, ma non lo ha fatto.

Si dice in quella legge che i pagamenti e gli acconti saranno fatti a rate in proporzione del lavoro eseguito, e potranno emettersi mandati a disposizione con le stesse norme che regolano le spese dei lavori da farsi ad economia. Dunque egli domanda che in questa legge si metta uno sconto di favore; mentre queste Società cooperative hanno già un favore maggiore nella legge che ho citato. Ricordo anzi un altro disegno di legge, che, seguendo queste nobili tradizioni, ho sostenuto con buon successo innanzi alla Camera, il quale tende ad aumentare tal favore a queste società cooperative. Giacchè il massimo dei lavori da affidarsi loro da lire 100 000, viene portato a 200,000. Tale disegno di legge, che prova la nostra sollecitudine per queste nobili istituzioni, ha tradotto in fatto molti vantaggi per loro. Ad esso la Camera ha fatto buon viso, ed ora si trova dinanzi al Senato del Regno: sicchè parlare ora di concessioni e di appalti di lavori alle società cooperative mi pare veramente un fuor d'opera. Ad ogni modo, certo è che queste società, per la legge del 1889 e per l'altra che si trova in Senato, sono in condizioni da non aver bisogno dello sconto di favore, avendo già a loro vantaggio il mandato di anticipazione. L'onorevole

De Felice vorrà quindi convenire che il suo duplice emendamento non ha ragione di essere. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice-Giuffrida.

De Felice-Giuffrida. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro, per la seconda parte della mia mozione, cioè che le Banche operaie sono comprese fra quelle popolari, a cui si accorda lo sconto del portafoglio ad interesse ridotto.

Per quanto però riguarda le società cooperative di produzione, mi permetto di osservare che voi fate male a non accordare il beneficio dello sconto ad interesse ridotto dei certificati di abbonconto.

Voci. Ai voti! ai voti!

De Felice-Giuffrida. La seconda parte quindi la ritiro, ma la prima la mantengo.

Presidente. Metto quindi ai voti la proposta dell'onorevole Giuffrida per la prima parte. Il Ministero non accetta questa aggiunta e la Commissione nemmeno.

De Felice-Giuffrida. Se permette, signor presidente... Il Ministero potrebbe accettare questa aggiunta come una semplice raccomandazione.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Metto a partito questa aggiunta, che non è accettata nè dal Ministero, nè dalla Commissione.

(*Non è approvata.*)

Ora pongo a partito, nel suo complesso, l'articolo 12. (*Ooh! Ooh!*)

(*È approvato.*)

Verremo all'articolo 13.

Ne do lettura nella sua nuova locuzione.

« Art. 13. La Banca d'Italia e i Banchi di Napoli e di Sicilia dovranno liquidare le operazioni in corso, di natura diversa da quelle indicate nell'articolo 12 entro il termine di dieci anni, e in ragione di un quinto dell'ammontare di esse per ciascun biennio. Saranno considerate come liquidate le partite che potranno essere pareggiate con la massa di rispetto.

« Quanto alla Banca d'Italia alla fine di ciascun biennio, se la liquidazione non avrà raggiunto la proporzione indicata, la Banca dovrà richiamare dagli azionisti, nei limiti del capitale nominale previsto dall'articolo 1, il versamento di quanto occorra a completare la somma che doveva essere liquidata, senza

che tale aumento di capitale possa dare titolo ad aumento di circolazione.

« Quanto ai Banchi di Napoli e di Sicilia, tutti gli utili dovranno essere destinati esclusivamente a compiere la cifra della smobilizzazione obbligatoria per ciascun biennio.

« All'Istituto che non avrà compiuto in ciascun biennio la liquidazione delle dette operazioni nella proporzione indicata sopra, e non avrà coperto con nuovi versamenti o con gli utili a ciò erogati la somma non liquidata, sarà sospesa la facoltà di emettere biglietti per una somma corrispondente al quadruplo di quella rimasta scoperta, insino a che la liquidazione prevista non sia effettivamente compiuta.

« I Banchi di Napoli e di Sicilia avranno facoltà di continuare l'assegno annuale per fini comprovati di pubblica utilità e di beneficenza, d'una somma che non ecceda il decimo degli utili dell'anno precedente.

« Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai crediti che per contratti anteriori al 30 giugno 1893 ed aventi data certa non fossero esigibili prima che scadano i dieci anni dall'attuazione della presente legge.

« Dovranno però essere dagli Istituti liquidati tosto che, a norma dei singoli contratti, diventeranno esigibili. »

Il primo iscritto su questo articolo è l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Non intendo di entrare nella sostanza dell'articolo, e nemmeno nella questione della maggiore o minore efficacia delle sanzioni per assicurare nel decennio le volute smobilizzazioni.

Ho parlato di ciò nella discussione generale, e fa troppo caldo per darsi il lusso di una ripetizione.

Intendo esporre un dubbio e chiedere uno schiarimento al Governo.

Dubito che nella formola dell'articolo sia compreso l'obbligo di liquidare le operazioni che hanno gli Istituti, sia di fronte, sia in relazione ai loro crediti fondiari: ossia se sono compresi, per esempio, i conti correnti attivi che hanno la Banca Nazionale e il Banco di Napoli coi propri crediti fondiari.

Nella nota delle immobilizzazioni ai riguardi di questo articolo, che, dietro richiesta della Commissione, fu dal Governo presentata, le immobilizzazioni della Banca Nazionale ammontavano a 181 milioni e mezzo,

ma in esse non era compreso il conto corrente della Banca Nazionale di fronte al proprio credito fondiario, e tanto meno l'assegno dei 30 milioni che la Banca Nazionale ha destinato al credito fondiario.

D'altra parte nella nota delle immobilizzazioni del Banco di Napoli si porta la somma di 59 milioni (io credo che siano di più, ma la nota porta questa cifra), ed ivi sono compresi 35 milioni del conto corrente pel credito fondiario.

Quindi qui c'è una disformità evidente di criteri nella redazione delle due note d'immobilizzazioni.

Ora io non dubito che nell'ultima nota definitiva che farà il Governo per l'attuazione della presente legge, si adopererà un criterio uniforme per i tre Istituti, comprendendovi le immobilizzazioni del credito fondiario o per tutti, o per nessuno. Ma la questione non sta soltanto qui. O gli Istituti di emissione hanno una responsabilità nei loro crediti fondiari, ed allora rimane dubbio, per questa parte, se quest'articolo 13 abbraccia tutta quanta questa forma d'immobilizzazioni, o per lo meno gl'immobili che sono stati aggiudicati ai crediti fondiari. L'articolo non è chiaro. Oppure gl'Istituti non hanno responsabilità dei propri crediti fondiari, ed allora si debbono considerare come immobilizzazioni i conti correnti attivi degli Istituti di emissione di fronte ai loro crediti fondiari; ed anche le somme che essi hanno assegnate sul loro patrimonio al credito fondiario.

Questa questione ha praticamente una importanza grande (lo dico ora per non tornarci sopra un'altra volta) a riguardo del successivo articolo 18 col quale vengono notevolmente ridotte le tasse di registro per tutte quelle operazioni che restino comprese in questo articolo 13. Quindi se voi nell'articolo 13 non comprendete quanto riguarda i crediti fondiari, la riduzione della tassa che viene fatta poi dall'articolo 18 non riguarderà affatto tutte le cessioni d'immobili che facessero gl'Istituti per conto e nell'interesse dei loro crediti fondiari.

La questione è dunque molto più grossa di quello che a prima vista non sembri. Se gl'Istituti per liquidare col ribasso della tassa gl'immobili loro aggiudicati per effetto dei crediti fondiari, dovessero aspettare una nuova legge da presentarsi a novembre, si

farebbe loro perdere intanto una gran parte del sollievo che loro si vuol dare; oltreché una legge, per quanto presentata in novembre, non potrebbe essere votata che molto più tardi.

Ad ogni modo se le somme assegnate dagli Istituti ai loro crediti fondiari non sono comprese nelle immobilizzazioni, bisognerebbe per lo meno fare una aggiunta all'articolo. Nel primo capoverso dove dice: Saranno considerate come liquidate le partite che potranno essere pareggiate con la massa di rispetto, bisognerebbe aggiungere *massa di rispetto non altrimenti vincolata*, perchè la parte assegnata ai crediti fondiari non potrebbe contrapporsi alle altre immobilizzazioni dell'Istituto stesso.

Per esempio, la massa di rispetto della Banca Nazionale è per 30 milioni assegnata al credito fondiario, indipendentemente dal conto corrente ora in credito di 20 milioni. Il Banco di Napoli ha assegnati 8 milioni. Per questa parte la massa di rispetto non potrebbe compensare altre immobilizzazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Rispondo subito all'onorevole Sonnino cominciando dall'ultima sua osservazione. Egli teme che le parole del primo capoverso possano anche riferirsi alla parte della massa di rispetto già vincolata dal Credito fondiario.

Questa è una interpretazione che non si può dare alla legge, tenuto conto non solo dei suoi termini ma anche del suo scopo.

Una massa di rispetto, vincolata da uno scopo determinato, non può fare doppio giuoco e servire dall'altra parte a svincolare le immobilizzazioni.

Riguardo all'altra questione è evidente che secondo le osservazioni state fatte, converrà presentare un disegno di legge per agevolare le smobilizzazioni degli Istituti fondiari.

È una materia questa che non si può disciplinare nella presente legge, perchè non occorrerebbero nè una nè due disposizioni, ma bisognerebbe mutare molte disposizioni anche di procedura per raggiungere il risultato a cui si mira.

Del resto dal penultimo capoverso è risolta anche questa questione. Quando si tratti di crediti fondiari su cui abbia fatto delle anticipazioni un Istituto, questo credito dopo

10 anni cade sotto la sanzione dell'ultima parte di questo articolo.

Io credo con questo di aver risposto alle osservazioni dell'onorevole Sonnino.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatto Riccardo.

Luzzatto Riccardo. L'articolo 13, così com'è proposto, non provvede a serie smobilizzazioni, e perciò pensai di proporre ad esso un radicale mutamento.

Ma, allo stato delle cose, mi pare si possa dire che ciò che il Ministero non vuole, Dio non vuole; e poichè non voglio mettermi contro la divinità, ritiro la mia proposta.

Una dichiarazione sola mi sia concessa.

Durante questa discussione Ministero e Commissione hanno presentato diverse nuove proposte; ma mi si permetta di dire che ogni modificazione è stata un peggioramento.

In questo momento appunto leggo un'aggiunta proposta all'articolo 13, sulla quale credo di dover richiamare l'attenzione della Camera.

L'articolo 13 diceva in sostanza che le Banche debbono provvedere alla liquidazione delle loro immobilizzazioni.

Domando perchè ci è ora un pentimento.

« Le disposizioni di questo articolo — così il mutamento che veggio introdotto all'ultima ora — (ossia l'obbligo di liquidare) non si applicano ai crediti non esigibili, prima che scadano i dieci anni dalla attuazione della presente legge. »

Alla prima lettura di questo capoverso non ci si capisce niente; ma poi, forzando il tardo ingegno, si giunge a comprendere che si è voluto dir questo: che, cioè, se un credito delle Banche non è esigibile attualmente, ma solo fra qualche anno, quel credito non è compreso fra quelli da smobilizzare e liquidare; e che i crediti a lunga scadenza, che sono la negazione degli Istituti bancari, rimangono immobilizzati senza nessun rimedio. »

È questo è già un primo danno. Ve n'è poi un secondo e maggiore, sul quale richiamo più specialmente l'attenzione della Camera. Quali sono i crediti non esigibili se non fra dieci anni? Ne avete voi l'elenco? Sapete voi quali siano? Non lo sapete. Dunque per questa parte vi rimettete al beneplacito dei direttori delle Banche; basterà che un direttore di una Banca si sogni oggi che un credito non è esigibile se non fra molto tempo,

perchè egli ha promesso la rinnovazione, perchè quel credito non si smobilizzi più.

A me non pare che si debbano fare in questo modo le leggi di smobilizzazione; tuttavia, se all'onorevole Giolitti piace così, così sia; ma mi permetta allora un'ultima preghiera. Se questo articolo deve rimanere quale è proposto, almeno confidiamolo alle cure amorevoli dell'onorevole Martini perchè lo traduca in lingua italiana; perchè così, come ora è, non è scritto in lingua italiana.

Cocco-Ortu, relatore. Avverto l'onorevole Luzzatto che anche qui è occorsa una omissione. La disposizione nuova io l'aveva passata alla Presidenza: ma nello stamparla fu lasciato fuori un inciso. Ecco il tenore dell'articolo: « Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai crediti che per contratto anteriore al 30 giugno 1893 ed aventi data certa, non fossero esigibili prima che scadano i 10 anni dalla attuazione della presente legge. »

E quindi cessano i dubbi e cadono le osservazioni dell'oratore.

Luzzatto Riccardo. Mi dispiace che la Commissione mi abbia fatto parlare sopra un articolo che non c'è.

Cocco-Ortu, relatore. È un errore di stampa.

Luzzatto Riccardo. Io ho parlato sopra un articolo stampato.

Ella mi dice che non è questo; vuol dire che gli articoli cambiano a vista d'occhio.

Presidente. Dunque l'onorevole Luzzatto Riccardo non insiste nel suo emendamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Placido.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Maggiorino Ferraris.

Ferraris Maggiorino. Mi associo e di tutto cuore alle savissime osservazioni dell'onorevole Luzzatto Riccardo e faccio mie anche le dichiarazioni dell'onorevole Sanguinetti Adolfo, e cioè che quanto più procediamo nell'esame di questa legge tanto più vediamo che, se la notte porta consiglio, quel consiglio non è buono.

Infatti l'aggiunta fatta a quest'articolo va contro lo spirito dell'intero articolo, contro lo spirito dell'intera legge, che era quello di affrettare le smobilizzazioni.

Riguardo alla massa di rispetto prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Giolitti.

Ma quanto all'altro alinea comincio a dubitare che quest'articolo non sia applicabile ai Banchi meridionali. Se ne avessi il tempo darei di ciò la dimostrazione. Questi banchi sono obbligati a smobilizzare mediante gli utili annuali; ma abbiamo stabilito che da questi utili bisogna dedurre le sofferenze. Ora, se prendete gli allegati alla relazione Finali, voi vedete che in pochi anni le sofferenze del Banco di Napoli assorbono in gran parte i suoi utili; quindi se diciamo che il Banco di Napoli deve smobilizzare cogli utili che non ha, perchè da questi utili sono già detratte le sofferenze, è evidente che gli imponiamo un obbligo che sappiamo fin da ora essere di quasi impossibile esecuzione.

Questo concetto è così chiaro che non ho bisogno di dilungarmi di più. In alcuni anni, per esempio, il Banco di Napoli contro 4 milioni di utili, ne ebbe 3 di sofferenze; utile netto 1; e questo 1 dovrebbe servire per le sue notevoli smobilizzazioni.

Io vi domando come ciò sia possibile.

Dunque non vi sono che due alternative: il Banco di Napoli non smobilizzerà e la legge non sarà rispettata; ed allora noi faremo un articolo di legge per dargli un *bill* d'indennità per non aver smobilizzato, oppure gli toglieremo la quadrupla circolazione.

Ma poichè credo che nessuno si sentirà il coraggio di togliere questa quadrupla circolazione ai Banchi meridionali, perchè non hanno eseguito una disposizione di legge, che era di impossibile esecuzione... (*Interruzioni*).

Ma, cari amici interruttori, se domandate a me di pagare centomila lire all'anno, potrete torturarmi finchè vorrete, ma da me non usciranno! (*Si ride*).

Se potete fare uscire dei milioni all'anno da una Banca, che non li ha, ne sarò felice e l'Italia sarà il paese più ricco di questo mondo. Ma dal momento che gli utili non ci sono, è inutile farsi delle illusioni. (*Interruzioni*).

Si dice che così i Banchi dovranno fare buone operazioni e che si impediscono le sofferenze. No, onorevoli colleghi, (che non nomino perchè non voglio andare incontro a fatti personali) le sofferenze che vengono a maturare anno per anno non sono sui crediti dell'avvenire, ma su quelli del passato.

Io desidero le smobilizzazioni; le desi-

dero per la Banca d'Italia, come per il Banco di Napoli, e le voglio rigorose per tutti.

Non faccio quindi questione di principio, faccio solamente questione delle modalità. Sotto questo aspetto era ottimo l'emendamento presentato dall'onorevole Luzzatto Riccardo, e mi duole che la Commissione non abbia portato su di esso tutto intero il suo studio.

Se, per esempio, fosse consentito agli Istituti di emissione di emettere obbligazioni in sostituzione delle parti smobilizzate...

Cocco-Ortu, relatore. E non pagherebbero gl'interessi?

Ferraris Maggiorino. Onorevole Cocco-Ortu, Ella dice una cosa, che distrugge tutta la sua legge.

Lei dice: se consentissimo loro di emettere obbligazioni non pagherebbero l'interesse.

Cocco-Ortu, relatore. No, dico anzi che pagherebbero interesse anche per le obbligazioni.

Ferraris Maggiorino. Paghino pure; riceveranno l'interesse degli immobili, che hanno, e faranno il servizio delle obbligazioni; ma intanto avranno smobilizzato, perchè il valore degli immobili sarà entrato in contante nelle casse dello Istituto, sotto forma di obbligazioni.

È anche opportuno ricordare che una parte notevole delle immobilizzazioni del Banco di Napoli dipende dal fatto che quando espropriava i fondi dei debitori, che non pagavano, ritirava le relative cartelle.

Prego quindi la Commissione di esaminare bene questo punto, e, poichè abbiamo proprio un minuto di calma, ne dò la dimostrazione con cifre che sono molto chiare.

Eccovi l'utile netto del Banco di Napoli: 1887, 4 milioni; 1888, 4 milioni; 1889, 4 milioni; 1890, 3 milioni; 1891, 1 milione 494 mila.

Vedete dunque che da quattro milioni siamo scesi ad un milione e mezzo.

Eccovi ora l'elenco delle sofferenze: 1888, 2 milioni; 1889, 6 milioni; 1890, 6 milioni; 1891, 2 milioni; 1892, 3 milioni. Quindi in quattro o cinque anni avete due o tre milioni di debito. (*Interruzioni*).

Non faccio che constatare una dolorosa situazione di fatto, che è tanto più grave in quanto che i provvedimenti dal Ministero proposti non sono praticamente applicabili.

Ora, poichè io desidero ed esigo queste

smobilizzazioni, domando che si prenda un altro provvedimento. Trovo ingegnosa la prima parte che riguarda la Banca d'Italia, in quanto le si impone di smobilizzare o di chiamare a nuovi versamenti gli azionisti. Trovo ingegnosa questa disposizione che, se sarà applicata, darà buoni frutti; ma il Banco di Napoli non può procedere ugualmente almeno per i primi anni perchè, disgraziatamente, le sue presenti condizioni sono tali, che io temo (e desidero che ciò non sia) che faremo una legge inutile, perchè le condizioni del portafoglio del Banco di Napoli, rivelate dalle ispezioni, ci dimostrano che una parte ancora notevole dei suoi crediti cadrà in sofferenza. Ma per queste sofferenze spariranno in parte gli utili netti e quindi sarà assai difficile nel primo biennio la esecuzione della legge. Quindi, poichè desidererei si uscisse da queste difficoltà, dico alla Commissione ed al Governo: l'ora è oramai tarda; studiate un'altra proposta e presentatecela domani.

Per la seconda parte dichiaro che aveva già in pronto un'aggiunta presso a poco simile a quella che la Commissione ha annunciato e che credo temperi le disposizioni degli ultimi commi, che veramente erano inaccettabili.

Però desidererei qualche spiegazione su questo punto.

Fino dal 1878 gli impieghi diretti e le immobilizzazioni furono proibite per legge a tutti gli Istituti di emissione. Un'altra legge successiva, del 1881, ribadì la proibizione; una terza legge, del 1885, ribadì la proibizione, e così siamo andati avanti fino alla legge del 1891, sempre rinnovando il divieto delle immobilizzazioni. Gli impieghi diretti poi erano solo consentiti in seguito all'autorizzazione del Ministero.

Ora, se si tratta di dar tempo alle Banche di emissione di liquidare questi impieghi diretti fatti con autorizzazione del Governo, quando ci sono contratti di data certa, in base ai quali questi impegni furono presi, io non ho alcuna difficoltà...

Giolitti, presidente del Consiglio. È detto nell'articolo!

Ferraris Maggiorino. Ma io parlo di operazioni fatte con l'autorizzazione del Governo.

Giolitti, presidente del Consiglio. È la stessa cosa!

Ferraris Maggiorino. Pur troppo discutiamo

sopra articoli di legge, che non abbiamo sott'occhio!

Giolitti, *presidente del Consiglio*. L'articolo comprende tutto.

Ferraris Maggiorino. In che modo?

Giolitti, *presidente del Consiglio*. Continui il suo discorso; poi risponderò.

Ferraris Maggiorino. Dunque io diceva che per impieghi diretti fatti con l'autorizzazione del Governo, se ci sono contratti di data certa, io consento che si dia questa proroga. Di questi impieghi ne conosco pochissimi, perchè credo che l'ispezione abbia posto in luce tutte le operazioni di questa specie, altrimenti sarebbe stato inutile farla. Queste operazioni riflettono specialmente i prestiti della Banca Nazionale, ma più ancora dei Banchi meridionali a vari municipi, fra i quali primo di tutti il municipio di Napoli e poi altri municipi della Sicilia. Queste furono operazioni indubitatamente fatte con contratti, con autorizzazione del Governo e per esse nulla ho in contrario. Ma se poi un Istituto di emissione ha stipulato un contratto a lunga scadenza con un privato non mi pare regolare che io debba riconoscere la validità di questo contratto, poichè gli Istituti di credito non potevano fare contratti nè prendere impegni a lunga scadenza di nessuna specie, senza un'autorizzazione diretta del Governo.

In secondo luogo la data al 30 giugno 1893 è troppo recente.

Sono ormai dieci anni che venne loro vietato di fare siffatte operazioni. Riportiamo quindi un poco indietro la data: non permettiamo che, se in questi ultimi tempi gli Istituti hanno fatto operazioni contrarie alla legge, questo debba essere un titolo di premio e un modo per sottrarsi agli obblighi loro.

Quindi, e con ciò conchiudo, accetto il concetto del Ministero e della Commissione che le smobilizzazioni si debbano fare; ma ritengo impossibile la smobilizzazione, come è prescritta, per il Banco di Napoli; epperò, appunto perchè la desidero, e la desidero rigorosa, sono disposto ad approvare qualunque altra proposta purchè sia praticamente attuabile e non voglio che con concessioni troppo elastiche si venga a distruggere la parte migliore della legge, che è quella appunto che obbliga gli Istituti alla smobilizzazione.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Cocco-Ortu, *relatore*. L'onorevole Maggiorino Ferraris, al pari di qualche altro oratore, ha dichiarato che ogni giorno che passa porta un emendamento che peggiora la legge.

Io non credo che dell'opinione dell'onorevole Ferraris siano gli autori degli emendamenti, accolti dopo ponderato esame, per buone ragioni e non credo che lo sia la maggioranza della Camera la quale li ha accettati.

Per quanta buona opinione io abbia dell'ingegno dell'onorevole Ferraris preferirei d'ingannarmi in così buona compagnia; ma però invece credo che abbiamo migliorato alcune disposizioni di legge col concorso degli autori delle proposte di emendamento.

Ferraris Maggiorino. Con quello dell'onorevole Sanguinetti! (*Si ride*).

Cocco-Ortu, *relatore*. Se l'onorevole Ferraris ha tanto timore che ogni giorno che passa porti un peggioramento alla legge, non imiti Tarquinio, quando gli offrirono i libri sibillini. Si contenti del primo volume e non domandi il secondo. (*Bravo!*)

Ora vengo alle censure che egli mosse alle modificazioni proposte intorno all'articolo che discutiamo. L'onorevole Ferraris ci ha detto: l'ultimo capoverso distrugge tutto quello che avete fatto per la smobilizzazione, e lo distrugge, dando modo di eludere la legge, e rispettando i contratti che ponevano un termine maggiore ed al di là del decennio dei pagamenti. In tal modo, egli soggiunge, tutte le operazioni fatte dagli Istituti, anche non consentite ai medesimi, non verranno liquidate nei periodi biennali stabiliti con l'articolo 13. Gli rispondo, che egli attribuisce all'emendamento proposto effetti che non può avere, nè può averne altri oltre quelli previsti, e per casi nei quali è necessario provvedere. Uno di questi l'onorevole Ferraris lo ha ricordato.

Il Banco di Napoli ha un credito verso quel municipio; credito che non potrebbe riscuotere non solo in rate biennali, ma neppure nei dieci anni voluti per compiere la smobilizzazione. Capisce bene l'onorevole Ferraris che, di fronte a questo vincolo contrattuale regolare, noi non potremmo imporre al Banco di Napoli di riscuotere entro il decennio ciò che nel decennio non ha diritto a chiedere che gli venga pagato.

Ferraris Maggiorino. Io questo l'ho eccettuato!

Cocco-Ortu, relatore. Dunque siamo d'accordo nell'ammettere che in questi casi non si potrebbe pretendere, nè imporre, che la smobilitazione si faccia secondo è stabilito nel primo capoverso dell'articolo 13, e che perciò occorre una espressa disposizione.

Ma l'onorevole Ferraris si impensierisce e dubita che tale disposizione possa essere anche invocata ed applicata per le operazioni irregolari, derivanti da contratti anch'essi a lunga scadenza. Ora questo non è un dubbio fondato. A nessuno, infatti, può venire in mente che gli Istituti, per esimersi dall'obbligo delle liquidazioni biennali, pensino di valersi di contratti da essi fatti irregolarmente, per impegni che, secondo la legge, non potevano assumere, e che sia dato ad essi di invocarli, per non obbidire al precetto della legge medesima.

Questa impone le smobilitazioni in dieci anni; le Banche devono farle per tutte le operazioni, previste nell'articolo 13; e l'eccezione dell'ultimo capoverso prevede e consente solo l'eccezione per i crediti esigibili a più lunga scadenza con contratti aventi data certa e per impegni legalmente assunti. E così cadono tutte le obiezioni dell'onorevole Ferraris all'emendamento; ed egli stesso deve riconoscere che facciamo con esso cosa utile e giusta.

Ma l'onorevole Ferraris oggi con postuma risipiscenza si è accorto che i Banchi meridionali vanno molto male. Fino a ieri io non ho udito l'onorevole Ferraris che parlare in senso contrario. Ed erano in florido stato quei Banchi quando si trattava di aumentare la loro circolazione; lo erano quando per quei Banchi si volevano ottenere nuove concessioni. Tutto andava come nel migliore dei mondi possibili. Oggi invece i Banchi meridionali hanno quasi tutti il patrimonio incagliato, da esso non debbono sperare profitti, ed è impossibile che riescano a mettere da parte gli utili per liquidare il passato ed integrare il patrimonio utile all'emissione.

L'onorevole Ferraris poi ha detto che la Commissione non ha studiato bene la questione. A quest'ultima osservazione è facile la risposta. Se l'onorevole Ferraris avesse avuto almeno la pazienza di leggere la relazione, per quanto potesse poco invogliarlo un modesto lavoro fatto da chi non è gran-

damente versato nelle discipline bancarie, e non possiede tutta la sapienza che egli vi avrebbe trasfusa, avrebbe per lo meno veduto dal prospetto delle sofferenze del Banco di Napoli, che questo cogli utili suoi ha già ammortizzato gran parte delle sofferenze e che ormai non resta a smobilitare che una parte di esse. Quel prospetto che sta nella nota a pagina 9 mostra che quell'Istituto sopra circa 83 milioni di sofferenze dal 1872 al 1893 ne ha liquidato cogli utili, o recuperato una parte notevole; e che le sofferenze rappresentano una proporzione di 29 centesimi per ogni cento lire. Ed ecco una prova che sono esagerate le apprensioni dell'onorevole Ferraris. Ma che tali siano lo pongono in evidenza le altre sue osservazioni.

Secondo il suo ragionamento le attività incagliate non producendo utili, non potrebbero giovare alle smobilitazioni. Per farle egli, quindi, suggeriva che si consentisse all'Istituto di emettere obbligazioni; e qui cade in evidente contraddizione. Infatti come si pagherà l'interesse delle obbligazioni? A questa domanda egli rispose: si pagano con le attività del Banco. Ora se queste ci saranno per pagare l'interesse delle obbligazioni e per ammortizzarle, perchè non ci debbono essere per liquidare le immobilizzazioni? Questo è un ragionamento a cui, se arriva anche il mio modesto ingegno e la mia limitata intelligenza, (*oh! oh!*) tanto più deve arrivarci l'ingegno sottile dell'onorevole Ferraris. Quindi, se lo Istituto sarà bene amministrato, gli utili lasceranno un margine sufficiente ad integrare il patrimonio. Queste poche osservazioni spero che bastino; e spero anche che le censure dell'onorevole Ferraris non potranno in alcun modo impressionare la Camera.

Presidente. È presente l'onorevole Spirito?

(*Non è presente.*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Berio.

Berio. L'aggiunta fatta dalla Commissione e dal Governo all'articolo 13, nel penultimo comma, ha riprodotto in gran parte l'aggiunta firmata dagli onorevoli Della Rocca, Grippo, Balenzano e da me; quindi ritengo che per questa parte il nuovo articolo proposto dalla Commissione e dal Governo corrisponda allo scopo, che volevamo raggiungere colla nostra aggiunta. Rimane soltanto, o per meglio dire rimaneva soltanto una lacuna, non apparendo dalla proposta del

Governo se debbano ritenersi comprese fra le attività da liquidarsi nei dieci anni, nel modo prescritto dall'articolo 13, le immobilizzazioni dipendenti dal credito fondiario.

Però avendo il Governo, quando si discusse l'articolo secondo ed anche oggi, d'accordo colla Commissione, replicatamente dichiarato che le immobilizzazioni degli Istituti provenienti dai rispettivi loro crediti fondiari, non sono contemplate nell'articolo 13, cioè non dovranno essere liquidate a norma di esso, la parte della nostra aggiunta a ciò relativa diventa non più necessaria, ed io, anche a nome dei miei colleghi, prendo atto della dichiarazione oggi rinnovata del Governo, alla quale non posso negare piena fede; e, convinto che nella legge, che il Governo presenterà per regolare i rapporti fra gli Istituti di emissione e i rispettivi crediti fondiari, vi saranno le norme opportune per facilitare la liquidazione di tutti i crediti degli Istituti verso il Credito fondiario, rinunzio agli emendamenti da me presentati ed a questa parte della proposta che il Governo e la Commissione non accettarono, per averla ritenuta inutile.

Presidente. Ora viene un emendamento dell'onorevole Sciacca, il quale propone che al terzo paragrafo di questo articolo sia fatta la seguente aggiunta:

« L'esuberanza degli utili destinati come sopra sarà versata per la formazione di Istituti di credito agrario, che saranno amministrati con speciali norme da determinarsi con Decreto Reale. »

L'onorevole Sciacca della Scala ha facoltà di svolgerlo.

Sciacca della Scala. Dirò poche parole.

Comincio con dichiarare che, ove il presidente del Consiglio ed il ministro d'agricoltura non accettassero la mia aggiunta, la ritirerò, ritenendo inutile sottoporla al voto della Camera; poichè già so quale risultato otterrei.

L'articolo 13 parla dell'uso, a cui debbono essere destinati gli utili dei Banchi meridionali. Io ho ascoltato il mio amico Maggiorino Ferraris, che annunciava che questi utili sono assorbiti dalle perdite. Egli veramente ha parlato del solo Banco di Napoli; ad ogni modo, noi ci auguriamo che in avvenire non sia così, e che, in ogni evento, si eseguisca ciò, che la legge dispone. Ora, se la legge dispone che, ad ogni biennio, si debba

adempiere a questa smobilizzazione, con l'impiego degli utili, dobbiamo supporre che questa condizione venga adempiuta. Ora, se la legge sarà eseguita, quando sarà compiuta la smobilizzazione, che cosa si farà di questi utili? Evidentemente, essi non potranno andare in aumento della circolazione: perchè la legge non lo consente. Dunque a chi andranno? Rinoveremo forse le speculazioni come quella che fu fatta con l'Italo-Britannica, o faremo qualche altra speculazione simile? È bene dunque stabilire che, quando (in epoca lontana) questi Banchi avranno raggiunto la prescritta smobilizzazione, l'esuberanza degli utili sia destinata all'agricoltura, con la creazione di Istituti di Credito agrario.

Prego il Ministero di considerare che già due Congressi interprovinciali di Sicilia hanno chiesto questo beneficio; e lo prego di ricordare che gli Istituti meridionali furono creati per sovvenire l'agricoltura, e che sono i soli, coi quali si può, in certo modo, avviare il funzionamento del credito agrario.

Credo quindi che sarebbe opera saggia dedicare questi utili, quando gli Istituti avranno smobilizzato il loro capitale, al credito agrario.

Non aggiungo altro; mi auguro che il Ministero, trattandosi di una modestissima proposta subordinata a condizioni contemplate nella legge, voglia accettare questo emendamento il quale non recherà, in ogni modo, alcun danno: perchè, se non saranno fatte le smobilizzazioni, resterà lettera morta, e, se saranno fatte, provvederà a che si sappia che cosa si dovrà fare di questi utili.

Attenderò dall'onorevole ministro una risposta, che spero sarà conforme al mio desiderio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Lacava, ministro di agricoltura e commercio. Prego l'onorevole Sciacca della Scala di non volere che sin da ora si stabilisca che, compiute le smobilizzazioni, gli utili debbano essere destinati al credito agrario, impedendo così che gli amministratori possano applicarli a quell'uso che crederanno migliore.

Perchè in questa legge che si occupa solamente d'Istituti di emissione e non di credito agrario, voler sin d'ora stabilire l'obbligo e disporre che gli utili non possano esser destinati ad altro scopo ugualmente interessante?

Lasciamo dunque per ora le cose come sono. Quando il Banco di Sicilia avrà degli utili, che non dovranno più essere destinati a riparare le eventuali perdite derivanti dalla smobilizzazioni, si vedrà allora che cosa dovrà farne.

Pregherei quindi l'onorevole Sciacca della Scala a non insistere nella sua proposta.

Presidente. La Commissione accetta questa proposta?

Cocco-Ortu, relatore. Non l'accetta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciacca della Scala.

Sciacca della Scala. Ho dichiarato fin da principio che, se il Ministero non accettava la mia proposta, non volevo esporlo ad un inutile prova; quindi la ritiro.

Dichiaro solo che non avrei mai creduto che il ministro dell'agricoltura, a cui principalmente dovrebbe stare a cuore l'interesse dell'agricoltura, la quale non ha modo di trovar credito, non volesse concederle nemmeno questo beneficio, che si sarebbe verificato solo fra parecchi anni. Seguiranno le speculazioni come l'Italo-Britannica e la Circum-etnea!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

Curioni. Domando al Ministero ed alla Commissione una semplice spiegazione.

Il concetto di quest'articolo è che gli Istituti d'emissione debbano smobilizzare le loro immobilizzazioni in dieci anni, in ragione di un quinto per ogni biennio, e che, se non smobilizzano in questa proporzione, le quote non smobilizzate saranno considerate come perdita.

La Banca d'Italia, poi, per ricuperare queste perdite dovrà costituire una quota corrispondente di nuovo capitale con nuovi accrescimenti degli azionisti; altrimenti incorre nella perdita della quadrupla circolazione. Ma io faccio una osservazione. Come purtroppo i fatti dimostreranno, la smobilizzazione biennale e proporzionale avverrà, ma avverrà con perdita; ed in questo caso che cosa dovrà fare la Banca d'Italia? Che cosa importa a noi che essa nel decennio o nel quinquennio smobilizzi, se non ricupera nella smobilizzazione l'equivalente? Per me tanto vale non smobilizzare, quanto smobilizzare con perdita. Io ritengo che il concetto del Ministero e quello della Commissione sia che non solamente se le Banche non smobilizzano,

ma anche se smobilizzano con perdita, debbano richiamare l'equivalente del capitale.

Cocco-Ortu, relatore. Precisamente!

Curioni. Sta benissimo. Ma se leggete l'articolo, vedrete che esso non corrisponde al vostro intendimento.

Voi obbligate le Banche a smobilizzare, ma non le obbligate a smobilizzare senza perdita, od a reintegrare il capitale quando la perdita sia avvenuta. Ora, a me pare che si possa rimediare a questo, che non è che un difetto di forma, con una semplicissima aggiunta, e cioè dopo le parole « se la liquidazione non avrà raggiunto la proporzione indicata » aggiungendo le parole « o si sarà fatta una perdita » e dopo le parole « il versamento di quanto occorre a completare la somma che doveva essere liquidata » aggiungendo le altre parole « e le perdite fatte. »

Se poi si vuole lasciare l'articolo come ora è redatto, almeno si sappia che esso vuol dire diversamente da quello che dice.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Ritengo che la redazione dell'articolo non possa dar luogo a dubbi. Quando si dice che una data somma immobilizzata deve essere smobilizzata, ciò significa che la somma investita in immobili deve essere convertita in una uguale somma in danaro contante od in impieghi consentiti dalla legge.

Quindi mi pare che non ci sia alcun dubbio.

Non basterà certo che le Banche ritirino dalle vendite una somma qualsiasi, perchè, se così fosse, non occorrerebbero i 90 milioni che furono richiesti principalmente per coprire le perdite che si dovranno subire.

Curioni. Chiedo di parlare.

Presidente. Ma è già la seconda volta!

Curioni. Mi pare, onorevole presidente, che non ho mai abusato della pazienza della Camera, nè della sua.

Presidente. Il regolamento vieta di parlare due volte. Tuttavia ha facoltà di parlare per una breve dichiarazione.

Curioni. Le dichiarazioni del presidente del Consiglio serviranno a chiarire quello, che per lo meno può essere dubbio: ma ritenga pure che il dubbio non è tanto piccolo come a lui pare.

Il disegno di legge stabilisce che le smobilizzazioni siano compiute in un decennio,

in ragione di un quinto per biennio: liquidare, in nessun linguaggio, e tanto meno nel linguaggio commerciale, ha mai voluto dire realizzare per intero la somma investita nella immobilizzazione. Liquidare, vuol dire render liquido quello che era immobilizzato: ora avviene pur troppo che, quando si vuol liquidare una operazione cattiva, la realizzazione rappresenta una cifra di gran lunga minore. Ad ogni modo, il Governo ha dichiarato esplicitamente che questo è il concetto ispiratore dell'articolo; prendo atto di questa dichiarazione, e non insisto nelle mie proposte.

Presidente. Rileggo, dunque, l'articolo 13 con l'aggiunta che fu indicata dall'onorevole relatore:

« La Banca d'Italia e i Banchi di Napoli e di Sicilia dovranno liquidare le operazioni in corso di natura diversa da quelle indicate nell'articolo 12 entro il termine di dieci anni, e in ragione di un quinto dell'ammontare di esse per ciascun biennio. Saranno considerate come liquidate le partite che potranno essere pareggiate con la massa di rispetto.

« Quanto alla Banca d'Italia, alla fine di ciascun biennio, se la liquidazione non avrà raggiunto la proporzione indicata, la Banca dovrà richiamare dagli azionisti, nei limiti del capitale nominale previsto dall'articolo 1, il versamento di quanto occorra a completare la somma che doveva essere liquidata, senza che tale aumento di capitale possa dare titolo ad aumento di circolazione.

« Quanto ai Banchi di Napoli e di Sicilia, tutti gli utili dovranno essere destinati esclusivamente a compiere la cifra della smobilizzazione obbligatoria per ciascun biennio.

« All'Istituto che non avrà compiuto in ciascun biennio la liquidazione delle dette operazioni nella proporzione indicata sopra, e non avrà coperto con nuovi versamenti o con gli utili a ciò erogati la somma non liquidata, sarà sospesa la facoltà di emettere biglietti per una somma corrispondente al quadruplo di quella rimasta scoperta, insino a che la liquidazione prevista non sia effettivamente compiuta.

« I Banchi di Napoli e di Sicilia avranno facoltà di continuare l'assegno annuale, per fini comprovati di pubblica utilità e di beneficenza, d'una somma che non ecceda il decimo degli utili dell'anno precedente.

« Le disposizioni di questo articolo non

si applicano ai crediti che per contratti anteriori al 30 giugno 1893 ed aventi data certa non fossero esigibili prima che scadano i dieci anni dalla attuazione della presente legge.

« Dovranno però essere dagli Istituti liquidati tosto che, a norma dei singoli contratti, diventeranno esigibili. »

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Ora viene la seguente aggiunta proposta dagli onorevoli Arcoleo, Bertolini, Borgatta, Napoleone Colajanni, A. Comandini, Donati, De Martino, Ercole, Maggiorino Ferraris, Roberto Galli, Garavetti, Riccardo Luzzatto, Attilio Luzzatto, Merlani, Placido e Socci:

« Sono assegnati allo Stato con destinazione esclusiva al fondo degli inabili al lavoro e per l'Istituzione di una Cassa di vecchiaia per gli operai:

1° Il premio sull'emissione di nuove azioni calcolato sul valore corrente di borsa, sempre quando non sia assegnato al fondo di riserva;

2° La metà degli utili netti, di cui si propone la distribuzione agli azionisti al di là del cinque e mezzo per cento netto all'anno sull'ammontare del capitale effettivamente versato, tenuto conto della media triennale di detti utili. »

L'onorevole Arcoleo è presente?

Ferraris Maggiorino. Onorevole presidente, l'onorevole Arcoleo è assente; ma mi ha incaricato di svolgere brevemente la sua proposta.

Presidente. Parli.

Ferraris Maggiorino. La nostra aggiunta si componeva di tre parti: nella prima si devolveva allo Stato il premio sull'emissione di nuove azioni, per la istituzione di una Cassa di vecchiaia per gli operai e pel fondo degli inabili al lavoro; nella seconda si devolveva allo Stato, per lo stesso scopo, il 50 per cento dei biglietti prescritti, e nella terza la metà degli utili netti, oltre il 5 e mezzo per cento.

La seconda parte, che riguarda la metà dei biglietti prescritti, era conforme ad una proposta fatta ieri dall'onorevole Daneo ed altri colleghi, e perciò abbiamo creduto di fondere insieme le due proposte che ieri furono accolte dalla Camera.

Quella benevola accoglienza che ieri la Camera ha fatto alla seconda parte della no-

stra proposta ci è di lieto augurio, perchè ci dimostra che siamo in un ordine d'idee che è diviso anche dalla maggioranza della Camera e che, forse, non è così fuor di luogo come a qualcuno potrebbe parere.

Quanto al premio sulle azioni, non mi diffonderò molto.

Già nella discussione generale ho citato la legge tedesca, che vuole che il profitto sulle azioni vada al fondo di riserva. Noi dobbiamo dare piena facoltà all'Istituto di mandare al fondo di riserva il premio sulle azioni; dunque non stabiliamo in modo anormale le condizioni di questa Banca, inquantochè accogliamo un principio che è già stato accolto dalla legislazione di un grande paese.

Quanto alla divisione degli utili tra lo Stato e le Banche d'emissione per azioni, mi basterà notare che le leggi più recenti sulle Banche di emissione per azioni si ispirano a questo concetto. (*Conversazioni*).

Noi osserviamo che le leggi più recenti sulla emissione, affidata ai Banchi per azioni, stabiliscono in modo rigoroso la partecipazione degli utili fra lo Stato e gli azionisti.

Nelle leggi più antiche, per esempio nella legge, che regola la Banca del Belgio, nella legge, che regola la Banca Austro-Ungarica, questa partecipazione comincia fra il 6 ed il 7 per cento in quanto che si trattava di Istituti che si dovevano fondare, che sorgevano allora, ed era giusto che il governo belga ed il governo austro-ungarico, nel fare la concessione di una nuova Banca di emissione, lasciassero un certo margine agli azionisti; ma se guardate quello, che è accaduto in Germania, vedrete che a misura che si rinnova il privilegio della emissione alla Banca dell'impero, si riduce il dividendo iniziale a favore degli azionisti e lo si equipara perfettamente al corso dei titoli di Stato.

Ne darò una idea più chiara (*Conversazioni*) riferendo brevemente l'ultima riforma della legge tedesca, la quale è di data recentissima.

Secondo la legge fondamentale della Banca dell'impero gli azionisti avevano diritto al 4 e mezzo per cento; dopo il 4 e mezzo fino all'8 gli utili si dividevano per metà fra l'impero e gli azionisti della Banca; dopo l'8 per cento...

Presidente. Ma, onorevole Ferraris. Ella ha promesso di esser breve!

Ferraris Maggiorino. Sarò brevissimo... (*Interruzioni*).

Una voce. Ma, che c'entra la Banca dell'impero! (*Rumori*).

Ferraris Maggiorino. Ho ricordato questi esempi per dimostrare che la nostra proposta ha la sua base nella legislazione moderna sugli Istituti di emissione. (*Rumori*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Tra la proposta che oggi fa l'onorevole Maggiorino Ferraris e quella che è stata votata ieri dalla Camera, corre un abisso.

Ieri la Camera con una disposizione di legge stabiliva una prescrizione che prima non esisteva. Effetto di questa prescrizione era un guadagno per l'Istituto di emissione. La legge poteva quindi, senza offendere il diritto di alcuno, determinare che una parte del guadagno, che sorgeva dalla legge stessa, andasse a beneficio di un istituto.

Ora, invece, l'onorevole Ferraris fa due proposte.

La prima non credo veramente che l'abbia fatta sul serio. (*Interruzione del deputato Ferraris*).

È impossibile che l'abbia fatta sul serio: Ella ha troppo spirito per fare sul serio simile proposta!

Egli vorrebbe dire alle Banche: io vi offro quest'alternativa: questo danaro o ve lo prendete voi e lo mettete nella vostra riserva, oppure lo do ad un altro. È evidente che se si fa questa domanda ad un Istituto di credito, l'Istituto di credito risponde che lo prende per sè.

La seconda proposta sarebbe addirittura un colmo, perchè si tratterebbe di prendere una parte degli interessi degli azionisti e destinarli a beneficio di un altro Istituto.

La Camera italiana finora non ha mai approvato siffatte disposizioni e non credo che vorrà approvarle nemmeno questa volta.

Ferraris Maggiorino. Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Per fatto personale ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris Maggiorino.

Ferraris Maggiorino. Quanto alla prima parte l'onorevole Giolitti è troppo competente per non sapere che la riserva accresce gli utili annuali e quindi accrescerebbe la compartecipazione.

Ho poi detto che una disposizione analoga a quella che noi propugniamo si trova nelle leggi di altri paesi.

Quanto alla seconda parte non solo vi sono moltissimi precedenti nelle legislazioni estere, ma la recente legge sul credito fondiario e le convenzioni ferroviarie stabiliscono appunto una divisione degli utili fra lo Stato e gli azionisti. Quindi ciò che ho proposto non solo esiste già nella nostra legislazione, ma è stato altra volta proposto dallo stesso onorevole Giolitti!

Giolitti, presidente del Consiglio. Ma le convenzioni ferroviarie si riferivano a ferrovie di proprietà dello Stato, ed è naturale che lo Stato, ponendo il capitale, partecipi agli utili!

Ferraris Maggiorino. Ed il diritto di batter moneta, non è funzione di Stato?

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Agnini.

Agnini. Mi associo alla proposta fatta dall'onorevole Maggiorino Ferraris, escludendo però che il premio delle azioni possa essere assegnato al fondo di riserva.

Per l'attuale legge sono messe a disposizione degli azionisti della Banca Nazionale 47,000 azioni, ciascuna delle quali porterà un premio di 300 lire, pur lasciando a parte la probabilità, che i pratici affermano sicura, che l'approvazione della legge porterà un rialzo del prezzo delle azioni. Sono dunque 14 o 15 milioni di lire che vanno in tasca degli azionisti della Banca Nazionale, e che sono pagati dal pubblico italiano. Vi confesso che non essendo competente in materia bancaria, mi sono rivolto per schiarimenti a vari autorevoli colleghi; ma, per quanta buona volontà ci abbiano messo non sono riusciti a persuadermi del buon dritto degli azionisti a tale beneficio.

Io di cose bancarie capisco poco, ma capisco però che qualunque aspetto prenda l'organizzazione bancaria, essa per gli effetti economici è monopolio, e negli effetti politici e sociali rimarrà sempre una arma potentissima nelle mani delle classi dirigenti per esercitare pressioni, influenze, rappresaglie. (*Rumori*).

Voci. Ai voti! ai voti!

Agnini. È naturale che una Camera principalmente capitalistica queste ragioni non le voglia sentire.

Io ho fatto questo ragionamento:

L'inchiesta governativa ha posto in sodo le non liete condizioni della Banca Nazionale; cosicché se quell'Istituto fosse oggi

chiamato a liquidare, le azioni non soltanto non avrebbero il corso che hanno oggi in Borsa, ma gli azionisti non avrebbero neanche lo equivalente di ciò che hanno versato.

Una voce. E la riserva?

Voci. Ai voti! ai voti!

Agnini. Mercè questa legge, assai provvida per gli azionisti, questo Istituto rinasce. Non basta il privilegio enorme della emissione per venti anni; non basta avere assicurato agli azionisti il rimborso di quanto essi hanno versato ed anzi un aumento di valore per le loro azioni; ma si vuol dar loro anche un premio, ed un premio pagato dal popolo italiano.

Noi abbiamo nella nostra legislazione una legge, la quale stabilisce che, qualora per effetto di un'opera pubblica, ad esempio l'allargamento di una via, risentano beneficio gli stabili a quella prospicienti, i proprietari debbono contribuire con una data quota, in corresponsività del maggior valore che acquistano gli stabili stessi. Per analogia, gli azionisti della Banca Nazionale, anziché aver essi un premio, dovrebbero dare un contributo allo Stato, perchè le loro azioni non soltanto acquistano consistenza, ma accrescono di valore.

Voci. Esagerazioni.

Agnini. Non sono esagerazioni! Vedete, in questo fatto abbiamo un esempio palpabile del come si formano certi patrimoni, del modo come si improvvisano certe fortune che gli economisti borghesi chiamano frutto del lavoro. Già; sono frutto del lavoro, ma del lavoro degli altri!

Sono 14 milioni che saranno intascati dagli azionisti per effetto di questa legge, ed è ben evidente che non hanno certo sudato per guadagnarli!

In conclusione propongo, associandomi in ciò al deputato Maggiorino Ferraris, che questo, che voi chiamate premio, sia devoluto al fondo degli inabili al lavoro.

Spero che questa proposta sarà appoggiata dai non pochi azionisti della Banca Nazionale che seggono qui dentro. (*Rumori e interruzioni*).

È una questione di moralità ed io crederei di far loro torto insistendo su questo punto.

Sappiamo che vi sono qui dei nostri colleghi, i quali hanno la disgrazia di possedere migliaia di azioni. Se è respinta la proposta

nostra, essi vedranno venirsi in tasca qualche centinaio di mila lire.

Voci. Basta! Basta! Ai voti!

Agnini. Io, o signori, m'interesso poco di questo vostro progetto bancario. Non mi preoccupo affatto se l'organizzazione bancaria è fatta in base alla pluralità od alla unicità.

Io credo che qualunque aspetto prenda la cosa, si risolverà sempre in uno sfruttamento del capitale sul lavoro. Però mi associo alla proposta dell'onorevole Maggiorino Ferraris, perchè mi pare che dando 14 milioni ai signori azionisti, che già ne guadagnano tanti, si vada al colmo dell'immoralità.

Presidente. La Commissione accetta l'emendamento degli onorevoli Ferraris ed Agnini?

Cocco-Ortu, relatore. Non l'accetta.

Presidente. Metto a partito questa aggiunta.

Agnini. Chiedo la votazione nominale su questa proposta. (*Rumori vivissimi*).

Ferraris Maggiorino. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Ferraris Maggiorino. Prego l'onorevole Agnini di non insistere nella domanda di votazione nominale. Se egli vi insistesse, ritirerei, con mio rammarico, la proposta. Noi abbiamo manifestato le nostre opinioni; il Governo non le ha accettate. Siamo minoranza!

De Felice-Giuffrida. E dobbiamo subire le violenze della maggioranza!

Ferraris Maggiorino. Non sono violenze, è naturale che le maggioranze prevalgano sempre.

Presidente. Pongo a partito questa aggiunta dell'onorevole Ferraris, che non è accettata nè dal Governo nè dalla Commissione.

(*È respinta*).

Ora viene la seguente aggiunta dell'onorevole Luporini:

« Il Governo ordinerà agl'Istituti di emissione di comunicare, prima della esecuzione della presente legge, al Ministero di agricoltura, industria e commercio un elenco di tutti i loro beni stabili, così urbani come rustici, coi relativi prezzi di stima, per potere, alla fine di ogni biennio, verificare se gli Istituti stessi siansi uniformati alla esatta osservanza delle disposizioni dell'articolo 13. »

L'onorevole Luporini ha facoltà di parlare.

Luporini. A me parve cosa buona questa mia aggiunta; ma l'onorevole presidente del Consiglio mi ha fatto osservare che trattandosi dell'esecuzione della legge questa sarà

precisamente fatta in modo da rispondere a ciò ch'io domandava colla mia proposta. Quindi per deferenza verso l'onorevole Giolitti non posso far altro che rinunciare all'aggiunta presentata. (*Bene!*)

Giolitti, presidente del Consiglio. Confermo ciò che ha detto l'onorevole Luporini, che il Governo nella esecuzione della legge dovrà necessariamente raccogliere tutti i dati che egli ha indicato nel suo emendamento.

Presidente. Veniamo all'articolo 14:

« Gli Istituti che, dopo l'attuazione della presente legge, faranno operazioni nuove da essa non consentite, saranno soggetti ad una tassa corrispondente al triplo della rispettiva ragione dello sconto, applicata sull'ammontare delle operazioni illegali compiute e in relazione a tutta la durata delle operazioni medesime.

« Al termine di ciascun esercizio, le sofferenze nuove dovranno passare a perdita e i recuperi dovranno essere calcolati a beneficio di quell'anno nel quale saranno in tutto o in parte riscossi. »

Su questo articolo è iscritto l'onorevole Ferraris Maggiorino.

(*Non è presente*).

L'onorevole Sonnino aveva proposto una aggiunta, ma l'ha ritirata. Non resta quindi che l'emendamento dell'onorevole Tecchio che è il seguente:

« Gli Istituti che dopo l'attuazione della presente legge faranno operazioni nuove da essa non consentite dovranno diminuire entro tre mesi dalla data della operazione la loro circolazione per un importo equivalente al triplo impiegato nelle dette operazioni.

« La circolazione diminuita per questo titolo ad un Istituto sarà consentita agli altri nei modi e alle condizioni stabilite all'articolo 2 della presente legge. »

L'onorevole Tecchio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

Tecchio. L'emendamento presentato dall'onorevole Andolfato e da me ha una ragione molto semplice. L'articolo 12 stabilisce quali operazioni gli Istituti di emissione possano fare. L'articolo 13 stabilisce le sanzioni per il caso che gli Istituti non si mettano in regola ai termini dell'articolo 12 per quanto riguarda le operazioni vecchie. Con l'articolo 14, proposto dal Governo e dalla Commissione, si intende provvedere alle operazioni nuove con-

cluse dagli Istituti in contravvenzione alla legge.

Ora, mentre, per le operazioni vecchie, la sanzione è o aumento del capitale, in ragione del quadruplo dell'importo delle operazioni non smobilizzate, o riduzione della circolazione nella stessa proporzione; per le operazioni nuove, fatte in contravvenzione alla legge, la sanzione sarebbe diversa, e consisterebbe nel pagamento di una tassa eguale al triplo del relativo tasso di sconto delle operazioni. Perchè, io domando al Ministero e alla Commissione, perchè, egregi colleghi, questa diversità di trattamento tra i peccati vecchi ed i peccati nuovi? Se una certa indulgenza si può comprendere pei peccati vecchi, non è forse vero che pei peccati nuovi, per la trasgressione di una nuova legge, la sanzione dovrebbe essere più severa e più grave?

Ma, lasciando pure da parte questo confronto, dal punto di vista della pena, quale è la ragione per la quale la legge vieta agli Istituti di emissione determinate operazioni? Perchè ritiene che tutte le operazioni non permesse, rappresentino investimenti di capitale in condizione di non avere quella sicurezza e quella prontezza di liquidazione, che sono necessarie perchè i capitali stessi continuino a servire di garanzia dei biglietti emessi. Ora, stando così le cose, la sanzione che dobbiamo porre, pel caso che, ad onta delle prescrizioni della legge, tali operazioni venissero fatte, non può essere che quella di diminuire la quantità dei biglietti in circolazione, e diminuirla in proporzione appunto della importanza di quelle operazioni illecite, per le quali una parte del capitale dell'Istituto non può più servire a garantire i biglietti. Questa è evidentemente la ragione per cui, all'articolo 13, si è stabilito che, quanto all'importo delle smobilizzazioni non eseguite, si debba ridurre la circolazione.

E la ragione stessa che vale per le smobilizzazioni non eseguite, vale per le nuove immobilizzazioni. Noi non troviamo che debba farsi alcuna differenza fra un caso e l'altro, e riteniamo si debba, perciò, non già applicare semplicemente la tassa tripla in ragione dello sconto dell'operazione della quale si tratta, come propone l'articolo 14 in discussione, ma imporre la riduzione proporzionale della circolazione.

Si dice che la maggiore tassa deve co-

stituire un freno alle operazioni proibite dalla legge. Certo nella maggior parte dei casi sarà un freno, ma non lo sarà sempre; perchè vi possono essere operazioni, che, col miraggio di lauti lucri, persuadano gli Istituti ad esporsi anche al pagamento di questa tripla tassa, per correre l'alea dello sperato guadagno. E allora torneremmo ben presto nelle condizioni deplorabili alle quali oggi si intende rimediare.

Io pertanto, dopo avere così spiegato il motivo dell'emendamento proposto, spero che il Ministero e la Commissione lo vorranno accettare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. In materia di sanzioni penali credo importi non eccedere mai nella misura, perchè la pratica c'insegna che le pene troppo severe praticamente poi non si applicano.

Ora noi siamo di fronte ad una disposizione la quale, secondo me, contiene una pena già severissima.

L'Istituto di emissione può essere indotto a fare un'operazione non consentita dalla legge, dall'idea del guadagno che ne può trarre. Ma il guadagno che l'Istituto ritrae, impiegando una parte della sua circolazione in un'operazione illegale, consiste nello sconto che riscuote, nell'interesse del denaro, che impiega.

Ora la disposizione di legge, proposta d'accordo tra il Ministero e la Commissione, obbliga l'Istituto a pagare a titolo di multa tre volte l'interesse che ha tratto.

Evidentemente, se questa disposizione di legge verrà eseguita, non vi sarà più alcun Istituto di emissione il quale vorrà fare di queste operazioni: perchè impiegare un milione per ritrarre 50,000 lire d'interesse, e dover pagare 150,000 lire di multa, è un'operazione che certo non sedurrà alcuno.

Ma dirà l'onorevole Tecchio che questa disposizione non si potrà far eseguire.

Quest'argomento però prova *a fortiori* che non bisogna ricorrere a pene troppo severe. Poichè, se l'Amministrazione avrà qualche esitanza ad applicare questa pena, già così severa, ne avrà ancor più per applicarne un'altra più grave.

D'altronde la pena che vorrebbe applicare l'onorevole Tecchio è assolutamente sproporzionata all'entità della violazione, perchè un

Istituto il quale fa un'operazione illegittima che darebbe utile per un anno, secondo l'onorevole Tecchio dovrebbe restringere per tutta la durata della concessione la sua circolazione in ragione di tre volte la somma corrispondente al valore della operazione illegale.

Aggiungo poi che molte volte queste violazioni non dipendono da deliberazioni irregolari delle amministrazioni, ma vi può essere un direttore di una sede il quale faccia una operazione fuori dei limiti della legge, che sconti, per esempio, una cambiale a sei mesi. Finchè si tratta di far pagare tre volte l'interesse, la pena può trovare una certa proporzionalità colla mancanza, ma giungere fino al punto (per un errore, non sempre per una colpa, di un impiegato del Banco) di diminuire permanentemente allo Istituto la circolazione pel triplo dell'ammontare dell'operazione, credo sarebbe pena veramente eccessiva. E siccome, ripeto, da noi non è soltanto la mitezza della pena che avrebbe prodotto le conseguenze lamentate finora, quanto la mancanza assoluta per parte dell'Amministrazione nell'applicare la pena stessa, io credo che non convenga renderla troppo grave perchè quando un'amministrazione si troverà di fronte ad una leggera mancanza, e dovrà applicare una pena assolutamente sproporzionata, probabilmente seguirà a fare come si è fatto molte volte pel passato, e cioè non applicherà alcuna pena.

Per queste ragioni credo che nell'interesse dello scopo, che si propone l'onorevole Tecchio, sia meglio avere una pena più mite, ma con la sicurezza che sia applicata.

Prego perciò l'onorevole Tecchio di non insistere nel suo emendamento.

Presidente. L'onorevole Tecchio mantiene o ritira il suo emendamento?

Tecchio. Dopo la risposta del presidente del Consiglio non posso far altro che ritirare l'emendamento.

Dirò soltanto che ho considerato le disposizioni dell'articolo 14, piuttosto che come una pena, come un mezzo per aumentare la garanzia pel biglietto, perchè operazioni illegali si possono fare anche per milioni (*Conversazioni*), diminuendo così sensibilmente la garanzia dei biglietti in circolazione.

Del resto ritiro l'emendamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 14 che si legge:

« Gli Istituti che, dopo l'attuazione della presente legge, faranno operazioni nuove da essa non consentite, saranno soggetti ad una tassa corrispondente al triplo della rispettiva ragione dello sconto, applicata sull'ammontare delle operazioni illegali compiute e in relazione a tutta la durata delle operazioni medesime.

« Al termine di ciascun esercizio, le sofferenze nuove dovranno passare a perdite e i ricuperi dovranno essere calcolati a beneficio di quell'anno nel quale saranno in tutto o in parte riscossi. »

(È approvato).

Ora veniamo all'articolo 15.

Colajanni Napoleone. Ma come è possibile discutere ora di questo articolo, a cui sono connesse così gravi quistioni?

Voci. A domani!

Presidente. Onorevole Colajanni, io credevo, continuando la discussione, di interpretare un desiderio suo e della Camera. Ma poichè su questo articolo 15 vi sono molti oratori iscritti, rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Interrogazioni.

Presidente. Comunico alla Camera le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e della pubblica istruzione per conoscere:

dal primo, se abbia notizia di un furto di incunaboli e di codici assai pregevoli, commesso nella biblioteca del comune di Fermo;

dal secondo, se stimi opportuno di studiare qualche provvedimento onde evitare pericoli e danni che si verificano non di rado nelle biblioteche e negli Archivi dei Comuni.

« Stelluti-Scala. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri dell'interno e di grazia e giustizia per conoscere quali provvedimenti intendano prendere contro i funzionari e gli agenti che, secondo la narrazione di alcuni giornali, avrebbero partecipato al sopruso commesso in Sassari la sera del 3 corrente

a danno del cavaliere Francesco Branca-Mela, maggiore nell'esercito in posizione ausiliaria.

« Garavetti. »

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro dell'interno sulla sparizione del sindaco di Chiaramonte Galfi.

« Nicastro. »

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro del tesoro sulle intenzioni del Governo intorno alla possibilità di accordare una nuova proroga in favore dei possessori di biglietti caduti in prescrizione.

« De Felice-Giuffrida. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il signor ministro dell'interno per conoscere se ha ricevuti i chiarimenti promossi intorno ai fatti del regio commissario di Viagrande, denunciati dal sottoscritto.

« Bonaiuto. »

Deliberazioni relative all'ordine del giorno.

Giolitti, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, presidente del Consiglio. Prego la Camera di tenere domani una seduta alle dieci antimeridiane in primo luogo per lo svolgimento delle interrogazioni, e quindi per la discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione del Comune di Valbrevenna.

Proroga del termine di cinque anni stabilito dall'articolo 5 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per la espropriazione nel limite del piano regolatore per le opere dichiarate di pubblica utilità da ricostruirsi o ripararsi in conseguenza dei danni del terremoto del 1887.

Congiunzione del canale di Cigliano, ora Depretis, al canale Cavour per mezzo del naviglio d'Ivrea; ed altri provvedimenti.

Approvazioni di contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

Autorizzazione ai Comuni di Busalla, Carpegna, Forlì del Sannio, Sante Marie, Callarengo, Piovene, Mercogliano ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limite medio triennale 1884-1885-1886.

Conversione in legge del Regio Decreto 11 maggio 1893 riguardante i funerali del

compianto commendatore Federico Seismit-Doda, già deputato al Parlamento nazionale.

Approvazioni di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzione su altri capitoli del bilancio dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1892-93.

Approvazione di maggiore spesa di lire 77,860.75 da iscriversi sul bilancio 1892-93 della pubblica istruzione.

Modificazioni alla legge 28 febbraio 1892, n. 75, circa il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina.

Abrogazione dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1882 sugli Istituti Superiori femminili di magistero.

Estensione ad altri volontari delle disposizioni della legge 28 giugno 1885.

Completamento della sistemazione dei fiumi Reno, Gorzone, Brenta, Bacchiglione, Aterno, e Sagittario.

Provvedimenti per la esecuzione delle opere governative edilizie di Roma autorizzate con la legge 20 luglio 1890 n. 6980.

Concessione al Comitato dell'Esposizione di Roma di una lotteria Nazionale non che del maggior reddito del dazio consumo di Roma durante il periodo dell'Esposizione.

Modificazioni al capitolo 5° del titolo 5° della legge 13 novembre 1859. (Scuole normali).

S'intende che, se la discussione di questi disegni di legge non potrà essere esaurita nella seduta antimeridiana di domani, sarà continuata nei giorni successivi. (*Commenti*).

Galletti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Galletti. Propongo che sia iscritto nell'ordine del giorno delle sedute antimeridiane anche il disegno di legge d'iniziativa parlamentare per modificazioni alla legge 28 giugno 1891 per la concessione di assegni vitalizi ai veterani della guerra 1848-49, e per modificazioni alla legge dei Mille, 29 gennaio 1865 e susseguenti.

Faccio questa domanda anche a nome dei miei colleghi, onorevoli: Pozzo, Garibaldi, Mel, Marsengo-Bastia, Ercole, Maffei, Lazzaro, Filopanti, Gregorio Valle, Nigra, Baccelli, Rossi-Milano, Berio, Salini, Romanin-Jacur, Cerruti, Tittoni, Cirmeni, Solinas, Pastore, Tasca-Lanza, Casale, Nicolò Fulci, Manetti-Scaramella, Giovanelli, Cianciolo, Mirto-Seggio, Marcora, Piccolo-Cupani, Chindamo, Aprile, Bonardi, Cao-Pinna, Nasi, Socci, Qua-

rena, Amadei, Lorenzini, Petronio, Del Giudice, Della Rocca, Poli, Elia, Antonelli, Costantini, Di Blasio, Calvi, Sacconi, Guelpa Ludovico Fusco, Ginori, Barzilai, Brunialti, Stanislao Torlonia, Florena, G. Martini, Leali, De Felice-Giuffrida, Ghigi, Colajanni N., Steluti, Montagna, Pullè, Ceriana-Mayneri, Giuseppe Ruggeri, Schiratti, Roberto Galli, Masi Zizzi, D'Alife, Altobelli, Maury, Afan de Rivera, Arcoleo, Vischi, Episcopo, F. Colajanni, Bufardeci, Grandi, Giovagnoli, Reali, Levi, Omodei, Fili-Astolfone, De Amicis, Bovio, Lucifero, Aggio, Villa, Girardini, Caldesi, Franceschini, Marazzi, Badaloni, De Martino, Odescalchi, Bettolo, Cavagnari, Mazziotti, Cavallotti, Fani, Scaglione, Brunicardi, Borroso, Mussi, Cocco-Ortu, Salandra, P. Lucca, Borsarelli, Vendramini, Visocchi, Miceli, Pulino, Rava, Sineo, Toaldi, Fasce, Galimberti, Delvecchio, Frascara, Albertoni, Arbib, Badini, Berio, Bertollo, Bracci, Canegallo, Carcano, Cerruti, Chiapusso, Cibrario, Conti, Daneo, Danieli, De Riseis Giuseppe, Facta, Fortunato, Gallotti, Gasco, Giordano Ernesto, Luciani, Luzzati Ippolito, Marazio, Mazzino, Mecacci, Nicastro, Niccolini, Palamenghi-Crispi, Pasquali, Pinchia, Roux, Talamo, Tortarolo, Turbiglio Sebastiano, Vastarini.

Giolitti, presidente del Consiglio. Se rimarrà tempo, anche questo disegno di legge potrà essere discusso. Ma faccio osservare che ve ne sono altri di maggiore urgenza, e che inoltre il Governo deve compiere ancora alcuni studi relativamente al disegno, cui accenna l'onorevole Galletti.

Sanguinetti. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sanguinetti. Mi permetto di fare osservare che ci sono due progettini sui quali non può cadere discussione, e sono quelli che portano i numeri 147 e 148 sui quali sono d'accordo tutti gli interessati. Erano all'ordine del giorno.

Presidente. Ma ora non sono più nell'ordine del giorno; ed Ella vuole che abbiano la precedenza sugli altri?

Sanguinetti. Mi permetta di affermare che erano nell'ordine del giorno fino dal mese di febbraio, e d'accordo col Ministero li abbiamo tolti per rimetterli più tardi. Me ne appello all'onorevole Genala come all'onorevole Bonacci che era allora al Ministero.

Giolitti, presidente del Consiglio. Noi abbiamo

domandato che fossero iscritti nell'ordine del giorno di domattina anzitutto i disegni di legge urgenti che già figurano nell'ordine del giorno. Questi due disegni di legge, ai quali accenna l'onorevole Sanguinetti, furono tolti dall'ordine del giorno; perciò potranno essere riservati a più tardi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

Marcora. Propongo che sia modificato l'ordine del giorno proposto dall'onorevole presidente del Consiglio, mettendo dopo le leggi d'imprescindibile urgenza portate nei numeri 14, 15, 17 e 18, la legge, che è ora iscritta al numero 10 dell'ordine del giorno, sulle scuole normali.

Non aggiungo parole; il Governo comprende, senza che io le dica, le ragioni di grande convenienza, che suffragano la mia proposta.

Giolitti, presidente del Consiglio. Onorevole Marcora, le leggi, che proponiamo siano iscritte ai primi nove numeri, sono di quelle che si approvano in pochi minuti, e che non danno luogo ad alcuna discussione; quindi Ella raggiunge il suo scopo anche lasciando il disegno da Lei indicato al posto in cui si trova. (*Sì! sì!*)

Presidente. L'onorevole Antonelli ha facoltà di parlare.

Antonelli. Volevo domandare se era stato stabilito di mettere nell'ordine del giorno di domani i due disegni di legge per Roma.

Giolitti, presidente del Consiglio. Precisamente.

Antonelli. La ringrazio.

Poichè ho facoltà di parlare, pregherei il presidente di dirmi se la relazione della Giunta delle elezioni sull'elezione di Corato è stata presentata.

Presidente. È stata presentata; mi pare che Ella sia poco informato di ciò che avviene alla Camera!

Antonelli. Allora vorrei sapere se sia stata iscritta nell'ordine del giorno.

Presidente. È stata iscritta nell'ordine del giorno della seduta di sabato. Venga alla Camera e stia attento, quando vuol fare delle proposte! (*ilarità*).

Antonelli. Prendo atto della lezione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Riseis.

De Riseis Giuseppe. Io voleva fare la stessa raccomandazione fatta dall'onorevole Marcora.

Rinnovo le più vive preghiere tanto al Governo quanto alla Camera di voler accogliere questa proposta, e di stabilire che il disegno di legge sulle scuole normali sia discusso nelle sedute antimeridiane dopo quei disegni di maggiore urgenza ai quali ha accennato l'onorevole presidente del Consiglio.

Non è necessario che io ricordi al Governo ed alla Camera l'importanza di questa legge che sgrava le provincie di pesanti contributi, che migliora ed assicura la sorte di una numerosa e benemerita classe d'insegnanti e contiene provvedimenti che furono più volte invocati dal Parlamento.

Bisogna poi tener conto del grave danno che verrebbe alle scuole normali se ci separassimo senza aver presa una deliberazione sul loro assetto, poichè è innegabile che col disegno di legge che sta nell'ordine del giorno si portano così profonde modificazioni negli ordinamenti di questi Istituti, che non sembra nè utile nè prudente lasciare per più mesi insolute così gravi quistioni.

Insisto quindi nel pregare il Governo e la Camera di voler accogliere gli eccitamenti del collega Marcora, perchè la legge sia posta nell'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani, dopo i disegni di legge dei quali l'onorevole presidente del Consiglio ha dimostrato l'urgenza.

Giolitti, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, *presidente del Consiglio*. Non posso consentire a questa domanda; perchè, diversamente, gli altri disegni di legge non potrebbero essere approvati in tempo utile, e si tratta, ripeto, di leggi assolutamente urgenti. C'è, per esempio, un progetto pel passaggio dello stretto di Messina; se non si provvede in tempo, non ci sarà più alcun servizio.

Calvi. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Calvi. Ho chiesto di parlare per oppormi alla proposta fatta dall'onorevole De Riseis, imperocchè vi sono altri disegni di legge molto urgenti. Così il disegno di legge, che figura al numero 12, è della massima urgenza; perchè, se non fosse approvato nella presente Sessione, non si potrebbero fare i lavori. Quindi è necessario che l'ordine del giorno rimanga quale fu proposto dal presidente del Consiglio.

Presidente. Onorevole Garibaldi, ha facoltà di parlare.

Garibaldi. Pregherei il collega Marcora di consentire che sieno prima discusse le due leggi per Roma; perchè la legge sulle scuole normali porterà una lunga discussione.

Bonajuto. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonajuto.

Bonajuto. Prego i miei onorevoli amici di non far proposte, perchè ritengo che, dopo che sarà votata questa nefasta legge delle Banche (*Vivi rumori*), ce ne andremo a casa.

Presidente. Ma scusi, onorevole Bonajuto, ora si tratta dell'ordine del giorno di domattina! Stiano attenti! Mostrino almeno di essere informati dello stato di fatto! (*Benissimo!*)

De Riseis Giuseppe. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Riseis.

De Riseis Giuseppe. Rinnovo la più viva preghiera al Governo ed alla Camera, perchè sia sollecitamente discusso il disegno di legge sulle scuole normali, che interessa grandemente le Provincie, i maestri e gli insegnanti di numerosi Istituti. Invoco quindi dalla cortesia dei colleghi, e specialmente di quelli di Roma, di consentire che quella legge mantenga il posto che ha nell'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Agnini.

Agnini. Domando se nella seduta di domattina si svolgeranno anzitutto le interrogazioni. (*Vivi rumori*).

Presidente. Così appunto propone l'onorevole presidente del Consiglio. Prego nuovamente i deputati, prima di venir qui a far delle proposte, di informarsi almeno delle proposte già fatte. (*Benissimo!*)

Agnini. Tutte le interrogazioni?

Presidente. No; questo non è possibile, ai termini del regolamento.

Agnini. Allora io chiedo, se i colleghi non vi hanno difficoltà, che sia data la precedenza all'interrogazione da me presentata ieri, perchè ha un carattere di speciale urgenza, che a nessuno può sfuggire.

Pelloux, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Pelloux, *ministro della guerra*. Prego la Camera di consentire che nelle interrogazioni

conservi il suo turno la prima iscritta relativa alla ragione del soldato, perchè desidero di rispondervi domani stesso.

Presidente. E poi non può essere menomato il diritto degli altri interroganti.

L'onorevole Cavalieri aveva domandato di parlare. Su che cosa?

Cavalieri. Molti altri colleghi mi hanno preceduto: intendevo proporre che si dia la precedenza al disegno di legge sulle scuole normali (*Rumori*), che riguarda l'interesse di 19 provincie, e che è sommamente necessario. Occorre che Municipi e Provincie sappiano quello che si vuol fare. (*Rumori*).

De Felice-Giuffrida. La legge sulle scuole normali deve essere discussa con serietà! (*Rumori*).

Presidente. L'onorevole Sanguinetti insiste nella proposta che siano iscritte nell'ordine del giorno le due proposte di legge, cui ha accennato?

Sanguinetti. Insisto.

Giolitti, presidente del Consiglio. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, presidente del Consiglio. Non ho nessuna difficoltà che all'elenco delle leggi, che ho letto poco fa, siano aggiunte, in fondo, le due leggi che interessano l'onorevole Sanguinetti; ma non potrei consentire che prendessero il passo sulle altre, perchè quelle erano già nell'ordine del giorno.

Presidente. Allora le metteremo dopo quelle, che sono già iscritte nell'ordine del giorno.

Sanguinetti. Sta bene!

Presidente. Onorevole Marcora, Ella insiste?

Marcora. Sissignore!

Presidente. Allora formuli la sua proposta.

Marcora. La formulo nel senso che la legge sulle scuole normali preceda le altre.

(*Vari deputati domandano di parlare*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Vorrei pregare l'onorevole Marcora di non insistere nella sua proposta.

Interessa molto al Ministero che quella legge sia discussa. Ci sono però delle leggi, che importano scadenza di termini, e il cui ritardo porterebbe conseguenze gravi.

Esaurite queste, che richiederanno pochis-

simo tempo, spero che potremo discutere anche le altre.

Presidente. L'onorevole Marcora ha facoltà di parlare.

Marcora. Poichè la legge è iscritta nell'ordine del giorno, prendo atto della formale dichiarazione, testè fatta dall'onorevole presidente del Consiglio, che il Governo riconosce le ragioni di pubblico interesse, che esigono la sollecita discussione di questa legge, e non insisto nella mia proposta per domani.

Presidente. L'onorevole Bonajuto ha facoltà di parlare.

Bonajuto. In seguito alla dichiarazione dell'onorevole Marcora, rinunzio a parlare.

Presidente. Allora l'ordine del giorno per la seduta antimeridiana di domani rimane stabilito secondo la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio.

Agnini. Ma la mia proposta relativa alla mia interrogazione?

Presidente. Ma Ella vuol ledere il diritto degli altri interroganti?

Agnini. Se la Camera consente... (*Conversazioni e rumori*.)

Presidente (Con forza). Vadano al posto e facciano silenzio!

Abbiano anche un po' di riguardo per chi sta qui da sette ore.

Voci. Ha ragione! Ha ragione!

Presidente. Dunque l'onorevole Agnini propone che la sua interrogazione abbia la precedenza sulle altre.

Agnini. Permetta, signor presidente!

Voci. Ai voti! ai voti!

Agnini. Allora propongo, basandomi sul regolamento, che domani, in principio della seduta pomeridiana, siano svolte le interrogazioni.

Presidente. Non è il caso di invocare il regolamento: si son messe le interrogazioni nella seduta antimeridiana, invece che nella pomeridiana, come seduta straordinaria: non si è violato il diritto di alcuno.

Giolitti, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Giolitti, presidente del Consiglio. Volevo solamente osservare che, per far salvo il diritto di interrogazione, io stesso proposi che fossero svolte domani nella seduta antimeridiana,

anzichè nella pomeridiana: non c'è dunque alcuna lesione del regolamento.

Agnini. Ma quando si limita il tempo a quaranta minuti Ella comprenderà... (*Rumori*).

Vi sono diciotto interrogazioni nell'ordine del giorno: la mia certamente non potrà essere svolta.

Presidente. Insomma, che cosa vuole? Fa qualche proposta? Mi vuol tener qui fino alle undici?

Agnini. Domando alla Camera che mi autorizzi a svolgere domani la mia interrogazione.

Presidente. Metto a partito questa proposta.

(*Non è approvata*).

La seduta termina alle 8, 5.

Ordine del giorno per le tornate di domani.

(Seduta antimeridiana)

1. Interrogazioni.
2. Costituzione del comune di Valbrenna. (194)
3. Proroga del termine di cinque anni stabilito dall'articolo 5 della legge 31 maggio 1887, n. 4511 per la espropriazione del limite del piano regolatore per le opere dichiarate di pubblica utilità da ricostruirsi o ripararsi in conseguenza dei danni del terremoto del 1887. (225)
4. Congiunzione del canale Cigliano, ora Depretis, al canale Cavour per mezzo del naviglio d'Ivrea; ed altri provvedimenti. (212)
5. Approvazioni di contratti di vendita e permuta di beni demaniali. (196)
6. Autorizzazione ai comuni di Busalla, Carpegna, Forlì del Sannio, Sante Marie, Callarengo, Piovene, Mercogliano ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limite medio triennale 1884-1885-1886. (218)
7. Conversione in legge del Regio Decreto 11 maggio 1893 riguardante i funerali del compianto commendatore Federico Seismit-Doda, già deputato al Parlamento nazionale. (228)
8. Approvazioni di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzione su altri

capitoli del bilancio dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1892-93. (211-A)

9. Approvazione di maggiore spesa di lire 77,860.75 da iscriversi sul bilancio 1892-93 della pubblica istruzione. (511-B)

10. Modificazioni alla legge 28 febbraio 1892, n. 75 circa il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina. (215)

11. Abrogazione dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1882 sugli Istituti superiori femminili di magistero. (93)

12. Estensione ad altsi volontari delle disposizioni della legge 28 giugno 1885 (90) (*Emendato dal Senato*).

13. Completamento della sistemazione dei fiumi Reno, Gorzone, Brenta, Bacchiglione, Aterno e Sagittario (206) (*Urgenza*)

14. Provvedimenti per la esecuzione delle opere governative edilizie di Roma autorizzate con la legge 20 luglio 1890, n. 6980. (214)

15. Concessione al Comitato dell'Esposizione di Roma di una lotteria Nazionale non che del maggior reddito del dazio consumo di Roma durante il periodo dell'Esposizione. (224)

16. Modificazioni al capitolo 5° del titolo 5° della legge 13 novembre 1859 (Scuole normali). (210)

(Seduta pomeridiana)

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Riordinamento degli Istituti d'emissione. (164).

Discussione dei disegni di legge:

2. Sul tiro a segno nazionale. (113)
3. Reclutamento dell'esercito. (112)
4. Sulla elezione dei sindaci. (88)
5. Infortuni sul lavoro. (83)
6. Conversione in legge dei Regi Decreti 19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, n. 6594, e modificazioni necessarie per agevolare il servizio di ricovero e di mantenimento degli inabili al lavoro. (136)
7. Prescrizione dei biglietti consorziali e già consorziali da 5 e 10. (150)
8. Modificazioni alla legge forestale del 20 giugno 1877. (149)
9. Modificazione alla legge sui contratti di borsa. (179).

10. Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1893-94.

11. Proposte di modificazioni al Regolamento della Camera. (XII)

12. Modificazioni agli articoli 316 e 317 della legge 13 novembre 1859 (Contributo scolastico al Monte Pensioni) (160)

13. Modificazioni alla legge 28 gennaio 1891 per la concessione di assegni vitalizi ai veterani della guerra 1848-49 e modificazione alla legge dei Mille 24 gennaio 1865 e susseguenti. (97)

14. Modificazione della legge 23 luglio 1881, n. 333, relativa alla costruzione di opere stradali idrauliche. (147)

15. Aggregazione dei comuni di Mioglia e Pontinvrea al mandamento di Saselle. (148)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1893. — Tip. della Camera dei Deputati.

